Seduta n. 3

COMUNE DI FIRENZE
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/01/16
CONVOCAZIONE ORDINARIA

L'anno 2016, il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 14.40 in Palazzo Medici Riccardi, si è riunito il Consiglio Comunale per decisione della Presidente del Consiglio, ai sensi della normativa vigente, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.
Assume la presidenza Caterina Biti, assistita dal Vice Segretario generale del Comune Carla De Ponti
Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 19 consiglieri.
La Presidente, constatato il numero dei presenti dichiara valida la seduta dando inizio ai lavori.

Presenti in aula:

Amato Miriam - Bassi Angelo - Biti Caterina - Falomi Niccolo' - Fratini Massimo - Giorgetti Fabio - Giuliani Maria Federica - Grassi Tommaso - Guccione Cosimo - Lauria Antonio - Milani Luca - Nannelli Francesca - Noferi Silvia - Paolieri Francesca - Pugliese Andrea - Scaletti Cristina - Trombi Giacomo - Verdi Donella - Xekalos Arianna

Assume la presidenza Biti Caterina

Ora:14.44

Verbale: 34

COMUNICAZIONE N.: 2016/00093

OGGETTO: Comunicazione della Presidente del Consiglio comunale sul Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale

14.44: Interviene Biti Caterina

14.45: Entrano in aula Collesei Stefania, Rossi Alessio, Albanese Benedetta, Perini Serena

Ora: 14.46

Verbale: 35

COMUNICAZIONE N.: 2016/00094

OGGETTO: Comunicazione della consigliera Federica Giuliani su: Decreto 23 dicembre 2015: nuove modalità e procedure di emissione della CIE/Carta d'identità elettronica e consenso donazione organi e tessuti

14.46: Interviene Giuliani Maria Federica

14.47: Entrano in aula Ricci Fabrizio, Pezza Cecilia

14.47: Interviene Biti Caterina

Ora:14.49

Verbale: 36

COMUNICAZIONE N.: 2018/00151

OGGETTO: Comunicazione del consigliere Massimo Fratini su: Apertura sede Casa Pound in via Felice Fontana

14.49: Interviene Biti Caterina
14.49: Interviene Fratini Massimo

Ora:14.52

Verbale: 37

COMUNICAZIONE N.: 2016/00152

OGGETTO: Comunicazione della consigliera Miriam Amato su: Attività commerciali a Firenze

14.52: Interviene Biti Caterina
14.52: Interviene Amato Miriam

14.53: Entra in aula Gianassi Federico

14.54: Interviene Biti Caterina

Ora:14.54

Verbale: 38

DOMANDA D'ATTUALITA' N.: 2016/00153

OGGETTO: Domanda d'attualità della consigliera Verdi su: Dichiarazioni del Sindaco Nardella - Rel Ass. Federico Gianassi

14.55: Interviene Gianassi Federico
14.58: Interviene Biti Caterina
14.58: Interviene Gianassi Federico
14.59: Interviene Verdi Donella

14.59: Entra in aula Armentano Nicola

ALLEGATO N. 1 – Domanda d'attualità n. 2016/00153

Oggetto: DOMANDA D'ATTUALITA' per il Consiglio comunale del 25 gennaio
Mittente: Tommaso Grassi <tgrassi85@gmail.com>
Data: 24/01/2016 19.46
A: "presidente.consiglio@comune.fi.it" <presidente.consiglio@comune.fi.it>, Eugenio Giani <presidenza.consiglio@comune.fi.it>, "lorenzo.rustici@comune.fi.it" <lorenzo.rustici@comune.fi.it>, "gruppo.firenzeriparteasinistra.sel.fas.prc@comune.fi.it" <gruppo.firenzeriparteasinistra.sel.fas.prc@comune.fi.it>, Donella Verdi <donella.verdi@gmail.com>, Sabrina Sezzani <sabrina.sezzani@comune.fi.it>, Giacomo Trombi <gtrombi@gmail.com>

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 38

Oggetto: Dichiarazioni del Sindaco Nardella

La sottoscritta Consigliera comunale,

Visto l'articolo del Corriere Fiorentino di domenica 24 gennaio in cui si riporta la posizione del sindaco Nardella che ha spiegato: «Non partecipo a nessuna delle opposte manifestazioni di questi giorni perché su un tema così delicato credo che il sindaco debba cercare di rappresentare tutta la sua comunità, pur esprimendo le proprie idee»

Visto l'articolo di Repubblica Firenze di domenica 24 gennaio in cui riportando la posizione di Nardella si scrive: «Non partecipo a nessuna delle opposte manifestazioni, il sindaco deve rappresentare tutta la sua comunità». Non rinunciando però a dire la sua: «Sono favorevole, l'Italia deve avere una legge. Condivido perciò l'impianto del ddl Cirinnà, anche se penso utile una maggiore convergenza delle diverse posizioni del Pd». Ovvero: «Niente equiparazione automatica alla famiglia nata dal matrimonio, così come dice la Costituzione», dice il sindaco Nardella. Quanto alla stepchild adoption, «sono contrario alle adozioni incondizionate di minori da parte di coppie omosessuali, ma condivido lo sforzo della legge che prevede l'adozione del partner del genitore biologico»

Vista la Nazione Firenze del 24 gennaio in cui si può leggere: «Sarà utile una maggiore convergenza delle diverse posizioni Pd per migliorare la legge - dice Nardella - L'unione civile non dovrebbe essere equiparata automatica alla famiglia nata dal matrimonio. Sono contrario alle adozioni incondizionate di minori da parte di coppie omosessuali: ma la legge fa uno sforzo che prevede l'adozione del compagno del genitore, evidenziando la tutela del minore»

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

se ritiene che rappresentare tutte e tutti significhi non prendere posizione in un dibattito tra chi chiede il riconoscimento di diritti civili per tutte e tutti e chi invece ne chiede il mantenimento solo per le coppie formate da un uomo e una donna

quale posizione intende assumere in qualità di Sindaco che è anche un Consigliere comunale rispetto alla risoluzione n. 2016/00092 che impegna il Comune a chiedere al Parlamento di impegnarsi ' per approvare, senza ulteriori rinvii, il disegno di legge c.d. "Cirinnà" sulle unioni civili e sulla estensione della responsabilità genitoriale sul figlio del partner, denominata "stepchild adoption", prevedendo altresì di calendarizzare, prima possibile, una revisione generale della legge sulle adozioni, al fine di snellire e velocizzare le procedure per arrivare all'adozione di un figlio

Donella Verdi

COMUNE DI FIRENZE
25/1/16
Interrogazione N.
Interpellanza N.
DAT
C.I.C. RIS. N. 153

Ora: 15.02

Verbale: 39

DOMANDA D'ATTUALITA' N.: 2016/00154

OGGETTO: Domanda d'attualità del consigliere Tommaso Grassi su: Futuro della statua di Jeff Koons - Rel. Ass. Federico Gianassi

15.02: Interviene Biti Caterina

15.02: Esce dall'aula Verdi Donella

15.02: Interviene Gianassi Federico

15.03: Entrano in aula Verdi Donella, Ceccarelli Andrea

15.05: Interviene Biti Caterina
15.05: Interviene Gianassi Federico

15.06: Entrano in aula Bieber Leonardo, Giachi Cristina, Cellai Jacopo

15.06: Interviene Grassi Tommaso

ALLEGATO N. 1 – Domanda d'attualità n. 2016/00154

Oggetto: DOMANDA D'ATTUALITA' per il Consiglio comunale del 25 gennaio
Mittente: Tommaso Grassi <tgrassi85@gmail.com>
Data: 24/01/2016 19.47
A: "presidente.consiglio@comune.fi.it" <presidente.consiglio@comune.fi.it>, Eugenio Giani <presidenza.consiglio@comune.fi.it>, "lorenzo.rustici@comune.fi.it" <lorenzo.rustici@comune.fi.it>, "gruppo.firenzeriparteasinistra.sel.fas.prc@comune.fi.it" <gruppo.firenzeriparteasinistra.sel.fas.prc@comune.fi.it>, Donella Verdi <donella.verdi@gmail.com>, Giacomo Trombi <gtrombi@gmail.com>, Sabrina Sezzani <sabrina.sezzani@comune.fi.it>

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 39

COMUNE DI FIRENZE
25/1/16
Interrogazione N.
Interpellanza N.
DAT 154

DOMANDA D'ATTUALITA' per il Consiglio comunale del 25 gennaio

Oggetto: Futuro della statua di Jeff Koons

Il sottoscritto Consigliere comunale,

Letto su La Nazione del 21 gennaio:
Caro Koons, arrivederci o addio? Intanto va in un deposito comunale. La statua dorata oggi sarà smontata dell'arengario. Il futuro? Un giallo.
'Pluto e Proserpina' dall'arengario di Palazzo Vecchio va in deposito

Letto su La Nazione del 23 gennaio:
<<Aspetto una risposta da Koons>> Nardella ha scritto all'artista. Sacchi nella commissione di esperti.

Letto su La Repubblica, cronaca fiorentina, del 23 gennaio:
Ma 'Pluto e Proserpina' dove finirà? Risorge l'apposita commissione.

Letto su La Repubblica, cronaca fiorentina, del 22 gennaio:
Addio o arrivederci la statua di Koons trasloca in deposito

Letto su Corriere Fiorentino, cronaca fiorentina, del 22 gennaio: del 22 gennaio
Koons, compleanno in deposito.

Considerato che Jeff Koons prende tempo: non ha ancora risposto alla lettera del sindaco Dario Nardella con le proposte di location alternative a piazza della Signoria dove lasciare la sua opera Pluto e Proserpina. Se dovesse impuntarsi con un aut aut «o l'Arengario o niente», fanno sapere da Palazzo Vecchio, la risposta sarebbe «allora niente». Ma la partita è tutta aperta con diverse soluzioni possibili tra cui il Museo del Novecento, piazza Gui davanti all'Opera e altre piazze

INTERROGA IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE

In che data è stata spedita la lettera all'artista Jeff Koons e entro che data si ritiene di poter ritenere aperta la questione inerente il futuro della statua Pluto e Proserpina, finora esposta sull'arengario di Palazzo Vecchio, e quale sia ad oggi la posizione del Comune di Firenze per il futuro della statua Pluto e Proserpina di Jeff Koons,

se e in che tempi ritiene di dover ripristinare la commissione tecnica per la valutazione delle donazioni, che è stata inizialmente istituita dall'Assessore Da Empoli e poi dall'Assessore Givone

se ritiene che inserire tra i tre membri sia il curatore della mostra che ha lavorato per MUSE, ovvero Risaliti, che il caposegreteria dell'assessorato alla cultura, Sacchi, significhi garantirsi un via libera 'tecnico' a qualsiasi scelta politica e se non ravvisi un evidente conflitto di interesse

se non ritiene per il futuro apportare alle procedure di esposizioni internazionali a Firenze alcune modifiche a partire dall'assoluta gratuità per le casse comunali degli eventi e che anzi si valuti in caso di particolari esposizioni che il Comune possa far pagare un canone economica agli organizzatori e anche che in casi di esposizioni di artisti se non ritenga auspicabile discutere di una eventuale donazione prima dell'inizio della esposizione a Firenze

Tommaso Grassi

Ora: 15.09

Verbale: 40

COMUNICAZIONE N.: 2016/00155

OGGETTO: Comunicazione del consigliere Alessio Rossi su: Svegliati Italia

15.09: Interviene Biti Caterina
15.10: Interviene Rossi Alessio
15.10: Interviene Nannelli Francesca
15.10: Interviene Albanese Benedetta

15.12: Entra in aula Bettarini Giovanni

Ora:15.12

Verbale: 41

DOMANDA D'ATTUALITA' N.: 2016/00156

OGGETTO: Domanda d'attualità del consigliere Angelo Bassi su: Controlli sui divieti di vendita alcolici nuova normativa area UNESCO.- Rel. Ass. Gianassi

15.12: Interviene Biti Caterina
15.13: Interviene Gianassi Federico
15.13: Interviene Biti Caterina
15.17: Interviene Gianassi Federico

15.18: Entra in aula Torselli Francesco

15.18: Interviene Biti Caterina
15.19: Interviene Biti Caterina
15.19: Interviene Bassi Angelo
15.19: Interviene Biti Caterina
15.20: Interviene Trombi Giacomo
15.20: Interviene Biti Caterina

ALLEGATO N. 1 – Domanda d'attualità n. 2016/00156

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VICARIO
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE

Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ora:15.37

Verbale: 45

DELIBERAZIONE N.: 2015/00765

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico generato dalla trasformazione di cui alla scheda norma AT 12.15 Lavagnini del Regolamento Urbanistico soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato

Soggetto/i proponente/i: Lorenzo Perra

Ufficio proponente: DIREZIONE URBANISTICA

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 3 - Favorevole con raccomandazione - 13/01/2016

15.37: Interviene Biti Caterina
15.38: Interviene Perra Lorenzo annuncia un emendamento all'art. 5 dello Schema di convenzione (allegato A)

15.40: Entra in aula Funaro Sara

15.44: Interviene Biti Caterina
15.44: Interviene Grassi Tommaso – presenta due subemendamenti all'emendamento di Giunta
15.46: Interviene Bieber Leonardo
15.51: Interviene Biti Caterina – in attesa del parere di regolarità tecnica e contabile sui subemendamenti, si sospende la trattazione della delibera e si passa alla delibera successiva

15.52: Entra in aula Vannucci Andrea

15.52: Interviene Biti Caterina

Ora:15.53

Verbale: 44

DELIBERAZIONE N.: 2016/00011

OGGETTO: Indirizzi per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018.

Soggetto/i proponente/i: Federico Gianassi

Ufficio proponente: DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE AFFARI ISTITUZIONALI

Parere Commissioni/CdQ: Comm. Affari Istituzionali - Favorevole - 20/01/2016 Comm. 1 - Favorevole - 20/01/2016

15.53: Interviene Biti Caterina
15.53: Interviene Gianassi Federico
15.55: Interviene Biti Caterina
16.00: Interviene Biti Caterina
16.00: Interviene Amato Miriam Presenta un ordine del giorno collegato alla delibera n. 2016/00011
16.01: Interviene Del Re Cecilia
16.04: Interviene Falomi Niccolo'
16.08: Interviene Trombi Giacomo
16.11: Interviene Biti Caterina
16.15: Interviene Biti Caterina
16.16: Interviene Scaletti Cristina
16.19: Interviene Biti Caterina

Assiste la Presidenza la Vice Segretario Generale De Ponti Carla

16.19: Interviene Biti Caterina
16.19: Interviene Gianassi Federico
16.20: Interviene Biti Caterina
16.23: Interviene Biti Caterina

16.23 Il Presidente pone in votazione l'atto
Presenti abilitati: 29
Favorevoli: 29
Contrari: 0
Astenuti: 0
Non Votanti: 0
16.24: Esito: Approvato

Favorevoli
Albanese Benedetta, Amato Miriam, Armentano Nicola, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, Cellai

Jacopo, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Del Re Cecilia, Falomi Niccolo', Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Grassi Tommaso, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Noferi Silvia, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio, Scaletti Cristina, Tenerani Mario, Torselli Francesco, Trombi Giacomo, Xekalos Arianna

16.24: Interviene Biti Caterina

16.24 Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività
Presenti abilitati: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 0
Astenuti: 0
Non Votanti: 3
16.24: Esito: Approvato

Favorevoli
Albanese Benedetta, Amato Miriam, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Del Re Cecilia, Falomi Niccolo', Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Noferi Silvia, Perini Serena, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio

Non Votanti
Grassi Tommaso, Torselli Francesco, Trombi Giacomo

16.24: Interviene Biti Caterina sono stati presentati n. 4 ordini del giorno collegati alla delibera 2016/00011

ALLEGATO N. 1 – Delibera n. 2016/00011 – approvata

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 44

COMUNE DI FIRENZE

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/01/2016

DELIBERAZIONE N. 2016/C/00006 (PROPOSTA N. 2016/00011) **ARGOMENTO N.44**

Oggetto: Indirizzi per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 14.40 nel Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 1 - Sala IV Stagioni - come da Deliberazione C.C. n.44 del 20/07/2015, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in 1 convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI
Assiste Il Vice Segretario Generale Carla DE PONTI

Fungono da scrutatori i signori Cecilia Pezza, Andrea Ceccarelli, Francesco Torselli

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Domenico Antonio LAURIA
Benedetta ALBANESE	Luca MILANI
Miriam AMATO	Francesca NANNELLI
Nicola ARMENTANO	Silvia NOFERI
Andrea CECCARELLI	Serena PERINI
Jacopo CELLAI	Cecilia PEZZA
Stefania COLLESEI	Andrea PUGLIESE
Angela D'AMBRISI	Fabrizio RICCI
Cecilia DEL RE	Alessio ROSSI
Niccolò FALOMI	Cristina SCALETTI
Massimo FRATINI	Mario TENERANI
Fabio GIORGETTI	Francesco TORSELLI
Maria Federica GIULIANI	Giacomo TROMBI
Tommaso GRASSI	Arianna XEKALOS
Cosimo GUCCIONE	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Angelo BASSI	Maria RAZZANELLI
Leonardo BIEBER	Luca TANI
Giampiero Maria GALLO	Donella VERDI
Francesca PAOLIERI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

IL CONSIGLIO

PRESO ATTO che nel corso del 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato due rilevanti determinazioni, ovvero le "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" (determinazione n. 8 del 17.6.2015) e l'"*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*" (PNA) (determinazione n. 12 del 28.10.2015);

CONSIDERATO in particolare che le *Linee guida* pongono quale obbligo per le Pubbliche Amministrazioni rispetto agli Enti di diritto privato partecipati diversi dalla società e non sottoposti a controllo pubblico di "*promuovere, in special modo nel caso in cui esse corrispondano all'ente forme di finanziamento a vario titolo riconosciute, l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza, diversamente calibrati e specificati in base alla tipologia di poteri, di vigilanza, di finanziamento o di nomina, che l'amministrazione esercita*";

PRESO ATTO che nel corso del 2015, in attuazione di una specifica previsione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015/2017, l'Amministrazione ha proceduto alla verifica della tipologia delle società e degli enti controllati e partecipati, finalizzata alla revisione della pagina delle società partecipate ed enti controllati per renderla maggiormente uniforme e migliorare la reperibilità delle informazioni;

CONSIDERATO che tale lavoro è propedeutico alla corretta individuazione degli Enti di diritto privato partecipati diversi dalla società e non sottoposti a controllo pubblico per le finalità di cui alle *Linee guida* in materia di anticorruzione;

CONSIDERATO inoltre che nell'*Aggiornamento 2015 al PNA*, nelle more dell'adozione del decreto attuativo dell'art. 7 della Legge 7.8.2015, n. 124 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", l'ANAC raccomanda agli Enti territoriali l'approvazione da parte del Consiglio di un documento di carattere generale sul contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);

VISTI i PTPC 2014/2016 e 2015/2017 del Comune di Firenze adottati rispettivamente con deliberazioni di Giunta n. 24 del 31.1.2014 e n. 13 del 30.1.2015;

DATO ATTO che i Piani hanno trattato le Aree di rischio obbligatorie definite dal PNA (acquisizione e progressione del personale; affidamento di lavori, servizi e forniture; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; provvedimenti

ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario); per quanto attiene le Aree di rischio generali definite nell'*Aggiornamento 2015 al PNA*, hanno trattato i processi afferenti la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; per quanto attiene le Aree di rischio specifiche, hanno trattato i processi afferenti l'amministrazione pubblica in forma privata: società, fondazioni e istituzioni;

CONSIDERATO, in ragione delle attese modifiche all'assetto normativo derivanti dall'attuazione della citata Legge delega nonché dalla eventuale approvazione del disegno di legge – Atto Camera n. 3365 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", di esprimere un indirizzo per l'adozione del PTPC 2016/2018 riferito ai principali elementi generali di criticità nella redazione dei Piani rilevata dall'*Aggiornamento 2015 al PNA*, ovvero:

- rafforzamento del coordinamento tra PTPC e Piano della *performance* finalizzato anche al costante monitoraggio del PTPC;
- impegno alla introduzione di elementi di innovazione e precisazione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti interni nell'attuazione del PTPC, compresa la struttura organizzativa di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione completando l'analisi di tutte le aree di attività dell'Ente con particolare attenzione alle aree di rischio ulteriori rispetto a quelle obbligatorie e generali, segnalate dall'Aggiornamento 2015 al PNA, ovvero "controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni", "incarichi e nomine", "affari legali e contenzioso";
- promozione dei protocolli di legalità con Enti di diritto privato partecipati diversi dalle società e non sottoposti a controllo pubblico, secondo criteri di adeguatezza rispetto alla tipologia di Ente e al livello di partecipazione;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica del presente provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA

1. Di esprimere alla Giunta il seguente indirizzo per l'adozione del PTPC 2016/2018:

   a. prevedere il rafforzamento del coordinamento tra PTPC e Piano della *performance* finalizzato anche al costante monitoraggio del PTPC;
   b. introdurre elementi di innovazione e precisazione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti interni nell'attuazione del PTPC, compresa la struttura organizzativa di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, anche ai fini della responsabilità dirigenziale;
   c. prevedere azioni di miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione, completando l'analisi di tutte le aree di attività dell'Ente, con particolare attenzione alle aree di rischio ulteriori rispetto a quelle obbligatorie e generali segnalate dall'Aggiornamento 2015 al PNA ovvero: "controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni", "incarichi e nomine", "affari legali e contenzioso";
   d. promuovere i protocolli di legalità con Enti di diritto privato partecipati diversi dalle società e non sottoposti a controllo pubblico, secondo criteri di adeguatezza rispetto alla tipologia di Ente e al livello di partecipazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 11/01/2016 — Il Dirigente/Direttore Patrizia De Rosa

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	29:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Miriam Amato, Nicola Armentano, Andrea Ceccarelli, Jacopo Cellai, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Tommaso Grassi, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Silvia Noferi, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi, Cristina Scaletti, Mario Tenerani, Francesco Torselli, Giacomo Trombi, Arianna Xekalos
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 29 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Consiglieri entrati prima della votazione i.e.:

Angelo BASSI

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Jacopo CELLAI, Cecilia PEZZA, Cristina SCALETTI, Mario TENERANI, Arianna XEKALOS

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	22:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Miriam Amato, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Silvia Noferi, Serena Perini, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	3:	Tommaso Grassi, Francesco Torselli, Giacomo Trombi,

essendo presenti 25 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 22 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. Affari Istituzionali	14/01/2016	22/01/2016	20/01/2016	Favorevole
Comm. 1	14/01/2016	22/01/2016	20/01/2016	Favorevole

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Carla De Ponti

IL PRESIDENTE
Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ora:16.25

Verbale: 44

ORDINE DEL GIORNO N. 2016/00158

OGGETTO: Per adoperarsi affinché il Comune si impegni per il massimo rispetto delle procedure vigenti indicati nelle leggi - collegato alla proposta di delibera n. 2016/00011

Proponente: Amato

16.25: Interviene Biti Caterina
16.25: Interviene Amato Miriam
16.26: Interviene Biti Caterina
16.28: Interviene Biti Caterina

16.29: Entra in aula Gallo Giampiero Maria
16.30: Esce dall'aula Mantovani Nicoletta

16.30: Interviene Biti Caterina
16.31: Interviene Ceccarelli Andrea chiede alla consigliera Amato di ritirare l'ordine del giorno n. 1 e di trasformarlo in una mozione da portare in commissione
16.32: Interviene Biti Caterina
16.32: Interviene Amato Miriam Accetta la proposta del consigliere Ceccarelli e ritira l'ordine del giorno per trasformarlo in mozione

16.33: Entrano in aula Bettini Alessia

ALLEGATO N. 2 – Ordine del Giorno n. 2016/00158 (collegato al verbale n. 44)

01 g delibera 000 11/2016

ALLEGATO N. 2
ARGOMENTO N. 44

"Indirizzi per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione"

Il Consiglio Comunale

Ascoltata la comunicazione dell'Assessore Federico Gianassi

COMUNE DI FIRENZE
25.01.16
Interrogazione N.
Interpellanza N.
Mozione / O.D.G./RIS. N. 158

Invita il Sindaco

Ad adoperarsi affinché il Comune s'impegni per il massimo rispetto delle procedure vigenti indicati nelle leggi statali, concentrando l'attenzione sugli appalti e terzi che operano sul nostro territorio, per opere di interesse pubblico, richiedendo adeguata comunicazione in merito a tutti gli eventuali subappalti attivati di volta in volta

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA AMATO
il 25/1/2016 h. 15,55

(1)

Consigliere
[signature]

Ora:16.33

Verbale: 44

ORDINE DEL GIORNO N. : 2016/00159

OGGETTO: Per migliorare le procedure per la segnalazione, da parte dei dipendenti comunali, di casi di corruzione o danno o altre criticità - collegato alla proposta di delibera n. 2016/00011

Proponente: Trombi

16.33: Interviene Biti Caterina
16.34: Interviene Biti Caterina
16.34: Interviene Trombi Giacomo
16.35: Interviene Biti Caterina
16.36: Interviene Del Re Cecilia propone degli emendamenti che vengono accolti dal proponente
16.38: Interviene Biti Caterina
16.38: Interviene Trombi Giacomo
16.39: Interviene Biti Caterina
16.40: Interviene Biti Caterina

16.40 Il Presidente pone in votazione l'atto così come emendato
Presenti abilitati: 27
Favorevoli: 27
Contrari: 0
Astenuti: 0
Non Votanti: 0
16.41: Esito: Approvato emendato

Favorevoli
Albanese Benedetta, Amato Miriam, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Del Re Cecilia, Falomi Niccolo', Fratini Massimo, Gallo Giampiero Maria, Giorgetti Fabio, Grassi Tommaso, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio, Scaletti Cristina, Tenerani Mario, Torselli Francesco, Trombi Giacomo, Verdi Donella, Xekalos Arianna

ALLEGATO N. 3 – Ordine del Giorno n. 2016/00159 (collegato al verbale n. 44)
ALLEGATO N. 4 – Emendamenti della consigliera Del Re (collegato al verbale n. 44)
ALLEGATO N. 5 – Ordine del Giorno n. 2016/00159 approvato emendato (collegato al verbale 44)

Odg collegato alla ~~[illegible]~~ del Bem 11/2016

ALLEGATO N. 3
ARGOMENTO N. 44

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA LA RELAZIONE DELL'ASSESSORE GIANASSI

IMPEGNA LA GIUNTA

A MIGLIORARE LE PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE, DA PARTE DEI DIPENDENTI COMUNALI, DI CASI DI CORRUZIONE O DANNI O ALTRE CRITICITÀ, RENDENDO PIÙ AGEVOLE PER IL DIPENDENTE SEGNALARE, TUTELANDONE L'IDENTITÀ, ~~[illegible]~~ AVENDO COME FINE LA RACCOLTA DI TUTTE LE SEGNALAZIONI E LA SUCCESSIVA ANALISI

A COINVOLGERE IL CONSIGLIO COMUNALE IN QUESTO PROCESSO

A RELAZIONARE SULLO STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO E SULLE SEGNALAZIONI PERVENUTE

[signature]

Cumulato
V. dietro

(2)

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA TROMBI
IL 25/1/2016 h. 15,15

COMUNE DI FIRENZE
25.01.2016
Interrogazione N.
Mozione N.
Ordine del Giorno N. 159

Allegato alla ~~[illegible]~~ delibera 11/2016

ALLEGATO N. 9
ARGOMENTO N. 44

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA LA RELAZIONE DELL'ASSESSORE GIANASSI

IMPEGNA LA GIUNTA

A ~~[illegible]~~ RAFFORZARE LE PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE, DA PARTE DEI DIPENDENTI COMUNALI, DI CASI DI CORRUZIONE O DANNO O ALTRE CRITICITÀ, RENDENDO PIÙ AGEVOLE PER IL DIPENDENTE SEGNALARE, TUTELANDONE L'IDENTITÀ, ~~[illegible]~~ AVENDO COME FINE LA RACCOLTA DI TUTTE LE SEGNALAZIONI E LA SUCCESSIVA ANALISI

A COINVOLGERE LA CORRUZIONE COMPETENTE ALLA CONSIGLIO COMUNALE IN QUESTO PROCESSO

A RELAZIONARE ALLA COMMISSIONE SULLO STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO E SULLE SEGNALAZIONI PERVENUTE

Carlo Delle
(per emendamento)

[signature]

(2)

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA TROMBI
IL 25/4/2016 h. 15,15

ALLEGATO N. 5
ARGOMENTO N. 44

COMUNE DI FIRENZE

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/01/2016

Ordine del Giorno N. 2016/00159 **ARGOMENTO N 44**

Oggetto: Per migliorare le procedure per la segnalazione, da parte dei dipendenti comunali, di casi di corruzione o danno ovvero criticità - collegato alla proposta di delibera n. 2016-00011

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 14.40 nel Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 1 - Sala IV Stagioni - come da Deliberazione C.C. n.44 del 20/07/2015, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina Biti
Assiste Il Vice Segretario Generale Carla De Ponti

Fungono da scrutatori i signori Cecilia Pezza, Andrea Ceccarelli, Francesco Torselli

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Luca MILANI
Benedetta ALBANESE	Francesca NANNELLI
Miriam AMATO	Serena PERINI
Andrea CECCARELLI	Cecilia PEZZA
Stefania COLLESEI	Andrea PUGLIESE
Angelo D'AMBRISI	Fabrizio RICCI
Cecilia DEL RE	Alessio ROSSI
Niccolò FALOMI	Cristina SCALETTI
Massimo FRATINI	Mario TENERANI
Giampiero Maria GALLO	Francesco TORSELLI
Fabio GIORGETTI	Giacomo TROMBI
Tommaso GRASSI	Donella VERDI
Cosimo GUCCIONE	Arianna XEKALOS
Domenico Antonio LAURIA	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Nicola ARMENTANO	Silvia NOFERI
Angelo BASSI	Francesca PAOLIERI
Leonardo BIEBER	Mario RAZZANELLI
Jacopo CELLAI	Luca TANI
Maria Federica GIULIANI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione dell'Assessore Gianassi

IMPEGNA LA GIUNTA

A rafforzare le procedure per le segnalazioni da parte dei dipendenti comunali dei casi di corruzione o danno o altre criticità, rendendo più agevole per il dipendente segnalare, tutelandone l'identità, avendo come fine la raccolta di tutte le segnalazioni e la successiva analisi;

A coinvolgere la Commissione consiliare competente del Consiglio Comunale in questo processo;

A relazionare alla Commissione sullo stato attuale del procedimento e sulle segnalazioni pervenute.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	27:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Miriam Amato, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Tommaso Grassi, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi, Cristina Scaletti, Mario Tenerani, Francesco Torselli, Giacomo Trombi, Donella Verdi, Arianna Xekalos
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 27 consiglieri

ESITO: Approvata emendata

Ora:16.41

Verbale: 44

ORDINE DEL GIORNO N. : 2016/00160

OGGETTO: Per impegnare il Sindaco ad impegnarsi quanto prima ad approvare l'adesione ad Avviso Pubblico - collegato alla proposta di delibera n. 2016/00011

Proponente: Scaletti

16.41: Interviene Biti Caterina
16.41: Interviene Scaletti Cristina
16.43: Interviene Biti Caterina
16.44: Interviene Del Re Cecilia

16.46: Entra in aula Razzanelli Mario

16.47: Interviene Biti Caterina
16.47: Interviene Grassi Tommaso

16.51: Esce dall'aula Giachi Cristina

16.52: Interviene Biti Caterina

16.52 Il Presidente pone in votazione l'atto
Presenti abilitati: 25
Favorevoli: 9
Contrari: 15
Astenuti: 0
Non Votanti: 1
16.52: Esito: Respinto

Favorevoli
Amato Miriam, Grassi Tommaso, Guccione Cosimo, Noferi Silvia, Pezza Cecilia, Scaletti Cristina, Torselli Francesco, Verdi Donella, Xekalos Arianna

Contrari
Armentano Nicola, Bassi Angelo, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Del Re Cecilia, Falomi Niccolo', Fratini Massimo, Gallo Giampiero Maria, Giorgetti Fabio, Lauria Antonio, Nannelli Francesca, Perini Serena, Ricci Fabrizio

Non Votanti
Milani Luca

16.52: Interviene Biti Caterina

ALLEGATO N. 6 - Ordine del Giorno n. 2016/00160 – respinto (collegato al verbale 44)

ALLEGATO N. 6
ARGOMENTO N. 44

COMUNE DI FIRENZE

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/01/2016

Ordine del Giorno N. 2016/00160 **ARGOMENTO N 44**

Oggetto: Per invitare il Sindaco ad impegnarsi quanto prima ad approvare l'adesione ad Avviso Pubblico - collegato alla proposta di delibera n. 2016-00011

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 14.40 nel Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 1 - Sala IV Stagioni - come da Deliberazione C.C. n.44 del 20/07/2015, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina Biti
Assiste Il Vice Segretario Generale Carla De Ponti

Fungono da scrutatori i signori Cecilia Pezza, Andrea Ceccarelli, Francesco Torselli

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Cosimo GUCCIONE
Miriam AMATO	Domenico Antonio LAURIA
Nicola ARMENTANO	Luca MILANI
Angelo BASSI	Francesca NANNELLI
Andrea CECCARELLI	Silvia NOFERI
Stefania COLLESEI	Serena PERINI
Angelo D'AMBRISI	Cecilia PEZZA
Cecilia DEL RE	Fabrizio RICCI
Niccolò FALOMI	Cristina SCALETTI
Massimo FRATINI	Francesco TORSELLI
Giampiero Maria GALLO	Donella VERDI
Fabio GIORGETTI	Arianna XEKALOS
Tommaso GRASSI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Benedetta ALBANESE	Mario RAZZANELLI
Leonardo BIEBER	Alessio ROSSI
Jacopo CELLAI	Luca TANI
Maria Federica GIULIANI	Mario TENERANI
Francesca PAOLIERI	Giacomo TROMBI
Andrea PUGLIESE	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

Soggetti proponenti: Cristina Scaletti

Oggetto: Carta Avviso Pubblico

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera 2016/00011,

vista la volontà di combattere illegalità, corruzione e infiltrazioni mafiose,

INVITA IL SINDACO

ad impegnarsi quanto prima ad approvare l'adesione alla Carta di Avviso Pubblico

---

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	9:	Miriam Amato, Tommaso Grassi, Cosimo Guccione, Silvia Noferi, Cecilia Pezza, Cristina Scaletti, Francesco Torselli, Donella Verdi, Arianna Xekalos
contrari	15:	Caterina Biti, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Domenico Antonio Lauria, Francesca Nannelli, Serena Perini, Fabrizio Ricci,
astenuti	0:	
non votanti	1:	Luca Milani,

essendo presenti 25 consiglieri

ESITO: Respinta

Ora:16.53

Verbale: 44

ORDINE DEL GIORNO N.:2016/00161

OGGETTO: Ad adoperarsi per il completo rispetto del Regolamento per il controllo interno principalmente per quanto concerne la scelta dei nominati all'interno dei consigli d'amministrazione delle società partecipate dal Comune di Firenze- collegato alla proposta di delibera n. 2016-00011

Proponenti: Torselli, Grassi, Xekalos, Amato, Scaletti, Cellai

16.53: Interviene Torselli Francesco
16.58: Interviene Biti Caterina
16.58: Interviene Trombi Giacomo
17.00: Interviene Grassi Tommaso
17.04: Interviene Biti Caterina

17.04 Il Presidente pone in votazione l'atto
Presenti abilitati: 28
Favorevoli: 10
Contrari: 16
Astenuti: 0
Non Votanti: 2
17.05: Esito: Respinto

Favorevoli
Amato Miriam, Cellai Jacopo, Grassi Tommaso, Noferi Silvia, Scaletti Cristina, Tenerani Mario, Torselli Francesco, Trombi Giacomo, Verdi Donella, Xekalos Arianna

Contrari
Albanese Benedetta, Bieber Leonardo, Biti Caterina, Del Re Cecilia, Falomi Niccolo', Fratini Massimo, Gallo Giampiero Maria, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio

Non Votanti
Armentano Nicola, Collesei Stefania

ALLEGATO N. 7 - Ordine del Giorno n. 2016/00161 – respinto (collegato al verbale 44)

ALLEGATO N. 7
ARGOMENTO N. 44

COMUNE DI FIRENZE

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/01/2016

Ordine del Giorno N. 2016/00161 **ARGOMENTO N 44**

Oggetto: Ad adoperarsi per il completo rispetto del Regolamento per il controllo interno principalmente per quanto concerne la scelta dei nominati all'interno dei consigli d'amministrazione delle società partecipate dal Comune di Firenze» collegato alla proposta di delibera n. 2016-00011

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 14.40 nel Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 1 - Sala IV Stagioni - come da Deliberazione C.C. n.44 del 20/07/2015, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in 1 convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina Biti
Assiste Il Vice Segretario Generale Carla De Ponti

Fungono da scrutatori i signori Cecilia Pezza, Andrea Ceccarelli, Francesco Torselli

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Luca MILANI
Benedetta ALBANESE	Francesca NANNELLI
Miriam AMATO	Silvia NOFERI
Nicola ARMENTANO	Francesca PAOLIERI
Leonardo BIEBER	Serena PERINI
Jacopo CELLAI	Cecilia PEZZA
Stefania COLLESEI	Fabrizio RICCI
Cecilia DEL RE	Alessio ROSSI
Niccolò FALOMI	Cristina SCALETTI
Massimo FRATINI	Mario TENERANI
Giampiero Maria GALLO	Francesco TORSELLI
Tommaso GRASSI	Giacomo TROMBI
Cosimo GUCCIONE	Donella VERDI
Domenico Antonio LAURIA	Arianna XEKALOS

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Angelo BASSI	Maria Federica GIULIANI
Andrea CECCARELLI	Andrea PUGLIESE
Angelo D'AMBRISI	Mario RAZZANELLI
Fabio GIORGETTI	Luca TANI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

PROPONENTI: Francesco Torselli, Arianna Xekalos, Cristina Scaletti, Tommaso Grassi, Miriam Amato, Jacopo Cellai

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione n. 11/2016;
- Preso atto della relazione espositiva dell'assessore Gianassi;

INVITA IL SINDACO

Ad adoperarsi per il completo rispetto del "Regolamento per il controllo interno", principalmente per quanto concerne la scelta dei nominati e degli indicati all'interno dei consigli d'amministrazione delle società partecipate dal Comune di Firenze.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	10:	Miriam Amato, Jacopo Cellai, Tommaso Grassi, Silvia Noferi, Cristina Scaletti, Mario Tenerani, Francesco Torselli, Giacomo Trombi, Donella Verdi, Arianna Xekalos
contrari	16:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Leonardo Bieber, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Giampiero Maria Gallo, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
astenuti	0:	
non votanti	2:	Nicola Armentano, Stefania Collesei,

essendo presenti 28 consiglieri

ESITO: Respinta

Ora:17.05

Verbale: 45

DELIBERAZIONE N.: 2015/00765

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la compensazione degli impatti generati dall incremento/modifica del carico urbanistico generato dalla trasformazione di cui alla scheda norma AT 12.15 Lavagnini del Regolamento Urbanistico soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato

Soggetto/i proponente/i: Lorenzo Perra

Ufficio proponente: DIREZIONE URBANISTICA

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 3 - Favorevole con raccomandazione - 13/01/2016

Assiste la Presidenza il Vice Segretario Vicario De Rosa Patrizia

17.05: Interviene Biti Caterina Si ritorna alla delibera 2015/00765 perché sono stati raccolti i pareri tecnici e contabili ai subemendamenti
17.05: Interviene Grassi Tommaso
17.07: Interviene Biti Caterina
17.07: Interviene Grassi Tommaso illustra il primo subemendamento
17.08: Interviene Biti Caterina
17.08: Interviene Bieber Leonardo
17.09: Interviene Biti Caterina

17.09 Il Presidente pone in votazione il subemendamento n. 1 del consigliere Grassi all'emendamento di Giunta
Presenti abilitati: 22
Favorevoli: 2
Contrari: 20
Astenuti: 0
Non Votanti: 0
17.09: Esito: Respinto

Favorevoli
Grassi Tommaso, Verdi Donella

Contrari
Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bieber Leonardo, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Del Re Cecilia, Falomi Niccolo', Fratini Massimo, Gallo Giampiero Maria, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio

17.09: Interviene Biti Caterina

17.09 Il Presidente pone in votazione il sub emendamento n. 2 del consigliere Grassi all'emendamento di Giunta
Presenti abilitati: 21
Favorevoli: 2
Contrari: 19
Astenuti: 0
Non Votanti: 0
17.10: Esito: Respinto

Favorevoli
Grassi Tommaso, Verdi Donella

Contrari
Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bieber Leonardo, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Falomi Niccolo', Fratini Massimo, Gallo Giampiero Maria, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio

17.10: Interviene Biti Caterina

17.10 Il Presidente pone in votazione la delibera 2015/00765 come emendata dalla Giunta
Presenti abilitati: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 2
Astenuti: 0
Non Votanti: 1
17.10: Esito: Approvato emendato

Favorevoli
Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bieber Leonardo, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Del Re Cecilia, Falomi Niccolo', Fratini Massimo, Gallo Giampiero Maria, Giorgetti Fabio, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio

Contrari
Grassi Tommaso, Verdi Donella

Non Votanti
Torselli Francesco

17.10: Interviene Biti Caterina

17.11 Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività
Presenti abilitati: 22
Favorevoli: 22
Contrari: 0
Astenuti: 0
Non Votanti: 0
17.11: Esito: Approvato

Favorevoli
Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bieber Leonardo, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Del Re Cecilia, Falomi Niccolo', Fratini Massimo, Gallo Giampiero Maria, Giorgetti Fabio, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio

17.11: Interviene Biti Caterina

ALLEGATO N. 1 – Proposta della Delibera n. 2015/00765 con i relativi allegati
ALLEGATO N. 2 – Emendamento di Giunta su allegato A
ALLEGATO N. 3 – Subemendamento n. 1 del consigliere Grassi – respinto
ALLEGATO N. 4 – Subemendamento n. 2 del consigliere Grassi – respinto
ALLEGATO N. 5 – Delibera n. 2015/00765 e allegato A– approvata emendata

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 45

COMUNE DI FIRENZE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio

Servizio Pianificazione Urbanistica

Livello Superiore: Direzione Urbanistica

Responsabile: Stefania Fanfani
Data Richiesta: 30/12/2015
Numero: 2015/00765
Proponente: Lorenzo Perra
Altri Proponenti:

Estensore: Silvia Scarsella
Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico generato dalla trasformazione di cui alla scheda norma AT 12.15 Lavagnini del Regolamento Urbanistico soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato

IL CONSIGLIO

Premesso che

1. con deliberazione del Consiglio comunale n. 2015/C/00025 del 02.06.2015 è stato approvato il Regolamento Urbanistico, divenuto efficace con la pubblicazione di avviso di avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 03.06.2015;
2. la Società TSH Florence PropCo S.r.l. Unipersonale (di seguito denominata *operatore*) è proprietaria ed ha piena disponibilità di un complesso immobiliare posto in Comune di Firenze, in Viale Lavagnini, Viale Strozzi, Via Lorenzo il Magnifico, censito in catasto al Foglio di mappa n.76, particella 78, subalterno 503;
3. il complesso immobiliare è individuato nel Regolamento Urbanistico in un'area di trasformazione disciplinata dalla scheda norma ***AT 12.15 Lavagnini*** (consultabile in *All B4_2_RU_NTA_ApprovREV(firmato).pdf*) che assoggetta l'attuazione della trasformazione ad intervento edilizio diretto convenzionato;
4. sulla base della scheda norma sopra citata e della previsione urbanistica che interessa l'immobile, l'operatore è tenuto quindi a sottoscrivere una convenzione per dare attuazione alla trasformazione predetta;
5. le Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico prevedono all'art. 16.2.4 (consultabile in *All_B1_RU_NTA_ApprovREV(firmato).pdf*), che *gli interventi strategici disciplinati attraverso scheda norma e che per le loro caratteristiche sono soggetti a intervento edilizio convenzionato devono compensare gli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico esito del mutamento di destinazione d'uso in misura pari al 50% della dotazione costituita dalle superfici minime di cui al DM 1444/1968. Nel caso non fosse possibile reperire l'adeguata dotazione di cui sopra, questa deve essere compensata dalla realizzazione di opere e attrezzature pubbliche, oppure di servizi di manutenzione urbana straordinaria o interventi di riqualificazione e potenziamento delle dotazioni ecologiche disciplinate nella convenzione. La mancata cessione totale o parziale delle dotazioni è trasformata in corrispettivo economico sulla base della stima fornita dal Comune. Tale corrispettivo deve essere impiegato per la realizzazione delle opere indicate nella scheda o in altre opere che l'Amministrazione comunale ritiene più urgenti al momento della redazione della convenzione*;

Tenuto conto che, come meglio illustrato e specificato nello schema di convenzione, redatto dal Servizio Pianificazione urbanistica, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale **(allegato A)**, al quale integralmente si rinvia e in particolare, così come illustrato nelle **premesse** dello schema di convenzione sopra indicato:

1. la scheda norma *AT 12.15 Lavagnini* delle NTA del Regolamento Urbanistico non individua, fra le *Prescrizioni specifiche/compensazioni*, opere da progettare e/o realizzare a compensazione degli impatti generati dall'intervento;
2. l'operatore intende procedere alla realizzazione degli interventi previsti dalla scheda norma ***AT 12.15 Lavagnini*** non avendo a disposizione aree da cedere al Comune di Firenze, corrispondenti agli standard dovuti in termini di compensazione degli impatti generati dall'intervento di trasformazione, ha inoltrato al Comune di Firenze, con nota prot. n. GA 272007 del 06.10.2015 e successive integrazioni, una richiesta di stima del valore di dette aree con contestuale richiesta di monetizzazione;
3. la Direzione Patrimonio Immobiliare ha stimato in € 528,00/mq il valore relativo alla monetizzazione della mancata cessione delle aree a standard corrispondente;
4. in attuazione di quanto disposto dall'art. 16.2.4 NTA sopra citato, il Direttore Generale così come risulta dal verbale dell'incontro tenutosi in data 28.12.2015 **(allegato B**, integrante e sostanziale del presente atto) ha preso atto delle comunicazioni rispettivamente della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità e della Direzione Ambiente individuando le seguenti opere di compensazione:
   - riqualificazione di piazza della Vittoria per un importo stimato pari a € 500.000,00
   - riqualificazione di piazza della Costituzione per un importo stimato pari a € 150.000,00 rimanendo a carico del Comune la progettazione e l'esecuzione dell'intervento;
   - realizzazione della pista ciclabile in via Leone X da viale Lavagnini fino al raccordo con via XX Settembre per un importo stimato pari a € 150.000,00 00

- riqualificazione del sottopasso pedonale di viale Lavagnini per un importo stimato pari a € 150.000,00 riqualificazione dei marciapiedi e della carreggiata di viale Strozzi (tratto da viale Lavagnini a via del Pratello), di via del Pratello e di via Ridolfi; realizzazione della pista ciclabile in viale Strozzi (tratto da viale Lavagnini a via del Pratello) e sistemazioni limitrofe per un importo stimato pari a € 788.000,00

ritenendo più opportuno, nei suddetti casi, la progettazione ed esecuzione di tali interventi a cura del Comune in considerazione della loro tipologia

- riqualificazione del marciapiede che delimita l'isolato del complesso oggetto di trasformazione per la parte eccedente il perimetro della scheda norma AT 12.15 e riqualificazione del controviale di viale Lavagnini da viale Strozzi a via Leone X per un importo stimato pari a € 300.433,76
  ponendo in questo ultimo caso a carico dell'operatore la progettazione e la realizzazione dell'intervento;
  la riqualificazione del marciapiede che delimita il complesso ricompreso nel perimetro della scheda norma AT 12.15 è invece da intendersi a totale carico dell'intervento edilizio privato;

Visti i documenti sotto elencati allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale:

Allegato	Note
All. A Schema di convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico generato dalla trasformazione di cui alla scheda norma AT 12.15 Lavagnini soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato (Regolamento Urbanistico - parte 5 LE TRASFORMAZIONI)	schema di convenzione con schema esplicativo allegato integrante
All. B Verbale dell'incontro del 28.12.2015 presso il Direttore Generale in merito all'esito della verifica di interesse alla realizzazione di opere a compensazione della mancata cessione delle dotazioni di cui all'art. 16.2.4 delle NTA del RU	originale digitale sottoscritto dai presenti

Ravvisata la necessità di accelerare la conclusione dell'iter procedimentale al fine provvedere alla riqualificazione degli spazi pubblici sopra elencati attraverso la realizzazione delle opere di compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico connesso alla trasformazione;

Preso atto in ordine al presente provvedimento del parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio Pianificazione urbanistica espresso per gli aspetti tecnici ai sensi e per gli effetti dell'art.49 (*Pareri dei responsabili dei servizi*) del D. Lgs. 267/2000, nonché del parere di regolarità contabile reso ai sensi della medesima norma;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico enti locali*);
DPR 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*);
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 (*Codice dell'amministrazione digitale*);
DPCM. 30 marzo 2009 (*Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici*);
LR 10 novembre 2014, n. 65 (*Norme per il governo del territorio*);

D E L I B E R A

1. Di approvare lo *Schema di convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico connesso alla trasformazione di cui alla scheda norma AT 12.15 Lavagnini soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato (Regolamento Urbanistico - parte 5 LE TRASFORMAZIONI)*, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (**allegato A**).

2. Di dare atto che la stipula della convenzione sarà effettuata per il Comune di Firenze a cura della Direzione Urbanistica.

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 45

COMUNE DI FIRENZE

Proposta di Deliberazione

Servizio Pianificazione Urbanistica

Livello Superiore: Direzione Urbanistica

Responsabile: Stefania Fanfani
Data Richiesta: 30/12/2015
Numero Proposta: 2015/00765
Relatore: Lorenzo Perra
Altri Proponenti:

Estensore: Silvia Scarsella
Pareri Istruttori:

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico generato dalla trasformazione di cui alla scheda norma AT 12.15 Lavagnini del Regolamento Urbanistico soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato

N.	Descrizione	Tipo	Annotazioni
1	All. A Schema di convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico generato dalla trasformazione di cui alla scheda norma AT 12.15 Lavagnini soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato (Regolamento Urbanistico - parte 5 LE TRASFORMAZIONI)	Integrante	schema di convenzione con schema esplicativo allegato integrante
2	All. B Verbale dell'incontro del 28.12.2015 presso il Direttore Generale in merito all'esito della verifica di interesse alla realizzazione di opere a compensazione della mancata cessione delle dotazioni di cui all'art. 16.2.4 delle NTA del RU	Integrante	originale digitale sottoscritto dai presenti

All. A

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 45

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIREZIONE URBANISTICA

Schema di Convenzione
INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO CONVENZIONATO

Convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico connesso alla trasformazione del complesso immobiliare di cui alla scheda norma AT 12.15 Lavagnini soggetto ad intervento edilizio diretto convenzionato (Regolamento Urbanistico - parte 5 LE TRASFORMAZIONI)

L'anno duemila ....., addì ..... del mese di ..... (.../.../.....), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor ....., notaio in .....

(opzione)

avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor ..... segretario comunale del Comune di ....., competente ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

si sono costituiti i Signori:

il sig. ..... nato a ..... il .....domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Firenze, codice fiscale 01307110484, nella sua qualità di Direttore della Direzione Urbanistica giusto il disposto dell'art. 58 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune, dall'altra parte

il sig. ..... nato a ..... il ..... residente in ....., in qualità di legale rappresentante della "Società TSH Florence PropCo S.r.l. Unipersonale" con sede in Roma, Piazza dell'Orologio n.7, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Roma numero 08308880480 e R.E.A. n. RM – 1455914

Premesso che

1. il Comune di Firenze è dotato di Regolamento Urbanistico approvato in data 02.04.2015 con deliberazione n.2015/C/00025 del Consiglio Comunale, reso efficace a partire dal 03.06.2015 con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22, revisionato per la consultazione online con presa d'atto del Consiglio Comunale deliberazione n. 2015/C/00054 del 05.10.2015;
2. la Società TSH Florence PropCo S.r.l. Unipersonale (di seguito denominata operatore) è proprietaria ed ha piena disponibilità di un complesso immobiliare posto in Comune di Firenze, in Viale Lavagnini, Viale Strozzi, Via Lorenzo il Magnifico, censito in catasto al Foglio di mappa n.76, particella 78, subalterno 503;

3. il complesso immobiliare è individuato nel Regolamento Urbanistico in un'area di trasformazione disciplinata dalla scheda norma **AT 12.15 Lavagnini** che assoggetta l'attuazione della trasformazione ad intervento edilizio diretto convenzionato;

4. le Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico prevedono all'art. 16.2.4, che: *Gli interventi strategici disciplinati attraverso schede norma che per le loro caratteristiche sono soggetti a intervento edilizio diretto convenzionato devono compensare gli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico esito del mutamento di destinazione d'uso in misura pari al 50% della dotazione costituita dalle superfici minime di cui al DM 1444/1968. Nel caso non fosse possibile reperire l'adeguata dotazione di cui sopra, questa deve essere compensata dalla realizzazione di opere e attrezzature pubbliche, oppure di servizi di manutenzione urbana straordinaria o interventi di riqualificazione e potenziamento delle dotazioni ecologiche disciplinati nella convenzione. La mancata cessione totale o parziale delle dotazioni è trasformata in un corrispettivo economico sulla base della stima fornita dal Comune. Tale corrispettivo deve essere impiegato per la realizzazione delle opere indicate nella schede o in altre opere che l'Amministrazione comunale ritiene più urgenti al momento della redazione della convenzione;*

5. la scheda norma **AT 12.15 Lavagnini** che disciplina l'intervento di trasformazione non individua, fra le specifiche prescrizioni inserite nel paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI, opere da progettare e/o realizzare a compensazione degli impatti generati dall' intervento;

6. l'operatore intende procedere alla realizzazione degli interventi previsti dalla scheda norma **AT 12.15 Lavagnini** e non avendo a disposizione aree da cedere al Comune di Firenze, corrispondenti agli standard dovuti in termini di compensazione degli impatti generati dall'intervento di trasformazione, ha inoltrato al Comune di Firenze, con nota prot. n. GA 272007 del 06.10.2015 e successive integrazioni, una richiesta di stima del valore di dette aree con contestuale richiesta di monetizzazione;

7. il Comune di Firenze con nota prot. GP 27789 del 12.10.2015, ha inoltrato alla Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze la richiesta di stima di cui al punto che precede;

8. la Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze ha comunicato con nota prot. 309617 del 06.11.2015 la stima del valore relativo alla monetizzazione della mancata cessione delle aree a standard, corrispondente a € 528,00/ mq, trasmessa all'operatore con nota prot. GP 314332 del 11.11.2015;

9. l'operatore con nota prot. GA 312239 del 10.11.2015 e successiva integrazione prot. GA 333335 del 27.11.2015 ha inviato alla Direzione Urbanistica gli elaborati grafici con il

calcolo della Superficie Utile Lorda (SUL) ai sensi del DPGR 64/R/2013, inoltrati al Servizio Edilizia Privata con note prot. GP 317820 del 13.11.2015 e prot. GP 338714 del 03.12.2015, che hanno ricevuto positiva verifica da parte del Servizio Edilizia Privata in data 10.12.2015 per una SUL complessiva oggetto di trasformazione di 19.303,33 mq, la quale risulta altresì conforme all'art. 4, comma 5, delle NTA del RU vigente. La verifica positiva è stata trasmessa all'operatore con nota prot. GP 363280 del 24.12.2015;

10. la Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, ricevuta la suddetta stima da parte della Direzione Patrimonio Immobiliare, l'ha inoltrata al direttore dell'Area di coordinamento Sviluppo Urbano, alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità ed alla Direzione Ambiente con nota prot. 317609 del 13.11.2015 e successiva integrazione prot. 327558 del 23.11.2015 con le quali veniva richiesto di esprimersi in merito all'opportunità e all'interesse pubblico ad accettare la monetizzazione del valore delle aree non cedute, verificando altresì l'opportunità e/o l'interesse pubblico e/o l'urgenza di realizzare opere ritenute dalla stessa idonee in termini di compensazione dell'intervento di trasformazione anche con riferimento alla verifica preliminare sulle possibili opere/elementi della rete ecologica da realizzare in alternativa alla corresponsione della compensazione;

11. La Direzione Ambiente con nota prot. 357577 del 21.12.2015 ha comunicato la necessità di utilizzare parte della monetizzazione dovuta per finanziare opere di proprio interesse;

12. La Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità con nota prot. 360735 del 23.12.2015 ha comunicato la necessità di utilizzare parte della monetizzazione dovuta per finanziare/progettare ed eseguire opere di proprio interesse;

13. il Direttore Generale, nella riunione del 28.12.2015 il cui verbale è agli atti della Direzione Urbanistica, ha convenuto insieme ai rappresentanti della Direzione Ambiente, Nuove Infrastrutture e Mobilità e Urbanistica, di apportare alcune modifiche/integrazioni alle proposte di cui ai precedenti punti 11 e 12 prevedendo le seguenti opere di compensazione:

- riqualificazione di piazza della Vittoria per un importo stimato pari a € 500.000,00 rimanendo a carico del Comune la progettazione e l'esecuzione dell'intervento;
- riqualificazione di piazza della Costituzione per un importo stimato pari a € 150.000,00 rimanendo a carico del Comune la progettazione e l'esecuzione dell'intervento;
- realizzazione della pista ciclabile in via Leone X da viale Lavagnini fino al raccordo con via XX Settembre per un importo stimato pari a € 150.000,00 rimanendo a carico del Comune la progettazione e l'esecuzione dell'intervento;

– riqualificazione del sottopasso pedonale di viale Lavagnini per un importo stimato pari a € 150.000,00 rimanendo a carico del Comune la progettazione e l'esecuzione dell'intervento;

– riqualificazione dei marciapiedi e della carreggiata di viale Strozzi (tratto da viale Lavagnini a via del Pratello), di via del Pratello e di via Ridolfi; realizzazione della pista ciclabile lungo viale Strozzi (tratto da viale Lavagnini a via del Pratello) e sistemazioni limitrofe per un importo stimato pari a € 788.000,00 rimanendo a carico del Comune la progettazione e l'esecuzione dell'intervento;

– riqualificazione del marciapiede che delimita l'isolato del complesso oggetto di trasformazione per la parte eccedente il perimetro della scheda norma AT 12.15 e riqualificazione del controviale di viale Lavagnini da viale Strozzi a via Leone X per un importo stimato pari a € 300.433,76 rimanendo a carico dell'operatore la progettazione e la realizzazione dell'intervento. La riqualificazione del marciapiede che delimita il complesso ricompreso nel perimetro della scheda norma AT 12.15 è invece da intendersi a totale carico dell'intervento edilizio privato.

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - Oggetto e validità temporale della convenzione

1. La presente convenzione regola i reciproci rapporti e obbligazioni tra il Comune di Firenze e l'operatore derivanti dalla trasformazione dell'immobile di cui alla scheda norma **AT 12.15 Lavagnini**, oggetto di intervento edilizio diretto convenzionato e soggetto a compensazione degli impatti generati dalla trasformazione ai sensi del Regolamento Urbanistico vigente. A tal fine le premesse sono integralmente richiamate a formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. La presente convenzione ha validità fino alla data di riconsegna delle aree oggetto di intervento ad opere realizzate e collaudate.

ART. 2 - Interventi edilizi privati e contributo concessorio

1. Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi privati previsti dalla scheda norma **AT 12.15 Lavagnini** può essere effettuato dopo la sottoscrizione della presente convenzione e la prestazione del relativo deposito cauzionale (opzione) *della relativa garenzia*, di cui all'art. 11, per la progettazione e realizzazione delle opere di compensazione.

2. All'atto del rilascio del titolo abilitativo afferente gli interventi privati, l'operatore si obbliga a corrispondere al Comune il contributo di cui all'art. 16 del DPR 06.06.2001 n. 380 e agli artt. 184 e 185 della LR 65/2014.

ART. 3 - Calcolo delle dotazioni dovute a titolo di compensazione

1. Ai sensi dell'art.16.2.4 del Regolamento Urbanistico, l'intervento edilizio diretto convenzionato di cui alla scheda norma **AT 12.15 Lavagnini** deve compensare gli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico esito del mutamento di destinazione d'uso in misura pari al 50% della dotazione costituita dalle superfici minime di cui al DM 1444/1968. Interessando l'intervento di trasformazione una SUL pari a 19.303,33 mq, lo stesso comporta il reperimento di 3.860,67 mq di aree a standard da cedere al Comune di Firenze.

ART. 4 - Stima del valore delle dotazioni dovute a titolo di compensazione

1. Non trovandosi l'operatore nella condizione di poter cedere al Comune di Firenze le aree a standard dovute in termini di compensazione della trasformazione edilizia, è stato stimato il presunto valore di dette aree, al fine di monetizzarne la mancata cessione. Il valore stabilito da apposita commissione comunale presso la Direzione Patrimonio Immobiliare è risultato pari a € 528,00/mq, relativo a una dotazione di standard di 3.860,67 mq, per un importo complessivo da corrispondere di € 2.038.433,76.

2. Prima della comunicazione di fine lavori degli interventi edilizi di trasformazione, l'operatore, nel caso in cui la SUL finale oggetto di trasformazione risultasse maggiore di quella assunta nella presente convenzione, al fine del calcolo delle dotazioni dovute a titolo di compensazione e del relativo valore dovrà provvedere alla verifica degli effettivi importi dovuti. La differenza fra questi e quanto già garantito dovrà essere corrisposta con un unico versamento la cui attestazione dovrà essere allegata alla comunicazione di fine lavori.

ART. 5 – Versamento di quota del corrispettivo dovuto a compensazione della trasformazione

1. Contestualmente alla firma della presente convenzione, l'operatore consegna, quale quota parte del corrispettivo dovuto a compensazione, la ricevuta di versamento di € 1.738.000,00, somma di € 500.000,00 finalizzati alla riqualificazione di piazza della Vittoria, di € 150.000,00 finalizzati alla riqualificazione di piazza della Costituzione, di € 150.000,00 finalizzati alla realizzazione della pista ciclabile in via Leone X da viale Lavagnini fino al raccordo con via XX Settembre, di € 150.000,00 finalizzati alla riqualificazione del sottopasso pedonale di viale Lavagnini, di € 788.000,00 finalizzati alla riqualificazione dei marciapiedi e della carreggiata di viale Strozzi (tratto da viale Lavagnini a via del Fratello),

di via del Prateilo e di via Ridolfi; realizzazione della pista ciclabile in viale Strozzi (tratto da viale Lavagnini a via del Pratello) e sistemazioni limitrofe, da allocare in apposito capitolo di bilancio.

2. La suddetta somma è stata versata alla tesoreria comunale c/o CR Firenze in data ..... mediante bonifico bancario a credito c.c. IBAN IT 20X0616002832000000161C01.

Art. 6 - Progettazione e realizzazione delle opere di compensazione

1. L'operatore assume a proprio totale carico la progettazione e la realizzazione delle opere identificate come opere di riqualificazione del contesto urbano circostante, consistenti nella riqualificazione del marciapiede che delimita l'isolato del complesso oggetto di trasformazione per la parte eccedente il perimetro della scheda norma AT 12.15 e riqualificazione del controviale di viale Lavagnini da viale Strozzi a via Leone X per un importo stimato pari a € 300.433,76 che interessano l'area evidenziata nello schema allegato alla presente (allegato .....).

2. Entro 4 mesi dalla sottoscrizione della convenzione l'operatore è tenuto a presentare l'istanza di permesso di costruire corredata del progetto esecutivo di tali opere.

ART. 7 - Progetto esecutivo delle opere di compensazione

1. Il progetto esecutivo delle opere di compensazione deve essere composto dagli elaborati previsti dalla vigente normativa.

2. Per la redazione dell'elenco prezzi e del computo metrico estimativo, l'operatore è tenuto ad utilizzare il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana (con riferimento al periodo di deposito del progetto esecutivo), salvo prezzi non compresi, da trarre da altri prezzari in uso nell'area regionale e concordati con il Comune di Firenze o, in mancanza, fatti oggetto di apposita analisi.

3. Gli elaborati costituenti il progetto esecutivo di cui al comma 1 devono essere forniti al Comune sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile.

4. Il progetto esecutivo è sottoposto ad apposita conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione dei pareri tecnici ed alla successiva valutazione di congruità economica da parte della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità.

5. Le spese tecniche per la redazione del progetto e per l'esecuzione dei lavori possono essere dedotte a scomputo della somma dovuta a titolo di compensazione nella misura massima del 5% del valore delle opere. A tal fine l'affidamento dei relativi incarichi ai professionisti deve avvenire esclusivamente con le modalità previste dagli artt. 90 e ss. del DLgs. 163/2006, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 91 in materia di

procedure di affidamento.

ART. 8 - Norme applicabili per la realizzazione delle opere di compensazione. Nomina del RUP

1. Le opere di compensazione, in quanto rivolte al miglioramento della qualità urbana del contesto circostante, sono soggette alla disciplina del DLgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e sono realizzate a carico dell'operatore privato a scomputo del valore delle somme dovute in termini di compensazione al Comune di Firenze.

2. Il Permesso di Costruire del progetto esecutivo rilasciato dall'Amministrazione comunale costituisce base per l'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori da parte dell'operatore in qualità di stazione appaltante.

3. L'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto con le modalità di cui all'art. 16 DPR 207/2010, è posto a base di gara.

4. L'operatore assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. A tal fine l'operatore si impegna a richiedere il CIG (codice identificativo gara, di cui all'art. 1, commi 65, 67 della L 266/2005), nonché a dare immediata comunicazione al Comune ed alla locale Prefettura della notizia dell'inadempimento del proprio appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 10 del DLgs 163/2006, l'operatore si impegna a comunicare al Comune di Firenze il nominativo del responsabile unico del procedimento (RUP) per la fase di progettazione e realizzazione delle opere suddette.

6. Il Comune di Firenze provvede ad effettuare all' ANAC la comunicazione dei dati relativi all'operatore privato, secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente della medesima Autorità in data 21.07.2010.

ART. 9 - Affidamento dei lavori ed esecuzione delle opere di compensazione

1. Per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 6, complessivamente di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'operatore individua il soggetto esecutore delle opere di compensazione di cui alla presente convenzione mediante l'espletamento di procedure competitive ad evidenza pubblica nei casi e con le modalità di cui all'art. 122 del DLgs 163/2006, ponendo a base di gara il progetto esecutivo di cui all'art.7.

2. All'operatore è fatto divieto di partecipare alla procedura di gara di cui al comma precedente.

3. Il contenuto del contratto d'appalto e del capitolato speciale d'appalto è liberamente determinato dall'operatore, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico

civilistico, compatibilmente con gli obblighi assunti dallo stesso con la presente convenzione.

4. Ad esito delle operazioni di affidamento l'operatore deve inviare alla Direzione Urbanistica apposita comunicazione, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, contenente l'attestazione dell'espletamento della procedura di gara di cui al precedente comma 1 e della relativa data, gli estremi del soggetto aggiudicatario ed il ribasso ottenuto sull'importo dei lavori.

5. Il contratto è stipulato tra l'operatore e l'aggiudicatario, nei termini di cui agli artt. 11 e 12 del DLgs 163/2006. Il Comune resta estraneo ai rapporti tra l'operatore ed il suo affidatario ed è, pertanto, sollevato da ogni responsabilità in ordine ai rapporti tra i suddetti contraenti, nonché in ordine alla regolare conduzione del cantiere e alla regolare esecuzione dei lavori.

6. Il ribasso offerto in sede di gara compete al Comune di Firenze, nei limiti delle somme a compensazione a questo dovute. In tal caso lo stesso, previa autorizzazione del Comune di Firenze, può essere mantenuto nel quadro economico dei lavori ed utilizzato, previa comunicazione e relativa autorizzazione del Comune di Firenze, per finanziare imprevisti o varianti ai lavori in corso. In caso di mancata comunicazione preventiva e/o autorizzazione da parte del Comune di Firenze, l'importo delle prestazioni eseguite per imprevisti o varianti non è ammesso a scomputo.

7. Ogni maggior onere sostenuto per la realizzazione delle opere, ad esclusione di quanto previsto al comma precedente, rimane a carico esclusivo dell'operatore.

8. Le opere saranno eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore e corredate dei pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale.

9. Il Comune di Firenze si impegna a mettere a disposizione dell'operatore a titolo gratuito le aree di proprietà comunale oggetto degli interventi disciplinati dall'art. 5 della presente convenzione, entro 30 giorni decorrenti dall'espletamento della procedura di gara di cui all'art. 9.

10. La manutenzione, la gestione e la conservazione delle aree, ancorché di proprietà comunale, resta a carico del soggetto attuatore fino alla riconsegna delle aree oggetto di intervento ad opere realizzate e collaudate al Comune, senza oneri a carico di quest'ultimo.

ART. 10 - Controlli sull'esecuzione e collaudo

1. L'esecuzione dei lavori affidati in base agli articoli precedenti è di esclusiva responsabilità dell'operatore.

2. Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli sul cantiere, anche senza preavviso, al fine di valutare l'andamento dei lavori ed il rispetto dei termini previsti per la realizzazione delle opere di compensazione.

3. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del DLgs 163/2006, il collaudo delle opere di compensazione è effettuato dall'operatore secondo le regole seguite dalle amministrazioni aggiudicatrici, tramite dipendente di una pubblica amministrazione designato dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune ed incaricato dall'operatore. Nel caso in cui, dalla ricognizione effettuata dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, non risulti disponibile alcun soggetto dipendente da una pubblica amministrazione, l'operatore provvede ad incaricare un soggetto esterno dotato delle necessarie qualifiche e competenze.

4. Le operazioni di collaudo in corso d'opera hanno inizio a seguito della comunicazione di inizio lavori inviata dall'operatore alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune. Le operazioni di collaudo e la trasmissione della relativa documentazione alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità devono concludersi entro i sei mesi successivi alla fine dei lavori.

5. Le spese del collaudo, ivi compreso l'onorario del professionista, rientrano nelle spese tecniche di progetto nei limiti dello stanziamento previsto per tale voce nel quadro economico. I costi ulteriori restano ad esclusivo carico dell'operatore.

6. La riconsegna delle aree oggetto di intervento ad opere realizzate e collaudate al Comune viene perfezionata entro 30 giorni decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo da parte del Comune.

7. A seguito dell'approvazione di cui al precedente comma e della riconsegna delle aree oggetto di intervento al Comune, questo autorizza la restituzione del deposito cauzionale (opzione) *lo svincolo delle garanzia* di cui al successivo art.11.

8. Gli oneri di custodia, gestione e manutenzione delle opere competono all'operatore fino al momento in cui le stesse sono riconsegnate al Comune.

ART. 11 - Garanzie. Inadempimenti

1. Quale deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione delle opere di compensazione di cui all'art. 6, l'operatore consegna al rappresentante del Comune attestato di versamento alla tesoreria comunale c/o CR Firenze in data ..... mediante bonifico bancario a credito c.c. IBAN IT 20X0616002832000000161C01 pari a € 300.433,76

2. Il deposito cauzionale permane fino alla data di riconsegna delle aree oggetto di intervento ad opere realizzate e collaudate.

La restituzione del deposito cauzionale dovrà essere altresì assentita qualora per qualsivoglia motivo, previa rinuncia da parte dell'operatore, la trasformazione prevista dalla scheda norma AT 12.15 Lavagnini non dovesse essere attuata.

3. Ove l'operatore si renda inadempiente agli obblighi qui assunti, il Comune, previa diffida e assegnazione di un termine per provvedere non inferiore a 15 gg., attiva il deposito

cauzionale e, qualora l'importo non sia sufficiente a completare le opere, si riserva ogni azione di rivalsa per il pieno ristoro.

(opzione)

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'operatore con la stipula della presente convenzione, questo consegna al rappresentante del Comune garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari a € 300.433,76 (polizza n. ..... rilasciata da .....).

2. La fidejussione ha durata non inferiore alla durata dei lavori, a far data dalla stipula della presente convenzione, e contiene una clausola di validità protratta fino alla riconsegna delle aree oggetto di intervento al Comune; in ogni caso, la garanzia fidejussoria permane fino all'autorizzazione allo svincolo effettuata dal Comune, ai sensi del precedente art. 10 comma 7, a seguito della verifica dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'operatore con la presente convenzione. Le predette disposizioni devono essere contenute nelle clausole della polizza fidejussoria.

Lo svincolo dovrà essere altresì assentito qualora per qualsivoglia motivo, previa rinuncia da parte dell'operatore, la trasformazione prevista dalla scheda norma AT 12.15 Lavagnini non dovesse essere realizzata.

3. Ove l'operatore si renda inadempiente agli obblighi qui assunti, il Comune, previa diffida e assegnazione di un termine per provvedere non inferiore a 15 gg., aziona la fidejussione prestata e, qualora l'importo non sia sufficiente a completare le opere, si riserva ogni azione di rivalsa per il pieno ristoro.

4. La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

ART. 12 - Responsabilità dell'operatore

1. La responsabilità in ordine alla progettazione ed esecuzione delle opere oggetto della presente convenzione resta a totale carico dell'operatore. La presa d'atto dei progetti e delle metodologie esecutive da parte degli uffici comunali competenti non solleva l'operatore da ogni eventuale responsabilità per fatti che dovessero verificarsi nella fase di realizzazione delle opere.

2. L'operatore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi azione, pretesa, molestia o altro che possa ad esso derivare da terzi in dipendenza degli obblighi assunti con la presente convenzione, o comunque in diretta dipendenza della convenzione stessa.

3. Tutte le obbligazioni qui assunte dall'operatore, si intendono assunte anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Comunque nei confronti del Comune l'operatore resta solidalmente obbligato con il proprio avente causa fin tanto che quest'ultimo non fornisca le medesime garanzie. Di tali circostanze l'operatore deve informare l'avente causa al momento del passaggio di proprietà del bene.

4. In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione il Comune, oltre ai provvedimenti di cui al precedente art.11, comma 3, potrà procedere alla risoluzione della stessa, con contestuale richiesta dei danni causati al Comune.

5. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali il Comune deve essere rilevato completamente indenne, sia dall'operatore che dai suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo con obbligo di riparare e risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dall'esecuzione delle opere di cui alla presente convenzione.

ART. 13 - Clausole finali

1. Le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'operatore.

2. L'operatore si impegna a trasmettere, entro e non oltre 30 giorni dalla data della sottoscrizione, copia del presente atto al Comune di Firenze, Direzione Urbanistica, Servizio Pianificazione urbanistica.

3. Qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è devoluta alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze.

inserendo all'elenco dei soggetti considerati svantaggiati la dicitura **"persone che hanno scontato una condanna penale entro 24 mesi dal termine della condanna stessa"**. Si ritiene, infatti, che un arco temporale di due anni dovrebbe consentire alla persona che ha terminato la pena di stabilizzare la sua situazione e al datore di lavoro di valutare appieno la convenienza di avvalersi dell'operato del lavoratore.
La Regione Toscana ha fatto un'operazione simile per un'altra categorie di persone svantaggiate, inserendo i richiedenti asilo politico tra coloro che possono beneficiare dei tirocini Giovanisi. Per inciso, sarebbe importante anche che la stessa Regione Toscana (così come le altre Regioni italiane) modificasse la propria normativa inserendo gli ex detenuti tra i beneficiari delle iniziative di formazione professionale e di inserimento lavorativo.

Elementi di novità

La giustificazione a questa modifica non sta solo nel fatto che gli ex detenuti sono di fatto soggetti deboli, ma anche perché le attività lavorative che si trovano durante l'esecuzione penale non sono quasi mai di lunga prospettiva, per cui anche il detenuto che ha trascorso l'ultima parte della pena a lavorare "fuori" (affidamento, semilibertà o art. 21 O.P.), vive il momento del fine pena come l'inizio di un periodo completamente nuovo (e spesso privo di lavoro), per cui va sostenuto, anche attraverso modifiche normative, nella ricerca attiva di una occupazione. Occorre anche sottolineare che le limitazioni della libertà previste anche nelle misure alternative alla detenzione, limitano molto la possibilità di movimento del detenuto per una ricerca di lavoro alternativo a quello, spesso provvisorio, che gli ha consentito la concessione della misura.

Incidenza/effetti/risultati a breve termine

Considerato che dalle statistiche Istat l'incidenza delle persone detenute o ex detenute nell'ambito delle persone svantaggiate che lavorano all'interno delle cooperative è piuttosto bassa (8,7% per quanto riguarda quelle di tipo B, 5.1% per quelle ad oggetto misto), la modifica normativa dovrebbe comportare, da un lato, l'incremento di tali percentuali con un effettivo beneficio per l'ampliamento delle opportunità lavorative di reinserimento post-penitenziario e, dall'altro lato, tuttavia, considerati i numeri non elevati di tale quota di persone a fine pena, il non snaturamento della composizione interna delle cooperative sociali.

ALLEGATO N. 10
ARGOMENTO N. 16

La salute nelle carceri toscane

Il presente documento contiene alcuni paragrafi estratti dalla relazione annuale del Garante per i diritti dei detenuti, in fase di presentazione al Consiglio regionale (che si invia per intero in copia cartacea), riguardanti specificamente la materia sanitaria nelle carceri toscane. A questi si aggiunge una parte finale riguardante la proposta di istituzione di una nuova figura di operatore penitenziario: volta a facilitare le relazioni intramurarie e l'accesso ai servizi.

Gli eventi critici [relazione garante p. 22]

Rispetto agli eventi critici, nel corso del 2014, nelle carceri italiane sono stati registrati 44 suicidi, a fronte di 132 morti. Si tratta di un dato molto lontano dai 72 suicidi toccati nel 2009, ma egualmente inaccettabile e terribile. Nei primi sei mesi del 2015 i suicidi ammontavano a 21. Per quanto concerne gli istituti toscani nel corso dell'anno 2014 sono stati registrati: 5 suicidi (1 presso la C.C. di Pisa, 1 presso la C.C. di Lucca; 3 presso il N.C.P. di Firenze Sollicciano); 1.047 atti di autolesionismo, con punte elevate presso Firenze Sollicciano (438), Prato (165), Pisa (143); 112 tentati suicidi (37 presso Firenze Sollicciano; 16 presso Livorno; 15 presso Prato; 11 presso Lucca; 8 presso Pisa). Nel 2015 sono state registrate finora 7 morti in carcere, di cui 2 per malattia, una per overdose, due suicidi, due per cause da accertare). Di questi episodi 6 sono avvenuti a Firenze-Sollicciano e uno (morte per malattia) a Massa Carrara).

Tali eventi è opportuno siano collocati nel contesto di grande sofferenza determinato dalla detenzione, sofferenza che incide direttamente e indirettamente sulle condizioni di salute. Tra le diverse problematiche si possono ricordare quelle del diritto all'affettività (intesa sia in senso familiare che in senso sessuale) e quella del diritto al lavoro (sia come mancanza di attività lavorative interne che diano ai detenuti un po' di soldi per provvedere ai bisogni di base, sia come mancanza di prospettive per il reinserimento all'esterno.

Appare utile sottolineare poi che nell'ultima tornata elettorale del 31 maggio 2015, i detenuti aventi diritto al voto presenti presso le 18 strutture carcerarie della Toscana risultavano in tutto 132. Tra questi i votanti effettivi sono stati 62. Secondo l'Amministrazione penitenziaria, il dato degli aventi diritto risulta basso perché l'incidenza della misura interdittiva è elevata e, in taluni istituti, come ad esempio le Case di reclusione di Porto Azzurro e San Gimignano, o la Casa circondariale di Prato, risulta residuale la presenza di detenuti toscani.

3.2. *La salute in carcere*

Il diritto alla salute è un diritto fondamentale delle persone libere e detenute. Troppo spesso il sistema carcerario italiano appare impreparato nel garantirlo pienamente a causa di una inconciliabilità di fondo tra la strutturazione degli istituti penitenziari e le esigenze dei sempre più numerosi detenuti. Lo stato delle carceri italiane, unito al sovraffollamento, sembra essere una delle primarie cause responsabili dei cosiddetti eventi critici (atti di autolesionismo, scioperi della fame, tentati suicidi, suicidi) della popolazione carceraria. Non dobbiamo tuttavia trascurare, tra le cause delle condotte auto aggressive, molti altri fattori eziologici correlati, come lo stile di vita, i pregressi problemi psicologici, la scarsa scolarizzazione, le limitate risorse relazionali, familiari, economiche e sociali, la provenienza nazionale, l'entità della pena e del reato. Ci troviamo certamente di fronte ad un quadro complesso che necessita di un altrettanto complesso e articolato intervento. Lo stato di salute dei detenuti è una delle questioni sostanziali dell'attività del Garante. Salute fisica e soprattutto psicologica. Da quanto riportato da dati recenti infatti, resta sempre molto alta la percentuale delle persone detenute affette da disturbi psichici e problemi legati alla dipendenza da alcool e sostanze. Il precario equilibrio psicologico di alcuni, può inoltre determinare un aumento in altri dello stress e determinare una peggiore qualità di vita in carcere. I tentati suicidi avvenuti negli istituti

penitenziari della Toscana nel corso del 2014 sono stati 112, mentre i suicidi sono stati 5 e gli atti di autolesionismo sono ammontati complessivamente a 1.047.

L'Agenzia Regionale di Sanità ha recentemente pubblicato i risultati di un lavoro di ricerca su 57 istituti penitenziari nazionali per un totale di 16.000 detenuti da cui emerge che il 57% dei detenuti è dipendente da sostanze, cui fanno seguito i disturbi nevrotici (ansia e depressione) e di adattamento, quindi una netta prevalenza di disturbi mentali rispetto ad altra condizione morbosa. Il 52,7% del campione assume farmaci. Anche nella popolazione minorile la situazione non cambia, la maggior parte è affetta da disturbi psichiatrici. L'attenzione rivolta allora alla sanità in carcere, oltre ad avere valore di tutela e di valutazione dello status quo, ha certamente lo scopo di modificare ciò che non funziona e prevenire tutte quelle situazioni che possono peggiorare la salute dei detenuti o che siano inefficaci nella loro cura e tutela.

Come già detto, una delle maggiori criticità concernenti lo stato di salute dei detenuti in carcere è certamente la prevenzione degli atti auto lesivi, dallo sciopero della fame al tentato suicidio, per tale ragione in alcuni istituti penitenziari, come ad esempio a Pistoia e Sollicciano, è stato avviato un Protocollo per l'analisi e il contrasto del rischio suicidi. Al primo ingresso in carcere i detenuti vengono immediatamente valutati dal personale competente e di conseguenza, se segnalati, presi in carico da un'equipe multidisciplinare per un trattamento specifico. Prevenire attraverso una massiccia attivazione dei presidi sanitari è certamente fondamentale.

È necessario sottolineare che tutte le regioni sono tenute ad attivare un protocollo per evitare e prevenire condotte auto lesive in carcere, fermo restando che nella maggior parte dei casi questi atti sono delle estreme richieste di aiuto e di attenzione, sono fondamentali quindi percorsi di prevenzione e assistenza.

Tra gli aspetti da considerare attentamente vi è poi la qualità dei presidi sanitari interni alle carceri sia dal punto di vista delle attrezzature e degli spazi disponibili, che dell'attività del personale, sottoposto ad un'alta pressione quotidiana ed apparso, durante talune visite presso gli istituti, in difficoltà. Dare ai detenuti l'idea che i presidi siano accessibili, accoglienti ed efficaci, sia dal punto di vista strutturale che umano è fondamentale. Spesso i detenuti lamentano di non essere stati presi in carico dai servizi territoriali, ad esempio dai Ser.T o che non riescono ad effettuare sufficienti colloqui con gli psichiatri, tale aspetto costituisce certamente area di intervento urgente. Parlando sempre di prevenzione un altro aspetto fondamentale è quello dell'informazione costante che i detenuti dovrebbero ricevere riguardo le malattie sessualmente trasmissibili ed i rischi di overdose una volta usciti dal carcere. La persona in esecuzione penale deve imparare ad evitare i rischi divenendo soggetto attivo nella tutela della propria sicurezza.

Quando parliamo di salute in carcere ovviamente non ci riferiamo solamente al diritto di essere curati ma anche al diritto di vivere in condizioni igienico-sanitarie dignitose, di potersi sfamare in maniera adeguata, di avere dei luoghi ben strutturati per le visite familiari, e svolgere delle attività che diano la possibilità al detenuto di lenire la pena della propria condizione e magari di favorire la propria crescita personale, seppur in maniera minimale, evitando di uscire dal carcere in condizioni di salute fisica e psicologica peggiori rispetto all'ingresso.

Per quanto riguarda il lavoro del Garante certamente gli obiettivi sono chiari. Anche grazie al nuovo strumento di rilevazione sulle condizioni dei detenuti, costruito sulla base delle indicazioni della Commissione *Palma* e del trattato della Commissione di Bioetica, è premura del Garante monitorare da vicino e costantemente tutti gli aspetti che afferiscono alla salute e alla qualità della vita del detenuto in carcere per evitare che nessuno dei diritti fondamentali venga violato. È altresì obiettivo del Garante fare una riflessione operativa sullo stato dell'applicazione della riforma sanitaria nei diversi istituti, dalle visite effettuate emerge che medici e infermieri sono presenti in modo diverso, ad esempio la notte non in tutti gli istituti è garantita la presenza o che il rapporto tra il Ser.T. ed il Servizio sanitario non è del tutto lineare. Inoltre, in previsione anche della riduzione delle Asl, occorrerà riflettere su cosa avverrà in seguito a questa riorganizzazione, attuando una rilevazione sistematica sulla salute in tutti gli istituti penitenziari Toscani allo scopo di avviare l'utilizzo di protocolli comuni e finalmente sostituire la cartella clinica cartacea con

quella informatizzata in modo da snellire la burocrazia e garantire un trattamento del paziente detenuto più efficace e veloce. Inoltre rafforzare i progetti che garantiscano la continuità terapeutica all'uscita dal carcere; garantire le cure odontoiatriche e le protesi; favorire l'apertura di sportelli salute coinvolgendo i detenuti con funzioni di pari per l'informazione sui servizi e sull'educazione all'uso dei farmaci e sull'opportunità dei test; predisporre una politica per la riduzione del danno per i tossicodipendenti assicurando un trattamento metadonico a mantenimento per evitare il rischio di overdose all'uscita dal carcere; prevedere il diritto del detenuto a essere seguito dal medico di fiducia, esperienza già attivata peraltro a Massa.

Uno dei compiti del Garante durante le visite non è solo quello di valutare le criticità ma anche di evidenziare ciò che funziona e cercare di estenderlo agli altri istituti penitenziari laddove possibile. A Massa, ad esempio, l'Azienda sanitaria ha istituito il medico di base scelto dai detenuti tra quelli presenti per garantire continuità e questo sta dando per ora buoni risultati dobbiamo quindi valutare se replicarlo ed estenderlo. Ad esempio in seguito alla visita alla Gorgona è emerso che su 68 detenuti nessuno assume psicofarmaci, e possiamo pensare di correlare questo risultato positivo con il fatto che tutti i detenuti lavorino e rimangano a contatto con animali ed in un contesto naturale. Ovviamente questo tipo di attività non è compatibile con tutti gli istituti ma è evidente che tenere i reclusi occupati e stimolati attraverso un'attività lavorativa è indispensabile non solo al fine di migliorare la loro condizione durante la pena ma anche di favorire un cambiamento ed una evoluzione affinché il carcere non sia solo un'esperienza punitiva ma un'opportunità di crescita per persone particolarmente emarginate. Detto questo gli obiettivi espressi nella precedente relazione restano delle priorità in molti casi irrisolte come la cartella informatizzata, l'apertura di sportelli salute, affrontare il disagio psicologico e la rilevazione e l'intervento.

3.3. I Trattamenti Sanitari Obbligatori

Il **Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è una procedura sanitaria prevista per legge attraverso la quale** una persona può essere sottoposta a cure mediche contro la sua volontà (Legge 23 dicembre 1978, n.833, art. 34).

La legge stabilisce che può essere attuato a due condizioni: la persona necessita di cure (secondo i sanitari che l'hanno visitata) e le rifiuta. In generale il TSO viene messo in atto quando una persona appare pericolosa per sé o per gli altri, se minaccia il suicidio, minaccia di ledere cose e persone, rifiuta di comunicare con conseguente isolamento, rifiuta la terapia, rifiuta di nutrirsi.

Il TSO viene disposto con provvedimento del Sindaco. Il Sindaco ha poi l'obbligo di inviare l'Ordinanza di TSO al Giudice Tutelare (entro le 48 ore successive al ricovero) per la convalida (Legge 180, art. 3, co. 2). Qualora manchi la convalida il TSO decade automaticamente. Il Giudice Tutelare può però anche non convalidare il provvedimento annullandolo. Il TSO ha per legge durata di minimo 7 giorni. Di fatto il TSO è una limitazione e privazione, seppur temporanea, della libertà personale. In molte circostanze si sono verificate gravi violazioni dei diritti delle persone sottoposte a tale trattamento, per tale ragione è interesse del Garante, occuparsi di tale fenomeno approfonditamente, sulla base di quanto previsto anche dalla legge regionale istitutiva di questa figura. Già Alessandro Margara, durante la sua esperienza di Garante regionale, aveva dato inizio a questo lavoro, trattando alcuni casi e, in modo particolare, applicandosi ad uno di essi. È intenzione del Garante – in collaborazione con l'ARS, che fornirà dati aggiornati – approfondire l'argomento per avere una fotografia chiara del fenomeno e delle sue criticità e poter intervenire nella salvaguardia e nella tutela degli individui sottoposti al trattamento. Un primo passo importante sarà quello di dare informazioni circa i diritti di quanti vengono sottoposti a TSO, compresa la possibilità, in caso di qualsiasi violazione alla persona, fisica o psicologica, di rivolgersi al Garante per essere tutelati.

Sulla base dei dati dell'Agenzia Regionale di Sanità, in Toscana, negli ultimi quattro anni, tra residenti e non residenti, sono stati disposti 2.097 TSO per una media di più di 500 trattamenti l'anno in tutta la regione, con una maggioranza di utenti uomini ed un picco maggiore nella fascia di età 41-50.

Per quanto riguarda le ragioni del ricovero le cause principali sono da rintracciare in: disturbi psichici, suddivisi in psicosi non organiche, psicosi affettive e psicosi schizofreniche, disturbi paranoidi e disturbi di personalità. Si tratta di dati molto interessanti e complessi che saranno certamente oggetto di ulteriore approfondimento, anche attraverso ricerche specifiche.

3.4. *La detenzione dei* sex offenders *in Toscana*

E' particolarmente utile introdurre, seppur brevemente, la complessa situazione riscontrata presso la Casa circondariale di Prato, dove è presente una sezione detentiva per "sex offenders", destinata ad accogliere mediamente 75 detenuti per reati sessuali ai danni di donne e, in larghissima proporzione, di minori. A fronte di questa sezione detentiva, ne esiste una seconda, analoga, anche se maggiormente centrata su reati gravi contro la persona, collocata presso l'istituto di Firenze Sollicciano, per la quale, almeno in parte, valgono le medesime considerazioni.

Ma partiamo dalla sezione detentiva per "sex offenders" di Prato.Questa sezione deve essere contestualizzata in una realtà penitenziaria, quale quella di Prato, di grandi proporzioni e piuttosto articolata dal punto di vista dei circuiti detentivi presenti: questa Casa circondariale è arrivata ad accogliere, nei periodi di maggior presenza, fino a 700 detenuti (oggi intorno ai 600), collocandosi, per grandezza, subito dietro il più grande istituto penitenziario regionale di Firenze Sollicciano. Inoltre, nella struttura sono presenti circuiti detentivi diversi, quali: la media sicurezza, l'alta sicurezza, il reparto per collaboratori di giustizia e le sezioni detentive per sex offenders e per studenti universitari. La particolare complessità del contesto penitenziario di riferimento certamente non gioca a favore della conduzione di una sezione detentiva di così ampia specificità, necessitante di grande attenzione sia dal punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista trattamentale.

Detto questo, risulta utile evidenziare che negli ultimi dieci-dodici anni, sono state avviate dalla Direzione di Prato, in collaborazione con vari altri soggetti, alcune progettazioni per la presa in carico della popolazione detenuta per reati a sfondo sessuale e, in particolare, per i condannati per reati su minori, basti ricordare il Progetto dei primi anni duemila (2002 e segg.), intitolato *in.Tra.For.Wolf*, o le esperienze successive coordinate o supervisionate anche da esperti nelle psicopatologie della sfera sessuale afferenti all'Università. Queste progettazioni sono state possibili grazie ad interventi finanziari del Ministero della giustizia, dell'Ente locale e della Regione, del Cesvot e dell'Associazione Volontariato Penitenziario Onlus di Firenze, quest'ultima impegnata sin dalle origini nel sostenere percorsi ed attivare esperti in accordo con l'Amministrazione penitenziaria. Negli ultimi anni (a partire almeno dal 2008-2009) – in concomitanza anche con la progressiva riduzione delle risorse disponibili – la Direzione di Prato ha cercato di mantenere attivo uno staff di esperti che potesse assicurare l'osservazione della personalità ed avviare percorsi terapeutici e di sostegno ai detenuti presenti. Dette iniziative sono state coperte con risorse interne dell'Amministrazione (attivazione di personale interno per l'osservazione, tra cui, oltre agli educatori, agli psicologi ed agli assistenti sociali, un criminologo dedicato) e dall'Associazione Volontariato Penitenziario che, mediante risorse messe a disposizione dal Comune, ha potuto assicurare la presenza di esperti (ad es. pedagogista, insegnanti, esperti in autobiografia) che coadiuvassero l'osservazione e l'attivazione di percorsi di tipo formativo a sostegno della popolazione detenuta (percorsi per il consolidamento di abilità sociali, percorsi didattici, percorsi di autobiografia e culturali ecc.). Interventi di tipo terapeutico, volti a realizzare percorsi specifici di riabilitazione, di fatto, sono stati tentati fino al 2010 circa, dopodiché non vi sono state le risorse necessarie per sostenerli (fino ad

allora erano stati sviluppati alcuni percorsi finalizzati di tipo psicologico). A partire dall'A.S. 2012-2013, per i detenuti di questa sezione sono stati attivati i circuiti scolastici (alfabetizzazione, scuola media e ragioneria) che, certamente, hanno qualificato molto l'offerta disponibile, attraendo un numero importante di detenuti.

Il reinserimento di persone con reati di questo tipo, di grande allarme sociale, apre la necessità di rafforzare il quadro degli interventi e degli esperti, in modo da attivare specifici percorsi di riabilitazione ed incrementare le attività di osservazione e trattamentali interne (peraltro, come appena detto, in parte già sperimentata), concorrendo così a ridurre il rischio, purtroppo elevato, di possibili recidive.

In questo scenario, dunque, appare utile che la sanità regionale destini particolare attenzione a questo tema, affinché il quadro degli interventi per queste persone venga opportunamente ridefinito, creando le condizioni per un'osservazione più efficace e per percorsi di cura e di sostegno appropriati. Appare quindi utile recuperare le esperienze sin qui condotte con successo, integrandole all'interno di un nuovo e più articolato progetto entro il quale collocare anche nuovi, e più specifici, percorsi di riabilitazione.

Si tenga presente, inoltre, che la sezione detentiva di Prato accoglie soltanto una parte, per quanto ampia, della popolazione detenuta per reati a sfondo sessuale presenti nelle strutture penitenziarie della Toscana: Firenze Sollicciano, come già anticipato, accoglie infatti una sezione analoga e, presenze isolate sono registrabili anche in altri istituti. Si tratta quindi di circa 130-140 persone che in regione necessitano di supporto ed a cui va assicurata anche una costanza di intervento: i loro reati, come noto, li espongono al rischio di violenze da parte di altri detenuti e, pertanto, debbono vivere in sezioni detentive totalmente separate dalle altre, in un sostanziale regime di isolamento.

A partire da queste considerazioni, il Garante intenzionato a cooperare con la sanità regionale per promuovere l'elaborazione di uno specifico progetto sui *sex offenders* detenuti in Toscana che, al pari di altre esperienze progettuali sperimentate in Italia – prima tra tutte quella realizzata al carcere di Milano *Bollate*, coordinata dal Prof. Giulini – possa realizzare percorsi di riabilitazione e di reinserimento sociale di qualità, valorizzando anzitutto il periodo detentivo che, altrimenti, rischia di aggravare il problema più che contribuire a risolverlo.

La questione relativa ai sex offenders deve essere considerata anche come una questione di tipo sanitario oltre che "penal-penitenziario", soprattutto per le esigenze di assistenza, cura e riabilitazione che queste persone manifestano quotidianamente.

L'idea di procedere verso una nuova progettazione che sappia integrare i soggetti istituzionali referenti e le varie professionalità che in questi anni si sono avvicendate (Amministrazione penitenziaria, Università, Sanità, Associazione Volontariato Penitenziario di Firenze, Scuola, ecc.), può rappresentare una proposta concreta e di senso che, partendo dall'esperienza maturata sino ad oggi presso la struttura e tentando di conciliare gli aspetti più squisitamente penitenziari (osservazione, valutazione, attività trattamentali), con gli aspetti sanitari, possa aprire una prospettiva di lavoro nuova circa la presa in carico dei detenuti per reati sessuali e la possibilità di concorrere ad attenuare il rischio di recidiva.

La figura dell'animatore di comunità in carcere

Lunedì 29 Giugno 2015 presso l'ufficio del Garante per i diritti dei detenuti si è tenuto un incontro relativo ad individuare una nuova figura professionale: "animatore di comunità in sezioni aperte".

Il presente verbale è il riassunto per sommi capi del dibattito svoltosi e redatto per utilità dei presenti

Presenti esterni:

Prof. M. Palma, Consigliere del Ministro Andrea Orlando;

Dott.ssa M. G. Gianpiccolo, Direttrice C.C. Firenze Sollicciano e C.R. Volterra;

Dott.ssa S. Rollino, Direttrice U.E.P.E. del P.R.A.P.;

Dott. L. Ghidotti, rapp.te di ANCI Toscana;

Dott. E. Cruccolini, Garante dei Diritti dei Detenuti del Com. di Firenze;

Dott. Michele Minicucci, rapp.te Ass.to politiche socio-sanitarie del Com. di Firenze.

Presenti interni:

Dott. F. Corleone, Garante dei Diritti dei Detenuti;

Dott.ssa M.P. Perrino, Settore assistenza Garanti;

F. Pratesi ed A. Capecchi, Ufficio del Garante dei detenuti.

Da dopo la condanna della Corte di Giustizia EU (sentenza c.d. Torreggiani /Ottobre 2013 mancato rispetto dei diritti costituzionali negli istituti di detenzione anche e soprattutto in relazione all'enorme popolazione di reclusi a quella data) vi è stata una significativa diminuzione ad oggi (intorno al 22%) di presenze di detenuti nelle carceri. Al calo del dato quantitativo non è però corrisposto anche un benché minimo calo degli episodi di malessere, dinamiche conflittuali e suicidi: i detenuti continuano a patire enormi disagi ed a cadere nella depressione che li spinge al suicidio. In sintesi il sovrappopolamento da solo non spiega il malessere legato alla permanenza di detenzione.

E' necessario contrastare le molte criticità emerse favorendo:

- i programmi di uscita dei "tossicodipendenti" dai carceri;
- la presenza in carcere di animatori di comunità parallelamente all'apertura delle celle per studio, lavoro, intrattenimento etc....;
- il rilancio delle direzioni sulla base dell'evidenza dei dati raccolti negli ultimi 18 mesi.

Sulla base dei dati analizzati è emerso che:

- le visite all'aria aperta possono svolgersi solo in 96 istituti ;
- l'adozione ed il rispetto dell'applicazione delle 8 ore di apertura delle celle, ha evidenziato che laddove la misura viene regolarmente applicata, è diminuita la conflittualità tra i soggetti, se non persino ridotta al minimo prevedibile.

Per contrastare il dato negativo del disagio interno agli istituti si è ipotizzato di agire su due fronti:

a) studiare il decreto di riordino del ministero che preveda l'istituzione di un nuovo dipartimento per il rapporto con il territorio (.... *Pre-release/post-release* ed appunto in tale ottica d'intervento la ridefinizione della figura dell'educatore-ponte è centrale);
b) valutare i riflessi dell'esame del Parlamento: che ha la "*ratio legis*" di rinnovare l'ordinamento penitenziario ridefinendolo in 9 punti cardine.

Conseguenza positiva in riferimento al punto a) è che il territorio eleverebbe il suo ruolo alla titolarietà dell'azione progettuale. In questa prospettiva può trovare soddisfazione l'esigenza di creare una rete di coordinamento interna tra il settore sanitario e gli altri soggetti che operano all'interno del carcere. Tutte le figure facenti parti a diverso titolo di tale rete dovrebbero essere adeguatamente formate, per farsi carico dell'aumento delle criticità. Inoltre il territorio dovrebbe essere protagonista anche nell'ambito del reinserimento lavorativo, attuando le leggi da tempo in vigore, come la Legge 381/1991 sulle cooperative sociali.

L'iniziativa sugli Stati Generali (contributi di tutti i soggetti coinvolti che confluirà nell'iniziativa dei 18 tavoli su piattaforme informatiche) è fondamentale per riempire di contenuti la discussione sulla legge delega che avrà luogo in Parlamento. La legge delega deve conseguire l'obiettivo di innovare e riformare l'attuale ordinamento penitenziario e l'esecuzione penale che risalgono al disegno del legislatore di quarant'anni fa: migliorare la qualità delle detenzione (si deve ancora effettuare l'eliminazione totale di finestre schermate e banconi di colloquio etc., si ricorda che i colloqui "via skype" sono possibili solo in 96 istituti).

La questione specifica dell'individuazione della nuova figura professionale citata in apertura va pensata all'interno della nuova architettura del futuro O.P.

I protocolli sottoscritti tra Amm.ne Penitenziaria e Regioni sono risultati sostanzialmente ininfluenti al miglioramento del clima interno. Il ministero vorrebbe studiare una scheda da compilare al fine di far affiorare il maggior numero di criticità avvistabili. Inoltre, è indispensabile passare da una pluralità d'interventi (miriade d'iniziative, talune anche impropriamente finanziate dalla "Cassa delle Ammende") per prendere in considerazione solo progetti organizzati in modo reticolare.

Altro problema da risolvere è il riuscire a collocare all'interno dell'attuale ordinamento la nuova figura professionale. Rispetto alle ipotesi espresse di un'ibridazione con le figure già esistenti (educatore ... funzionario pedagogico giuridico/educatore ponte/agente di custodia) e l'attribuzione di compiti innovativi e specifici che rendano possibile la conoscenza delle "persone recluse" in un rapporto di libera relazione. Tale soggetto non deve esprimere giudizi né deve subirli: solo ricavare la temperatura dell'ambiente di relazione tra i diversi soggetti coinvolti ed agire naturalmente di conseguenza. Si tratta per certo di una sperimentazione con alti contenuti di originalità al fine di individuare e definire il tipo di operatore da formare.

I tirocinanti universitari del progetto intessuto con il PRAP, effettuata l' esperienza con i carcerati, rilevarono l'esigenza di studiare una nuova figura professionale: la loro rilevazione-indicazione, da allora, è rimasta ferma, solo scritta sulle carte. Invece **la definizione delle caratteristiche di tale figura professionale è proprio il terreno di gioco su cui dovrebbe essere veicolata l'innovazione che si cerca di portare all'interno degli istituti.**

Richiesta a Dott.ssa Gianpiccolo e Dott.ssa Rollino di scrivere una cartella sulla definizione dei compiti da individuare.

Ulteriore richiesta di individuare un certo numero di carceri dove effettuare la sperimentazione (30-50?).

Proposta: creare un corso di formazione professionale (per quanto riguarda questa nuova figura professionale, potrebbe essere un operatore di scienze dell'educazione sociale, come suggerito dall'Università) per coloro che tra gli agenti di polizia penitenziaria mostrino l'interesse rilevante ad un "*upgrading*" qualitativo e ad un cambio di ruolo professionale, in tal caso quasi diametralmente opposto.Il DAP potrebbe garantire i corsi di formazione e selezionare gli agenti interessati in modo da capire chi tra gli eventuali interessati possa avere caratteristiche intrinseche tali da aderire al maggior numero di requisiti dell' "identikit" della nuova figura professionale. Sarebbe inoltre importante avviare velocemente una sperimentazione trovando le risorse adeguate.

Ulteriore proposta: nell'ambito della sperimentazione dell'O.P., se possibile, ipotizzare anche la creazione di una sezione "*dimittendi*" con obiettivo analogo (già esistono in Spagna carceri senza la presenza di agenti di polizia penitenziaria).

ALLEGATO N. 10
ARGOMENTO N. 46

COMMISSIONE MINISTERIALE PER LE QUESTIONI PENITENZIARIE

2511.2013

RELAZIONE AL MINISTRO DI GIUSTIZIA

SUGLI INTERVENTI IN ATTO E GLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE A BREVE E MEDIO TERMINE

0. PREMESSE

Nonostante alcuni esiti incoraggianti dei primi provvedimenti adottati nei mesi scorsi e gli sforzi compiuti dall'Amministrazione, la criticità della situazione della detenzione in Italia rimane grave e tale da richiedere un forte impulso all'azione avviata sia per ridurre il sovraffollamento carcerario, sia per migliorare le condizioni di lavoro di chi opera in tale sistema, sia infine per superare definitivamente un modello di detenzione sostanzialmente caratterizzato da passività e segregazione, peraltro in condizioni di insostenibile affollamento, verso l'adozione di un modello in linea con le migliori prassi in ambito europeo.

Come è noto la criticità del nostro sistema ha raggiunto in anni recenti un grado di assoluta inaccettabilità – denunciata al più alto livello delle istituzioni del Paese – sia sotto l'aspetto numerico delle presenze in relazione alla capienza degli istituti, sia sotto quello della complessiva fisionomia del sistema nei suoi aspetti trattamentali, gestionali e di efficace utilizzo delle risorse. Una fisionomia che soprattutto non è corrispondente, salvo che in alcune pregevoli situazioni, né alla finalità costituzionalmente assegnata alla pena (art. 27, comma 3, Cost.) né all'assoluta tutela della dignità personale di ogni persona, quantunque detenuta, più volte affermata nel nostro testo costituzionale (artt. 2, 3, 13 Cost.), né infine al divieto assoluto di trattamenti o pene inumane o degradanti di cui alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, art. 3) e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 4).

Alla luce di questa situazione, mentre da un lato veniva approvato un primo provvedimento (decreto legge 1 luglio 2013 n. 78, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 94) in grado di inviare un segnale di inversione di tendenza, dall'altro questa Commissione ha messo a punto una serie di interventi volti a ridare, in scadenze definite, condizioni detentive più accettabili anche nella persistente situazione di affollamento degli istituti. Questi interventi sono stati elencati nel primo documento consegnato a Ministro della Giustizia il 7 agosto 2013, di cui il presente documento costituisce il consolidato aggiornamento. I successivi paragrafi danno quindi informazione di quanto si è fin qui realizzato e delle successive scadenze per il raggiungimento degli obiettivi allora evidenziati; essi indicano altresì gli altri obiettivi allora meramente indicati in linee generali.

Una prima ricognizione della situazione numerica attuale evidenzia che ad oggi (25 novembre 2013) numero di detenuti è 64253 (in riduzione rispetto a rilevazioni recenti e soprattutto rispetto al dato massimo registrato nel 2010, che aveva visto la presenza di 69000 detenuti). Tale riduzione, lenta ma apparentemente progressiva, è frutto dei provvedimenti, limitati ma comunque importanti, adottati nei mesi recenti (in particolare, la legge 17 febbraio 2012 n. 9 e la citata legge 9 agosto 2013 n. 94).

Tuttavia la situazione rimane insostenibile sotto più aspetti. Proprio tale insostenibilità è stata oggetto del recente (8 ottobre 2013) messaggio al Parlamento del Presidente della Repubblica – il primo del suo mandato – che ha richiamato alla responsabilità rispetto alla tutela di quei diritti fondamentali che attengono a ogni persona, indipendentemente dal suo stato di libertà o di detenzione, e che costituiscono la base del vivere civile di una comunità oltre che il nucleo della nostra Costituzione repubblicana. Il Presidente ha altresì ricordato gli impegni solenni assunti dal Paese in trattati internazionali, quali la Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la recente condanna

comminata all'Italia dalla Corte di Strasburgo proprio per la situazione degli Istituti di detenzione (caso Torreggiani c. Italia, 8 gennaio 2013, divenuta definitiva il 27 maggio 2013). Si tratta di una condanna strutturale (che il Regolamento della Corte definisce come "sentenza pilota") che impone d'intervenire con un sistema di rimedi preventivi e compensativi che sanino la situazione, secondo le linee delle Raccomandazioni più volte adottate dal Consiglio d'Europa, riservandosi di tornare a esaminare l'alto numero (stimato a novembre 2013 attorno a 2800) di ricorsi pressoché identici a quello già esaminato, dopo il periodo di un anno. Il lavoro della Commissione si è articolato proprio all'interno di tale prospettiva temporale entro cui il nostro Paese deve intervenire. Vale la pena ricordare che le statuizioni internazionali non costituiscono mere indicazioni bensì vincoli per la stessa potestà legislativa statale ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost..

Nel suo messaggio, il Presidente della Repubblica ha richiesto al Parlamento di considerare sia i possibili interventi normativi di natura ordinaria da adottare sia l'ipotesi di un provvedimento eccezionale che permetta di affrontare le necessarie riforme del sistema con numeri complessivi meno drammaticamente gravi. La Commissione aveva già espresso nel suo precedente documento la necessità di un confronto su un provvedimento deflattivo dell'attuale situazione: a parere della Commissione, infatti, gli interventi programmati e avviati in fase attuativa difficilmente potranno dare i propri frutti senza l'adozione di un provvedimento deflattivo straordinario in grado di avviare la loro stessa realizzazione con numeri più contenuti di presenze in carcere.

Lasciando ovviamente all'autonomia del Parlamento ogni decisione relativa a tale ipotesi, la Commissione ha ritenuto ineludibile il proprio compito di continuare con ancora maggiore determinazione a definire una serie di provvedimenti che configurino una riforma complessiva del sistema, al contempo collaborando alla definizione di interventi legislativi che siano all'altezza della gravità della situazione su cui si intende intervenire. Certamente il progetto riformatore che gli interventi proposti delineano troverebbe una più compiuta realizzazione se potesse essere implementato in un sistema numericamente più contenuto e in spazi realmente agibili.

La ricordata "sentenza pilota", nella parte relativa alle richieste di provvedimenti da adottare da parte dell'Italia, non si limita all'indicazione dello spazio minimo detentivo, ma considera il complessivo regime detentivo e il profilo del modello di detenzione che da esso emerge e indica la necessità di porre rimedio effettivo alla situazione in essere. Vale la pena, per chiarezza, riassumere brevemente alcuni tratti della sentenza stessa.

La Corte richiama l'articolo 6 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario, di seguito indicato con O.P.), che prescrive come i locali in cui i detenuti vivono devono essere di sufficiente ampiezza e adeguatamente illuminati per consentire il lavoro e la lettura; invoca inoltre l'articolo 35, che disciplina il diritto dei detenuti di formulare reclami nonché l'articolo 69 che indica la competenza del Magistrato di sorveglianza a vigilare sull'organizzazione degli istituti penitenziari, a prospettare le esigenze dei vari servizi e a controllare che l'esecuzione della custodia avvenga in conformità alle leggi e ai regolamenti, oltre al suo potere di impartire disposizioni dirette a eliminare eventuali violazioni dei diritti. La Corte richiama infine, nel quadro delle fonti normative internazionali, il Rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT), che ha valorizzato il fattore sovraffollamento del carcere come elemento significativo per incidere negativamente sulla qualità della vita, nonché la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 22 del 30 settembre 1999 (Rec (99)22) sul sovraffollamento delle carceri e il suo allegato. In quest'ultimo si sottolineano, tra i principi base, la necessità di analizzare i fattori che possono incidere sul sovraffollamento del carcere, la sussidiarietà dell'intervento penale e,

quindi, il limite alla sua estensione, le misure da applicare prima e dopo il processo penale, nel definire i limiti della custodia cautelare e nel prevedere ampio ed effettivo accesso a misure alternative alla detenzione in fase di esecuzione, ed evidenzia, quale onere delle legislazioni nazionali, l'indicazione di meccanismi che garantiscano il rispetto delle condizioni minime per la vita in carcere, da rispettare anche in caso di sovraffollamento.

Sul merito la Corte evidenzia (punto 67 della sentenza) come, in presenza del raggiungimento di un certo livello di affollamento negli istituti, la mancanza di spazio in un carcere sia l'elemento centrale sul quale valutare la conformità della carcerazione rispetto al divieto assoluto di cui all' articolo 3 della Convenzione. Richiamando i propri precedenti, la Corte sottolinea l'onere probatorio del Governo, nel caso in specie non assolto, di contraddire le affermazioni dei ricorrenti, essendo questi in condizioni di particolare vulnerabilità a causa della loro condizione detentiva. Dando così per dimostrato che ogni detenuto ricorrente abbia avuto uno spazio vitale di tre metri quadrati in cella e considerato che questo integra la violazione dell' articolo 3 della Convenzione, tenuto conto anche della durata della carcerazione, la Corte ha ritenuto opportuno – e lo Stato italiano non si è opposto – applicare la procedura della "sentenza pilota", da cui deriva per lo Stato evocato in giudizio l'obbligo di porre in atto, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, tutte le misure necessarie per salvaguardare i diritti violati, tra l'altro facilitando la soluzione più celere per risolvere il cattivo funzionamento di sistema.

Rileva infatti la Corte (punto 88) che «i dati nel loro complesso rivelano che la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone». Indica, quindi, le strade da percorrere, dopo aver ribadito (punto 93) che « lo Stato è tenuto ad organizzare il suo sistema penitenziario in modo tale che la dignità dei detenuti sia rispettata». Individua così le seguenti linee d'intervento:

a) il maggior utilizzo di misure sanzionatorie non privative della libertà, richiamando nuovamente la Raccomandazione Rec (99)22;
b) l'incremento delle possibilità di contatti tra detenuti e l'adozione il più possibile di regimi aperti in linea con le Regole Penitenziarie Europee (Rec (2006)2);
c) la riduzione al minimo della custodia cautelare in carcere, citando a tal fine anche la Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla custodia cautelare (Rec (2006)13).

In questo contesto va osservato che nella Raccomandazione Rec (99)22, citata dalla Corte è espressamente affermato che «L'estensione della capacità detentiva deve essere vista come misura eccezionale essendo molto improbabile che essa offra una soluzione duratura al problema del sovraffollamento».

Infine la Corte stabilisce:

d) la necessità, nel caso che la detenzione si svolga in maniera contraria all'articolo 3 della Convenzione, di far cessare rapidamente la violazione del diritto e di risarcire la vittima per i danni subiti dalla detenzione. Invita dunque lo Stato italiano a creare subito dei mezzi di ricorso che diano una riparazione effettiva dei diritti violati, così consentendo la coesistenza di rimedi di natura preventiva e di natura compensativa.

Ne conseguono la decisione di assegnare il termine di un anno dalla data in cui la sua sentenza è divenuta definitiva per l'adozione dei necessari rimedi e la disposizione di rinvio a tale data di tutti i ricorsi presso di essa pendenti per casi analoghi.

Chiariti, quindi, gli ambiti in cui occorre intervenire, è doveroso ricordare come premessa che, a livello interno, questi elementi si saldano con la inadempienza relativa a molti aspetti definiti nel d.p.r. 30 giugno

2000 n. 230 (Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento penitenziario, di seguito indicato anche con R.E.) che stabilisce condizioni materiali e regime della detenzione secondo una linea rispondente al dettato costituzionale e all' Ordinamento penitenziario. Una panoramica dello stato di attuazione del Regolamento è stata realizzata già nel 2007 dal Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria (DAP); a tale ricognizione ha fatto seguito però un numero tuttora molto esiguo di adeguamenti a norma delle situazioni esistenti. Solo nei mesi scorsi sono state concretamente avviate misure per l'attuazione di quanto il Regolamento prevede.

I punti considerati si articolano nei modi seguenti:

1. Interventi per la piena e positiva attuazione delle nuove previsioni normative
2. Indicazioni per il potenziamento dell'accesso alle misure alternative
3. Indicazioni per ulteriori necessari interventi normativi
4. Interventi di ridefinizione della quotidianità carceraria realizzabili nel breve periodo
5. Interventi di ridefinizione strutturale e manutenzione realizzabili nel breve periodo
6. Interventi da prevedere per il medio periodo
7. Ridefinizione conseguente del regime in tutti gli Istituti e interventi di medio – lungo periodo

1. INTERVENTI PER LA PIENA E POSITIVA ATTUAZIONE DELLE NUOVE PREVISIONI NORMATIVE

Interventi da parte dell'Amministrazione volti a utilizzare al massimo gli strumenti offerti dalle norme attuali.

Le possibilità offerte dalla legge 9 agosto 2013 n. 94, quantunque siano ben più limitate di quelle originariamente prospettate dal decreto legge 1 luglio 2013 n. 78, devono essere colte nella loro globalità per l'applicazione positiva di quanto in essa previsto, dando alle nuove norme l'interpretazione più estensiva, con un'azione specifica d'individuazione delle situazioni che possano essere proposte per le misure da adottare in tempi brevi.

Si ritiene importante, quindi, che l'Amministrazione invii un segnale forte di impegno nella piena attuazione del processo che la normativa intende avviare: ricostruire piena legalità all'interno degli Istituti per quanto attiene alle condizioni materiali di detenzione, in primo luogo attraverso la riduzione della misura strettamente detentiva ai casi per i quali essa si pone oggettivamente come unica praticabile misura.

Analoga azione andrà riservata alle possibilità offerte dagli ulteriori interventi normativi che il Governo vorrà adottare per completare il percorso avviato con i primi provvedimenti.

In questo quadro è importante l'impegno assunto dall'Amministrazione attraverso il coinvolgimento dei Provveditorati e il continuo monitoraggio delle azioni da questi messe in campo. Particolare attenzione va riservata all'inclusione in tale progetto degli Uffici per l'esecuzione penale esterna e al loro potenziamento anche attraverso la definizione di un Piano delle necessità per l'efficacia della loro azione, da definire entro dicembre 2013 con il Direttore generale responsabile di tale settore. In questa direzione, così come nelle altre indicate da questo documento, dovrà essere previsto un impegno adeguato di risorse che appare non eludibile.

Una *prima azione* d'intervento consiste nell'attivare realmente, a cura dell'Amministrazione, sia centrale sia locale, e, in particolare delle Direzioni penitenziarie, il ruolo proponente nell'accesso alle misure

alternative, già previsto dall'articolo 57 O.P. e di fatto nel tempo rimasto inattuato, individuando d'ufficio tutte le posizioni che, venute meno le precedenti previsioni preclusive, o dove si prefiguri la meritevolezza, possono avere accesso a misure alternative e comunicandole immediatamente al Magistrato e al Tribunale di sorveglianza per la valutazione, al di là dell'esistenza o meno dell'istanza da parte del singolo detenuto. A tal fine la Commissione aveva richiesto, con il suo primo documento, che le direzioni convocassero entro il mese di settembre 2013 i rispettivi consigli di disciplina nella funzione prevista dal citato articolo 57 O.P. (o, in alternativa il "gruppo di osservazione e trattamento", anche se tale soluzione appare di minore possibilità d'intervento rapido) relativamente alle misure di cui agli articoli 47, 50, 52, 53 e 54 O.P.

Risulta alla Commissione che tale indicazione sia stata fino a oggi scarsamente attuata, anche se va dato atto che l'avvio di molte iniziative previste come interventi urgenti per la modifica della quotidianità detentiva (di cui al paragrafo 3 di questo documento) sta progressivamente determinando un diverso clima all'interno degli istituti e una maggiore consapevolezza di dover svolgere un ruolo attivo anche nel facilitare l'accesso dei detenuti alle misure che la legge prevede. La Commissione reitera la propria richiesta.

La Commissione chiede inoltre che l'Amministrazione centrale curi, con apposita circolare che i Provveditorati si attivino per l'avvio immediato, negli istituti di competenza, dei gruppi di osservazione e trattamento per la definizione più sollecita possibile della relazione comportamentale e/o di osservazione onde consentire alla Magistratura di sorveglianza il vaglio del merito delle istanze. Sempre a tal fine, e per assicurare la più sollecita istruttoria, il DAP impartirà con apposita circolare le necessarie indicazioni alle Direzioni d'istituto per assicurare il contestuale invio, insieme all'istanza, di tutta la documentazione giuridica di cui dispone (sentenza di condanna, certificato dei carichi pendenti, precedenti relazioni UEPE e relazioni pregresse), anche tramite lo strumento informatico e la scannerizzazione degli atti.

La *seconda azione* da prevedere nell'ambito di tale ruolo di promozione assegnato all'Amministrazione, consiste nell'attivazione dei Provveditorati, tramite rapporto con gli Enti locali e, in particolare, con le Regioni, per la definizione di una o più convenzioni per lavori volontari di pubblica utilità a tempo definito relativi alla manutenzione del territorio al fine di sperimentare le forme introdotte dalla legge 9 agosto 2013 n. 94. Tale indicazione è già stata data ai Provveditori in occasione delle audizioni di ciascun Provveditore che la Commissione ha tenuto, oltre che in occasione di un incontro collettivo organizzato dal DAP. Tuttavia alla data attuale (25 novembre 2013) soltanto pochi Provveditorati si sono attivati in forme documentabili e soprattutto produttive di specifici accordi con gli Enti Locali. Entro la metà di novembre tutti i Provveditorati presenteranno un piano specifico relativo a questa azione, con l'elencazione di tutti i rapporti attivati, dei tempi con cui si intende svilupparne altri nel breve periodo e delle eventuali difficoltà che non l'abbiano consentita. Si darà parallelamente indicazione per la predisposizione più spedita, anche se certamente individualizzata, delle "relazioni di sintesi", anche per evitare l'espiazione in carcere di tutte le pene detentive di breve e media durata. Tale modello si sistematizzerà, sulla base degli esiti delle prime sperimentazioni, in modo da costituire nel medio periodo una modalità di procedura rapida stabile per temporanei periodi di attività all'esterno del carcere.

Circa la piena attuazione delle previsioni di cui all'art. 54 O.P., nel documento della Commissione dell'agosto 2013, si è richiesto alle direzioni (*terza azione*) di continuare a tenere sotto costante aggiornamento tutte le posizioni giuridiche ai fini della definizione più tempestiva possibile delle istanze di liberazione anticipata e di produrre da subito un quadro dei parametri finora utilizzati per l'accertamento dell'aver "dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione" per la concessione della liberazione anticipata, ai fini di una migliore considerazione degli stessi da parte della presente Commissione.

2. Indicazioni per il potenziamento dell'accesso alle misure alternative

Potenziamento delle misure alternative e cooperazione con la Magistratura di sorveglianza

Le misure alternative sono – come è da tutti riconosciuto – lo strumento giuridico esterno per la realizzazione del reinserimento del condannato e uno dei sistemi attraverso i quali si realizza il migliore effetto deflativo.

Gli ampliamenti fin qui normativamente introdotti hanno dato alcuni risultati, anche se certamente insufficienti a incidere pienamente sulla situazione attuale: il numero degli ingressi in carcere è diminuito dopo l'approvazione della legge 17 febbraio 2012 n. 9 mantenendosi in circa 63000 nel 2012 a fronte della media di oltre 80000 negli anni precedenti; i primi effetti della legge 9 agosto 2013 n. 94 ha ulteriormente ridotto tale numero negli ultimi due mesi; ciò porta a ritenere che, qualora si mantenesse la stessa media, si avrebbe una riduzione di circa 4000 ingressi in un anno. Tuttavia tali numeri incidono meno (almeno per ora) sul numero complessivo dei presenti date la ristrettezza complessiva del nostro sistema nell'accesso alle citate misure alternative alla detenzione e le lentezze nella definizione delle relative istanze.

Le linee d'intervento possibile sono state individuate valorizzando buone pratiche già attuate in alcune situazioni; esse sono volte al potenziamento dell'accesso a tali misure, partendo dal presupposto che la Magistratura, soprattutto quella di sorveglianza, deve essere parte attiva di un progressivo potenziamento dello strumento delle misure alternative, in una lettura rinnovata e propositiva dei rapporti istituzionali con l'Amministrazione penitenziaria.

Appare decisivo coinvolgere i Magistrati di sorveglianza nel complessivo percorso di massima estensione dell'applicazione delle misure normativamente previste, anche al fine di inviare un chiaro segnale di condivisione delle scelte che essi sono chiamati a operare, peraltro mai sostenute da campagne d'opinione favorevoli. L'Amministrazione penitenziaria e la Magistratura di sorveglianza sono, infatti, entrambi attori essenziali in un processo che è stato avviato, ma che deve trovare una ben maggiore dinamicità, attraverso la piena condivisione di due obiettivi: circoscrivere la detenzione in carcere a forma limitata e estrema di esecuzione penale; restituire piena legalità alla detenzione. Questo processo passa attraverso la piena ed estensiva applicazione delle norme nuove e anche di quelle preesistenti, favorendone la conoscenza nel mondo della detenzione e favorendo altresì l'accesso alle misure in esse previste da parte del maggior numero di detenuti che si trovino nelle dovute condizioni, oggettive e soggettive. Non vi è dubbio che il potenziamento delle misure alternative determinerà un maggiore carico di lavoro per gli Uffici di sorveglianza: tale problema dovrà essere affrontato attraverso l'adeguamento delle risorse per essi disponibili (in particolare come rinforzo delle strutture amministrative degli Uffici).

Un primo incontro tra Amministrazione penitenziaria e Presidenti dei Tribunali di sorveglianza si è tenuto il 18 ottobre 2013, promosso dal Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria (DAP), un secondo è previsto per il 9 dicembre: l'elemento centrale di questi incontri è la facilitazione delle procedure di comunicazione per rendere più rapide le procedure per l'ammissione alle misure alternative.

Nell'incontro è emerso chiaramente che, per superare l'attuale lentezza delle istruttorie, è essenziale la tenuta ordinata della cartella del detenuto da parte dell'Amministrazione, anche in considerazione del fatto che l'immediata trasmissione del suo contenuto integrale, utile alla decisione, può evitare le lunghe attese del compimento dell'istruttoria disposta dal giudice. A tal fine occorre prevedere la possibilità di consentire alla Magistratura di sorveglianza l'accesso dei dati posti nel sistema AFis o ad altro sistema che contenga tutti i rapporti disciplinari, le relazioni di osservazione, etc. Alternativamente va prevista la trasmissione per via telematica della documentazione comunque in possesso dell'istituto. L'Amministrazione si è impegnata a rispondere in tempi brevi a tale richiesta. È essenziale che l'Amministrazione trasmetta per via

telematica tutte le istanze e la relativa documentazione presente nella cartella (comprese le sentenze di condanna) e utile al fine del beneficio.

Considerato che il documento sull'attività di osservazione è il documento principe su cui si basa l'istruttoria, è necessario che esso non si riduca a una mera narrazione descrittiva del vissuto, ma che sia descrittivo dei contenuti rilevanti al fine della concessione delle misure alternative. È bene favorirne la relativa predisposizione, anche attraverso accordi con i singoli Tribunali di sorveglianza, anche in modo non formalizzato, quantomeno per le pene brevi (secondo la pratica già introdotta in alcune realtà e indicata come "relazione allargata").

Con riferimento all'art. 54 O.P. (liberazione anticipata, ma anche per tutte le altre misure alternative), come precedentemente evidenziato, occorre utilizzare potenziandolo lo strumento dell'avvio d'ufficio delle misure a cura del consiglio di disciplina, in applicazione dell'art. 57 O.P. Questo consente di investire razionalmente e meglio su soggetti in condizioni di meritevolezza immediata e mirata, valutando anche il bisogno.

Anche questo tema è stato affrontato nell'incontro avuto con i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza e ha trovato un positivo accoglimento da parte dei Magistrati intervenuti. Si tratta di un impegno già evidenziato in circolari emanate dall'Amministrazione, ma si ritiene essenziale reiterare, anche in modo più esplicito, tale impegno proattivo che è richiesto alle singole Direzioni, con l'emanazione di una nuova circolare entro novembre 2013.

Sempre relativamente all'articolo 54 O.P., deve essere stabilizzato in tempi molto stretti un flusso continuo di comunicazioni tra le singole Direzioni degli istituti e degli Uffici per l'esecuzione penale esterna e l'Ufficio del Magistrato di sorveglianza, per l'aggiornata programmazione delle istanze, tenuto conto della maturazione dei semestri e delle continue modificazioni delle posizioni giuridiche nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi, in modo che il Magistrato possa tenere continuamente sotto controllo le istanze da decidere. E' bene prendere atto della prassi secondo cui la relazione comportamentale è un modulo prestampato che riporta la mera assenza (o, se presente, l'allegazione in copia) di rapporti disciplinari.

Circa l'applicazione dell'articolo 30 ter (permessi premio) la Commissione richiede un impegno proattivo delle Direzioni. Trattandosi di concessione, per la quale, quindi, è richiesta l'istanza da parte del soggetto interessato, occorre che le Direzioni si attivino per incrementare il numero di richieste da parte di coloro che possono oggettivamente e soggettivamente aspirare a veder accordato tale beneficio, anche attraverso il contributo del "gruppo di osservazione e trattamento" e l'adozione di un *format di procedura rapida per l'istruttoria e la formulazione dei pareri*, inclusi i casi di concessioni cosiddette "abituali".

Per quanto riguarda la Magistratura di sorveglianza, è auspicabile che si generalizzi la pratica di concedere, ai soggetti ammessi a usufruire dei permessi, tutto il periodo che la legge consente di concedere nel corso dell'anno.

Il problema dei tempi di valutazione delle richieste è stato evidenziato dalla Commissione come momento di criticità dell'attuale sistema in atto, relativamente alla concessione dei permessi. Nel contesto del dialogo avviato con la Magistratura di sorveglianza, va fissato un limite temporale (massimo un mese) per valutare da parte del Magistrato l'istanza riguardante il primo permesso, specialmente nel caso di una prassi che, ancorché non normata, risulta diffusa, di considerare il permesso come propedeutico alla concessione di ulteriori benefici.

Va introdotta inoltre una forma di fruizione di permessi premio successivi al primo o ai primi, rinnovabile secondo le cadenze periodiche ravvicinate utili al reinserimento del condannato senza la necessità di apposita istruttoria e a semplice domanda con l'impegno delle direzioni a comunicare al Magistrato di sorveglianza solo eventuali cause ostative alla concessione successiva. Questa forma di accesso "semi-automatico" e "responsabilizzante" sarà soggetto a verifica degli esiti a periodi definiti, considerando il numero di permessi rilasciati, il rispetto delle regole, le eventuali situazioni critiche che si sono registrate, coinvolgendo così lo staff che ha in carico il trattamento del detenuto a un'analisi e riprogettazione degli interventi e delle misure da adottare successivamente.

Occorre estendere la possibilità di delegare tutte le attività di natura amministrativa alle articolazioni dell'Amministrazione penitenziaria. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha già adottato apposita risoluzione con la quale ha indicato – e solo esemplificativamente, dunque con ovvia facoltà di ampliare le relative ipotesi – tale possibilità di delega al Direttore dell'UEPE di talune delle competenze di cui all'art. 97, comma 10, del d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230 anche attraverso l'inserimento, nell'ambito delle modalità esecutive delle misure alternative concesse dalla Magistratura di sorveglianza, di prescrizioni in cui sia prevista un'attività delegata al Direttore dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna per le autorizzazioni più semplici e in casi predeterminati, da fissare a cura della Magistratura di sorveglianza, previa intesa con gli Uffici territoriali per l'esecuzione penale esterna, nonché delle autorizzazioni più semplici, come quelle per motivi di salute, anche per i detenuti domiciliari, anche la fine di evitare costi e attività meramente burocratiche, nonché la compressione del diritto di difesa. È in corso presso la Commissione mista per lo studio dei problemi della Magistratura di sorveglianza costituita presso il Consiglio superiore della Magistratura, il monitoraggio dell'operato di tutti i Tribunali di sorveglianza per l'attuazione di questo e di altri punti propositivi indicati nella citata risoluzione, che includono molte proposizioni espresse nel presente documento.

L'affidamento terapeutico (ex art. 94 del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309) è attualmente stabile con circa 2400 casi all'anno di soggetti provenienti dalla detenzione (a cui si aggiungono quasi 1000 casi relativi a soggetti provenienti dalla libertà). Considerato che i detenuti definitivi accertati quali tossicodipendenti o alcool dipendenti sono circa 8000, si evidenzia il fatto che tale numero costituisce poco più di un terzo dei potenziali beneficiari: vi è, quindi, uno scarso ricorso a tale istituto. I motivi sono molti e di varia natura (e alcuni potrebbero essere rimossi con semplici modifiche normative), ma è chiaro che occorre intervenire urgentemente in questo settore per un sostanziale ampliamento dell'utilizzo di questa misura.

L'affidamento terapeutico deve essere concesso in tutti i casi in cui sia possibile: vi si potrà arrivare attraverso la costituzione di tavoli stabili tra Regioni, Aziende Sanitarie Locali (ASL), Magistratura di sorveglianza e Amministrazione penitenziaria, da avviare entro il 2013, per ottenere la migliore documentazione condivisa, che giustifica la concessione. È inoltre opportuno, riprendendo le esperienze territoriali già realizzate che hanno tra l'altro quasi azzerato il tasso di inammissibilità delle istanze (dato, questo, soltanto formale) prevedere protocolli d'intesa tra Magistratura di sorveglianza, Amministrazione penitenziaria, Ser.T. e Regioni, per individuare comuni linee guida sulle corrette procedure di diagnosi, certificazione, predisposizione del programma terapeutico e relativa attestazione di idoneità.

I punti sopra elencati sono in piena sintonia con la Risoluzione emanata dal Consiglio Superiore della Magistratura il 24 luglio 2013 (Pratica n. 44/VV/2013) diretta ai Magistrati di sorveglianza e inviata per conoscenza al Ministero della Giustizia, che ha sottolineato l'opportunità della diffusione di prassi virtuose da tempo realizzate in alcuni Uffici giudiziari, ritenendo di prendere posizione esplicita sulla crisi del settore penale di cui la gravissima situazione di sovraffollamento del carcere è uno degli aspetti.

Un impegno specifico va richiesto per i permessi per motivi di salute relativamente alla disomogeneità riscontrata relativamente alla valutazione di perizie mediche – tema da connettersi a un analogo mutamento da considerare nel caso della definizione di "grave infermità" relativamente all'articolo 147 O.P. – al fine di assicurare scelte comuni nelle diverse sedi, ferma restando l'irrinunciabile valutazione casistica, anche in considerazione delle strutture presenti in un dato territorio. L'ipotesi su cui lavorare deve andare nella direzione dell'omogeneità di risposte della Magistratura, con la specificazione di tutti i casi in cui la patologia non possa essere curata dalla detenzione, e della condivisione di obiettivi finalizzati anche alla consapevolezza che le malattie spesso non possono essere curate in carcere. Questo tema dovrà essere discusso, nei prossimi mesi, con l'Ordine dei medici e con la Magistratura di sorveglianza.

3. INDICAZIONI PER NECESSARI INTERVENTI NORMATIVI

Alcune note sulla necessità di interventi normativi

È necessario – ancorché implicito – ribadire che gli interventi previsti in questo documento devono procedere di pari passo con quelli che, secondo gli stessi principi e le stesse finalità, saranno definiti dalle altre Commissioni istituite presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia e riguardanti la ridefinizione degli illeciti penali meritevoli di pena detentiva (nonché la proporzionalità tra fatto costituente reato e sanzione), la definizione di pene di altro tipo, la riduzione del ricorso alla misura cautelare in carcere, l'ampliamento delle misure alternative alla detenzione e l'indicazione di nuovi percorsi per accedere a esse. La discussione si è comunque svolta, a più tratti, anche all'interno di questa Commissione e ha riguardato sia aspetti relativi alla custodia cautelare, sia aspetti relativi alle necessarie depenalizzazioni o ridefinizione di alcune fattispecie.

I detenuti attualmente (4 novembre 2013) in custodia cautelare sono 24744 (a fronte di 38625 definitivi e 1195 internati): di questi 12348 sono in attesa del primo grado di giudizio, 6355 sono appellanti e 4387 ricorrenti (altri 1654 sono in situazione mista, senza alcuna sentenza definitiva). Il numero registra un decremento significativo relativamente al dato del 2009, ma permane troppo alto. Si è intervenuti su questo aspetto con la legge 9 agosto 2013 n.94, ma si ritiene che ci sia ancora molto da intervenire, soprattutto in connessione con il problema della durata dei procedimenti. La previsione di un termine massimo di presenza negli istituti circondariali delle grandi città, dove si registrano il massimo affollamento e le peggiori condizioni detentive, proposta dalla Commissione (si veda il paragrafo 4 di questo documento) può aiutare in tale direzione. La Commissione ritiene comunque che sul tema della riduzione della custodia cautelare in carcere si debba ancora intervenire normativamente, prevedendo, tra l'altro, la collegialità delle decisioni che attengono alla privazione della libertà personale.

In tale contesto va inoltre aperto un confronto con le altre Commissioni istituite presso l'Ufficio Legislativo del Ministero, per valutare la possibilità di avvio a richiesta dell'interessato della fase di esecuzione penale di una sentenza, con la relativa differente organizzazione sul piano della sistemazione, delle attività, dei controlli, dopo il primo grado di giudizio, senza che ciò impedisca l'accesso ai successivi stadi di ricorso avverso la sentenza. Salvo casi eccezionali, esplicitamente indicati dal Magistrato, il percorso di esecuzione non deve mai interrompersi per i "misti".

Il numero attuale di detenuti ristretti per violazione dell'articolo 73 del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 è 24236; tra questi quelli che hanno in posizione giuridica soltanto la violazione dell'articolo 73 senza altri reati più gravi è 19110. Circa 3000 di questi hanno una posizione giuridica riferibile al comma 5 (fatti di lieve entità) anche se il DAP ritiene che i numeri siano molto più alti (cosi comunicato al Ministro in vista

dell'audizione tenuta nella Commissione Giustizia del senato del 17 ottobre 2013: il sistema di rilevazione dati utilizzato dall'Ufficio matricola non contiene questo dato perché esso emerge solo al momento della sentenza). L'impatto di un provvedimento normativo che incida su questa specifica fattispecie è evidente e può essere articolato togliendo il comma 5 dal complessivo articolo e determinando per esso una fattispecie autonoma con una pena sensibilmente ridotta.

Analoga valutazione potrebbe positivamente essere fatta relativamente ad altri reati, in particolare relativamente a quanto previsto dall'articolo 624 cp attenuato ai sensi dell'articolo 62 n.4 cp., relativa quindi alla speciale tenuità del danno.

La Commissione segue con favore l'iter parlamentare del disegno di legge relativo alla previsione dell'istituto della "messa alla prova" anche per gli adulti (in linea con quanto positivamente introdotto nel caso di minori) e auspica che la formulazione finale ne consenta una ragionevole applicazione, non limitandosi a una mera enunciazione di principio.

Alla data dell'ultima rilevazione (17 ottobre 2013) il numero di stranieri presenti in carcere è di 22812 (di cui circa 18000 non sono cittadini comunitari). Relativamente al problema che emerge da tale elevato numero, la Commissione ritiene si debba agire in due direzioni.

Da un lato, è necessaria l'abolizione normativa del reato di cui all'articolo 10-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94.

D'altro lato, deve essere facilitato il percorso di allontanamento volontario da parte del soggetto attraverso forme di incentivazione che, per esempio, riducano il limite di pena ai fini dell'espulsione, tale da rendere tale misura una concreta alternativa per i possibili destinatari.

Inoltre si sottolinea la necessità che le procedure di identificazione vengano anticipate evitando l'attuale situazione per cui, dopo l'espiazione della pena, viene inflitta una misura restrittiva della libertà in Centri di identificazione ed espulsione al fine paradossale di identificare il soggetto (che durante il periodo, anche lungo, di detenzione dovrebbe ben essere stato già identificato).

L'affidamento in prova ordinario dovrebbe essere aumentato attraverso l'innalzamento del limite di pena in modo da aumentare la platea dei possibili destinatari. Analogo innalzamento dovrebbe riguardare la concessione della detenzione domiciliare, oltre a una stabilizzazione del provvedimento di cui alla legge 17 febbraio 2012 n. 9, altrimenti in scadenza al 31 dicembre 2013.

Vanno altresì rimosse le preclusioni normative che limitano l'accesso all'affidamento terapeutico.

In considerazione della ratifica italiana (3 maggio 2012) del Protocollo Opzionale della Convenzione ONU contro la tortura e della previsione in esso contenuta di predisporre un *National Preventive Mechanism* indipendente entro un anno dalla ratifica, la Commissione ritiene che la positiva esperienza dei Garanti dei detenuti, attualmente realizzata da un numero consistente di Regioni, nonché da decine di Comuni, debba costituire la base per l'istituzione di un Garante nazionale che assuma i compiti che il Protocollo prevede.

4. INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE DELLA QUOTIDIANITÀ CARCERARIA REALIZZABILI NEL BREVE PERIODO

Primi e immediati interventi per un modello aperto di detenzione da attuare progressivamente a partire dalla media sicurezza

4.1. L'attuazione dei circuiti regionali

Fermo restando l'obiettivo della piena attuazione di quanto previsto dal d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230 (R.E.), si è ritenuto necessario avviare alcune misure per inviare un chiaro messaggio del mutamento che si vuole produrre. Dopo la condivisione del documento dell'8 agosto 2013 alcune di queste misure sono state avviate e altrettante sono state discusse, concordate e rappresentano i successivi passi da realizzare. Nell'indicazione di questi passi occorre tenere distinta la determinazione di quelli che vanno realizzati immediatamente e quelli che possono essere previsti nel medio periodo (e saranno considerati in successivi paragrafi).

Nel citato primo documento della Commissione si è evidenziata la necessità di dare immediata e piena attuazione alle circolari emanate dal sulla Realizzazione del circuito regionale ex art. 115 R.E.. Ai Direttori è stato richiesto di indicare quali misure siano state adottate nei relativi istituti a seguito delle citate circolari e di specificare in quali Istituti o parti di Istituto di loro competenza esse non siano state attuate, specificando nel dettaglio le ragioni per cui ciò non sia avvenuto. Il DAP ha predisposto un semplice schema da compilare per rilevare la situazione effettiva relativamente a questo aspetto.

Nell'implementazione del sistema di vigilanza dinamica, ampiamente adottato a livello europeo e proposto dalle più recenti circolari dell'Amministrazione, va potenziata la conoscenza dei detenuti, individualmente e come gruppo di riferimento, e la possibilità del loro movimento autonomo all'interno degli Istituti, con progressivo abbandono del sistema di accompagnamento. I Direttori, secondo le caratterizzazioni dell'Istituto e la tipologia dei detenuti in esso ospitati, proseguiranno nel lavoro d'individuazione delle modalità di realizzazione di questo obiettivo. Va tuttavia ricordato che la vigilanza dinamica è semplicemente una specifica tecnica per garantire la sicurezza negli Istituti e non esaurisce certamente il modello di detenzione che si intende attuare – né tantomeno coincide con esso. Secondo tale diverso modello detentivo deve essere positivamente rivista l'interazione tra tutte le figure professionali che congiuntamente operano per il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti, a partire dal principio che un Istituto è composto da più luoghi differenti ove trascorrere in modo operativo parti della giornata e che la cella è solo uno di essi, destinato al riposo.

Ne consegue che vada potenziato, da subito, l'accesso degli operatori del trattamento nell'area detentiva con la previsione di ambienti per loro disponibili all'interno delle unità detentive; ciò, tra l'altro, determinerà l'eliminazione del sistema di "domandine" tuttora presente in vari Istituti.

Provveditori hanno emanato apposite disposizioni agli Istituti ricadenti nel territorio di competenza per l'applicazione delle circolari, sulla cui esecuzione e rispetto sarà svolta dagli stessi una periodica attività di monitoraggio anche per incentivare, laddove possibile, l'adozione della vigilanza dinamica e la predisposizione in tutti gli Istituti di piani d'Istituto. Il DAP ha periodicamente informato la Commissione sullo stato di avanzamento di tale processo e si richiede che si prosegua in tale azione di pressante monitoraggio e d'informazione della Commissione. L'Amministrazione dovrà definire un quadro organico per caratterizzare la tipologia degli Istituti e per dare piena esecuzione alle circolari, individuando gli Istituti in cui gradualmente introdurre il sistema di vigilanza dinamica entro dicembre 2013.

4.2. Il sistema di celle aperte

Punto determinante della prima azione d'intervento è stata individuata dalla Commissione nel consistente ampliamento delle ore di apertura delle celle, pur nei limiti delle possibilità logistiche. Il parametro di riferimento è che le celle debbano essere aperte per almeno 8 ore al giorno. Il primo obiettivo è che tale ampliamento sia comunque raggiunto in tempi brevi in un cospicuo numero di Istituti, pari almeno all'80% delle Case di reclusione e delle sezioni per l'esecuzione penale in Istituti di tipo misto (non includendo inizialmente nel computo le sezioni di alta sicurezza). A tal fine i Provveditori hanno già provveduto una prima valutazione numerica della situazione che può essere così riassunta al 30 ottobre 2013:

- dei rimanenti 53524 potenziali beneficiari dell'apertura ampliata delle celle, usufruiscono già di almeno 8 ore di apertura 14606 detenuti (27,89% dei potenziali beneficiari); il dato varia significativamente da regione a regione, con un massimo del 56,61% in Piemonte e un minimo dello 0% in Basilicata;
- secondo il prospetto fornito dall'Amministrazione, altri 9669 ne usufruiranno entro la fine di questo mese di ottobre 2013, altri 8777 entro gennaio 2014 per giungere a un totale di 40945 entro aprile 2014, pari al 78,18% dei potenziali beneficiari (che sono pur sempre solo l'82,08% del totale della popolazione detenuta) con quattro regioni (Emilia-Romagna, Sardegna, Liguria e Basilicata) in cui ne usufruirà la totalità dei potenziali beneficiari e una regione (Campania) molto indietro rispetto alle altre con solo il 43,33%.

La Commissione ritiene che ulteriori sforzi possano essere fatti nella direzione dell'ampliamento delle ore di apertura delle celle e conferma la necessità di raggiungere in tempi brevi l'obiettivo indicato, secondo tre fasi: 60% in una prima fase, 80% in una seconda e totalità entro il maggio 2014. Ritiene che ciò consentirà di aprire successivamente una graduale estensione ad alcune sezioni di alta sicurezza. Consapevole tuttavia della criticità che alcuni grandi Istituti circondariali continueranno a manifestare e che potrebbe rendere difficile il totale raggiungimento dell'obiettivo finale, chiede che in tali particolari situazioni si proceda a stabilire un limite massimo di permanenza per chi è ristretto in essi (si veda il penultimo paragrafo del punto 5 di questo documento).

Nei casi d'impossibilità di apertura per almeno 8 ore giornaliere delle sezioni di media sicurezza andrà prodotta una indicazione delle motivazioni che impediscono l'attuazione di tale previsione e delle possibilità concrete del loro superamento. Va comunque ricordato che il principio fondamentale n. 4 dei Principi alla base delle Regole Penitenziarie Europee (Raccomandazione n. 2 del 2006 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa) stabilisce che "La mancanza di risorse non può giustificare condizioni di detenzione che violino i diritti umani".

Il raggiungimento dell'obiettivo indicato dalla Commissione permetterà il completamento di tale previsione per tutte le sezioni di normale sicurezza delle Case di reclusione e la graduale estensione sia agli Istituti circondariali, sia a selezionate sezioni di alta sicurezza.

Parallelamente si realizzerà, nel medio periodo, e comunque entro il 2014, la separazione chiara ed effettiva degli Istituti tra quelli per detenuti in esecuzione penale e quelli per detenuti in custodia cautelare. Il superamento dell'attuale sistema "promiscuo" di detenzione, attraverso un'opportuna differenziazione e una complessiva riorganizzazione della rete degli Istituti, permetterà di aprire anche le sezioni di alta sicurezza in condizioni di complessiva sicurezza dell'Istituto. Il ridisegno del complessivo sistema detentivo dovrà, quindi, essere posto nell'agenda di attuazione delle proposte della Commissione come elemento propedeutico a molte delle iniziative che si dovranno intraprendere.

4.3. *I rapporti con il mondo esterno*

Per quanto riguarda i rapporti dei detenuti con il proprio mondo familiare, affettivo e relazionale, alcune modifiche organizzative devono essere attuate nel breve periodo, a beneficio della qualità delle relazioni, in ottemperanza al disposto degli articoli 15 e 28 della legge 26 luglio 1975 n. 354. Occorre cioè estendere al massimo le possibilità di fruizione dei colloqui da parte dei detenuti. Le seguenti regole possono essere applicate, con costi esigui, in tutti gli Istituti di pena. Le Direzioni che, per motivi strutturali o di altro tipo, non possano adeguarsi alla nuova organizzazione devono motivarne per iscritto le ragioni.

La Commissione esprime preliminarmente il proprio disappunto relativamente ad una situazione in cui la mancata pianificazione delle strutture edilizie in relazione al fondamentale criterio della territorialità della pena porta attualmente molti detenuti a essere ristretti in luoghi lontani dalla propria famiglia, a detrimento di tali rapporti affettivi. Il tema ha incidenza anche nelle assegnazioni e nei trasferimenti e sarà considerato al paragrafo 6.2. La Commissione ritiene che tale situazione richieda una radicale revisione.

Circa i colloqui visivi, si ricorda che il numero e la durata dei colloqui è di sei ore al mese (tranne che per le ipotesi normative previste) e che tale previsione può essere aumentata se il detenuto ha figli di età inferiore ai 10 anni o per altre particolari circostanze. Conseguentemente, a ogni Direzione verrà indicato di consentire di routine i colloqui supplementari nella misura di almeno un'ora in più al mese in caso di prole fino a 10 anni, e in caso di infermità grave del detenuto; l'eventuale impossibilità di ottemperare a questa previsione, dovrà essere motivata di volta in volta. Per le altre richieste di possibile prolungamento, rimarrà la necessità di presentare istanza scritta da parte del detenuto.

Verrà data altresì disposizione affinché il prolungamento, della durata massima di un'ora, dei colloqui con congiunti e conviventi, previsto dal comma 10 del citato articolo, sia comunque consentito, salvo casi eccezionali, quando i familiari risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede l'Istituto. Anche in questo caso, l'eventuale diniego dovrà essere accuratamente motivato, limitando comunque tali casi all'effettiva, oggettiva impossibilità di prolungamento.

I colloqui devono essere organizzati su sei giorni alla settimana, prevedendo almeno due pomeriggi per i minori che vanno a scuola. Si garantirà, comunque, a rotazione, il giorno di riposo settimanale degli operatori. Va sottolineato che i colloqui dovranno essere previsti, come da Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, anche nei giorni festivi (ciò aiuterà a risolvere una endemica criticità del carcere: la limitata performance lavorativa dei detenuti rispetto agli uomini liberi, che scoraggia i datori di lavoro). Sarà introdotto, laddove non già in essere, la possibilità di cumulare le visite nel mese, qualora non siano state usufruite.

Al fine dell'attuazione dei punti precedenti, è stato avviato un piano immediato per portare a piena rispondenza a quanto previsto tutti i locali per i colloqui degli Istituti (si veda oltre), recuperando al massimo gli spazi, oltre ad attrezzarli con strutture di accoglienza per i minori (si veda il punto 5 di questo documento). Nella buona stagione i colloqui avverranno all'aperto. L'Amministrazione penitenziaria informerà periodicamente la Commissione circa lo stato di avanzamento della progressiva attuazione di tali adempimenti.

Va ricordato alle Direzioni degli Istituti l'obbligo sancito dal comma 11 dell'articolo 37 R.E., di segnalare ai servizi sociali i casi di detenuti che non mantengono rapporti con i familiari. Tale segnalazione sarà più incisiva se contestualmente indirizzata anche ai Provveditori. È compito inoltre delle Direzioni avviare un contatto con l'autorità comunale per assicurare il collegamento tra gli Istituti di nuova costruzione, spesso situati nelle zone periferiche delle città, e il centro della città fino alle ore 20.00.

Un buona organizzazione del servizio prevede che si calcoli con precisione, ex ante, il tempo di attesa medio totale, che va dall'ingresso al *block house* esterno fino all'inizio del colloquio (quindi identificazione, perquisizione dei familiari, chiamata dei detenuti, afflusso nelle sale). Gli orari medi di attesa verranno comunicati ai familiari e ai detenuti, in modo da evitare tensioni, tenendo presente che in un istituto di media grandezza (circa 500 detenuti) il tempo medio di attesa dovrebbe, di regola, non superare i 60 minuti, con picchi massimi di 120 nel fine settimana.

Negli istituti più grandi e affollati si introdurrà progressivamente, iniziando da subito, il sistema di "prenotazione delle visite", al fine di evitare penose file di attesa fuori degli Istituti che di fatto fanno

ricadere anche sui familiari una parte delle conseguenze della commissione del reato e che potrebbero anche essere considerate sotto il profilo dell'articolo 8 della CEDU (rispetto della vita privata e familiare).

In tutte le sale d'attesa dovrà essere attrezzato uno "spazio bambini", dove i minori da 0 a 12 anni possano sentirsi accolti e riconosciuti. In questi spazi, gli operatori accoglieranno i bambini, forniranno ai familiari l'occorrente per un'attesa dignitosa (scalda biberon, fasciatoio, ecc) e ai bimbi giochi, tavoli per il disegno ecc., per prepararli all'incontro con il genitore detenuto. Ogni sala colloqui, anche se di modeste dimensioni, dovrà inoltre prevedere uno " spazio bambini" riservato al gioco. Laddove la struttura lo consenta, invece, e' importante allestire uno spazio separato destinato a ludoteca. Questa previsione si attuerà progressivamente, rendendola effettiva entro la fine del corrente anno almeno nelle Case di reclusione.

Occorre avviare un complessivo progetto di risistemazione, allestimento e arredamento delle sale, preferibilmente attraverso la previsione di uno specifico "lavoro di pubblica utilità", previsto dalla nuova normativa, da assegnare ai detenuti. Si sottolinea che in tal modo, con una spesa molto contenuta, viene accresciuto il senso di responsabilità e di cura verso l'unico luogo che, a differenza di tutti gli altri spazi carcerari, e' dedicato agli affetti privati.

Laddove sia possibile, negli istituti medio grandi, e' preferibile gestire l'afflusso dei visitatori in modo che ogni sala abbia, per tutti, gli stessi orari di inizio e termine del colloquio.

Al fine di rendere omogenee le regole circa l'elenco dei generi consentiti, ciascun Provveditorato fornirà con unica circolare l'elenco dei generi consentiti, evitando così l'attuale disomogeneità tra Istituti a parità di tipologia di carcere. Andrebbe favorita, per quanto possibile, la possibilità per i detenuti di lasciare ai familiari piccoli regali, generi alimentari ecc..sono segnali che non compromettono le esigenze di sicurezza e aiutano la relazione affettiva.

Circa i colloqui di cui all'articolo 37 R.E., autorizzati "quando ricorrono ragionevoli motivi", si ritiene opportuno considerare tra le motivazioni ragionevoli il fatto che il detenuto non effettua colloqui con familiari e conviventi. Conseguentemente, qualora non ricorrano motivi di sicurezza legati all'ingresso delle persone, l'autorizzazione di tali colloqui sarà incentivata.

Per quanto riguarda i colloqui telefonici, previsti dal Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario nella misura di una telefonata alla settimana della durata di 10 minuti (salvo i casi di detenuti per delitti di cui all'art 4bis O.P.), si doteranno tutti gli Istituti di telefoni a scheda, secondo uno scadenzario definito, con inizio immediato. Tale sistema garantisce lo stesso livello di sicurezza del passaggio tramite centralino e consente, nel contempo, di risparmiare unità di personale. Inoltre, la mancanza del filtro dell'operatore, unita alla possibilità di gestire autonomamente il momento della giornata in cui telefonare, aumenta notevolmente l'autonomia del detenuto, a beneficio, anche, della relazione affettiva.

Si introdurrà progressivamente la possibilità di chiamare anche la telefonia mobile, così facilitando in particolare i detenuti stranieri. Ovviamente le esigenze di sicurezza saranno garantite con gli stessi sistemi utilizzati per la telefonia fissa.

In via sperimentale si avvierà nel medio periodo la pratica dell'organizzazione dei colloqui via "skype" negli Istituti forniti di computer, in aggiunta alle ore di colloquio regolamentari. Tale organizzazione attenua l'afflittività della carcerazione, non comporta spese né problemi di sicurezza.

Le misure sopra elencate possono essere attuate nel breve periodo, per garantire a tutti i detenuti parità di diritti in tema di affettività. L'Amministrazione ha già avviato misure in tal senso. La Commissione sottolinea che esistono già buone prassi per implementare la qualità dei rapporti affettivi, come quella delle visite

prolungate con autorizzazione a consumare il pranzo. Altra pratica da estendere è quella degli "spazi per l'affettività", cioè monolocali in cui le famiglie possano riunirsi per passare del tempo insieme in una dimensione domestica (come previsto dall'articolo 61 comma 2, R.E.). Tali sperimentazioni, già attuate in alcune Case di reclusione, necessitano di progetti specifici e di finanziamenti. È necessario un censimento delle Case di reclusione ove possano essere attrezzati spazi adeguati e la contestuale estensione delle sperimentazioni già esistenti a tutti gli istituti. La Commissione ribadisce comunque il diritto al mantenimento di legami affettivi e familiari sancito dall'art. 8 della CEDU, indipendentemente dalla sua classificazione e dal conseguente regime detentivo.

Questi provvedimenti possono essere avviati da subito nelle Case di reclusione e gradualmente, secondo una tempistica da definire chiaramente, anche negli Istituti circondariali.

L'Amministrazione ha fornito alla Commissione un quadro dell'attuazione di quanto previsto nel documento dell'8 agosto, da cui risulta che alla data odierna, sulla base di quanto realizzato in questi mesi:

- l'organizzazione delle visite in 6 giorni settimanali è stata realizzata in 7 Provveditorati; è all'esame la situazione nei rimanenti ed è prevista l'estensione a tutti i Provveditorati entro dicembre 2013, previa interlocuzione con le Organizzazioni sindacali;
- le visite pomeridiane sono state attuate in 5 Provveditorati e anche per queste è prevista l'adozione generalizzata entro dicembre 2013, previa interlocuzione con le Organizzazioni sindacali;
- la stessa situazione (5 Provveditorati) riguarda le visite in spazi aperti e per la generalizzazione occorre definire un'intesa con il Commissario straordinario per l'edilizia carceraria, per adeguare gli spazi utilizzabili;
- la tessera telefonica è stata già introdotta in 8 provveditorati; sono in studio le soluzioni per i rimanenti Provveditorati e si completerà l'adozione da parte di tutti i provveditorati entro aprile 2014.

È stato fornito alla Commissione un quadro dettagliato della realizzazione delle misure sopra elencate per ciascun Istituto.

4.4. La tutela della salute

Relativamente alla tutela della salute e alle questioni a essa connesse, la Commissione ha preliminarmente esaminato il documento prodotto dal Comitato Nazionale di Bioetica, dal titolo *La salute dentro le mura*, approvato il 27 settembre 2013 e reso pubblico l'11 ottobre 2013. La Commissione condivide le raccomandazioni espresse in tale documento, considerandole come linee guida delle proprie proposte in tale area.

La Commissione ribadisce, come già detto più volte nel corso dei propri lavori ed espresso nel citato documento, che il passaggio della sanità penitenziaria dalla responsabilità dell'Amministrazione penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale ha valenza essenzialmente di organizzazione, gestione, responsabilità operativa e attuazione di una piena indipendenza della funzione medica. Non interviene invece sull'obbligo dell'Amministrazione penitenziaria di tutela il diritto alla salute di ogni persona a essa affidata in quanto privata delle libertà, qualunque sia la sua classificazione e il conseguente regime detentivo: tale obbligo resta intatto dopo il passaggio di competenze e si coniuga con quello simmetrico delle Autorità sanitarie di assicurare cure adeguate, di promuovere la cultura della salute e non limitarsi a rispondere a singole richieste di prestazione medica, di svolgere una funzione preventiva anche attraverso il controllo delle condizioni igieniche degli istituti, di prendere in carico le posizioni soggettive delle persone recluse avendo chiara la situazione di maggiore difficoltà di accesso alle cure e spesso di maggiore vulnerabilità nel percorso precedente la detenzione.

In linea con la posizione espressa dal Comitato Nazionale di Bioetica, la Commissione ricorda, infatti, alle istituzioni competenti che il dovere di tutela del diritto alla salute dei detenuti comporta la necessità di azioni positive volte a raggiungere un effettivo riequilibrio dei livelli di salute dentro e fuori le mura, e non si limita al semplice soddisfacimento di un criterio di uguaglianza di accesso alle prestazioni sanitarie. Ne consegue il dovere di promuovere azioni d'informazione sanitaria e la cultura della prevenzione, di assicurare inoltre le cure all'esterno delle istituzioni detentive qualora in queste non sia possibile assicurare cure adeguate e certe e qualora il permanere della detenzione aggravi la sofferenza dell'infermità in modo sostanziale. Quest'ultimo punto è ancor più dirimente nell'attuale situazione di sovraffollamento e promiscuità, in cui versa il sistema detentivo.

La Commissione è venuta a conoscenza di molti casi di ritardo nell'accesso alle cure o di diniego delle stesse, anche per supposti motivi di sicurezza o esigenze processuali. Ricorda a tal fine che la salute è bene non disponibile per restrizioni che attengano ad altre esigenze e ricorda altresì che la non tutela della salute di una persona privata della libertà è stata configurata dalla Corte dei diritti umani di Strasburgo come trattamento inumano o degradante. Conseguentemente le procedure per l'accesso alle cure anche al di fuori dell'istituto o al di fuori del distretto in cui l'istituto opera devono essere assunte, ai diversi livelli di responsabilità nel modo più rapido e documentato possibile e l'accesso alle cure, pur avvenendo nello specifico contesto di sicurezza che ciascun caso può richiedere, non dovrà mai essere negato in base a valutazioni esterne alla migliore tutela della salute del soggetto richiedente.

In questo quadro, si raccomanda che l'accesso a strutture sanitarie esterne (ospedali) di soggetti che siano già stati ammessi al lavoro esterno o che abbiano avuto già accesso ai permessi avvenga senza accompagnamento del personale di custodia (la stessa previsione dovrà riguardare l'accompagnamento per le udienze degli stessi soggetti). La Commissione, come già accennato, intende porre il tema dell'effettività della tutela della salute al tavolo di discussione che si è iniziato ad avviare con la Magistratura per ampliare il più possibile le migliori pratiche in questo settore (per i casi in cui occorrano le necessarie autorizzazioni da parte del giudice).

Parallelamente la Commissione ha avviato un primo esame sul tema delle criticità relative alla tutela della salute in questa fase di prima presa in carico del tema da parte del Servizio Sanitario Nazionale. In un incontro avuto con alcuni responsabili del Servizio Sanitario Nazionale, è emersa la necessità di passare, come anche precedentemente evidenziato, da un approccio "prestazionale", di mera risposta a un'esigenza posta dal detenuto, a un approccio di "presa in carico" dei singoli e del gruppo dei detenuti di un Istituto nel suo complesso, attraverso un intervento proattivo di tutela preventiva. Questo diverso approccio è particolarmente necessario per tutte le patologie che il fatto in sé della privazione della libertà e della vita all'interno di un mondo chiuso determina, sul piano psichico, fisico, epidemiologico, e lo è ancor più verso quel settore della popolazione che presenta specifiche caratteristiche di vulnerabilità (prevenzione di forme autolesionistiche, individuazione precoce di rischio di suicidio, prevenzione di malattie trasmissibili).

Occorre svolgere un'azione verso le Regioni perché le Aziende sanitarie siano responsabilizzate a elaborare uno specifico piano d'intervento verso questa parte della popolazione che non cessa di essere sotto la loro responsabilità al pari degli altri settori della popolazione del territorio di loro competenza.

La Commissione si riserva di farsi promotrice di tali incontri nella fase di accompagnamento dell'attuazione delle proposte espresse in questo documento. In particolare si dovranno definire Protocolli di intesa tra l'articolazione regionale dell'Amministrazione penitenziaria e le rispettive Regioni per definire modalità di accesso tempestivo, anche ricorrendo a procedure specifiche accelerate, dei detenuti a visite ospedaliere e a interventi chirurgici. I protocolli dovranno prevedere la garanzia della presenza di medici specialistici, per

le patologie più diffuse, in ciascun istituto, in misura proporzionale al numero di detenuti in esso presenti e comunque infrasettimanale. L'Amministrazione penitenziaria, dal suo canto, dovrà: a) eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i tempi di attesa per i medici che si rechino in carcere; b) richiedere la disponibilità a più ospedali contemporaneamente in caso di necessità urgenti.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata al crescente disagio mentale che si manifesta all'interno della popolazione detenuta, in parte come espressione amplificata di un disagio pre-esistente, in parte generato proprio dalla vita reclusa. Per questo, dovrà essere evitato, nella gestione delle assegnazioni e dei trasferimenti l'associazione di un numero elevato di detenuti che abbiano manifestato sintomi di disagio psichico o mentale in uno stesso istituto – anche nei casi in cui l'istituto sia dotato di un presidio sanitario efficiente che permetterebbe il trattamento adeguato di un numero contenuto di soggetti e che viene posto in condizioni di non operare se oberato da un alto numero di presenze.

Parallelamente dovranno essere radicalmente riviste le sezioni di osservazione, sia sotto l'aspetto strutturale da ridisegnare anche in considerazione della particolare tipologia dei soggetti da ospitare, sia sotto l'aspetto del regime quotidiano, sia infine sotto l'aspetto dell'assistenza medica. Si chiede pertanto che i Provveditori regionali, in accordo le Autorità sanitarie regionali presentino entro febbraio 2014, un piano di revisione di tali sezioni, sotto i tre profili sopra indicati.

Preso atto delle raccomandazioni espresse dal Comitato della prevenzione della tortura (CPT) a seguito della visita periodica in Italia condotta nel 2012, la Commissione in linea con quanto riportato nel paragrafo 83 del citato Rapporto, chiede che passi immediati siano fatti affinché la riservatezza medica sia rispettata in tutti gli istituti di detenzione italiana (cosa che ancora una volta il CPT ha constatato non essere); in particolare: a) tutte le consultazioni mediche, qualunque sia la classificazione di sicurezza del detenuto, devono essere condotte senza la possibilità auditiva da parte degli agenti di Polizia penitenziaria (che risultano invece essere stati presenti in taluni documentati casi) e solo se c'è una specifica richiesta del medico, possono essere condotte con la possibilità visiva (e non auditiva) degli agenti stessi; b) i dati medici non devono essere accessibili allo staff non medico. Queste indicazioni vanno date – o ribadite – a tutti gli istituti con la massima urgenza e va vigilato sulla loro scrupolosa attuazione.

In linea con il Progetto strategico governativo "Agenda digitale" va comunque avviato da subito, e con scadenze definite e verificabile degli avanzamenti, il percorso per l'adozione della Cartella medica digitale che assicuri continuità terapeutica nonché la possibilità di monitorare continuamente lo stato di presa in carico della tutela della salute da parte delle realtà locali del Servizio Sanitario Nazionale. A tale fine va incrementato il già esistente rapporto tra Provveditorati e Regioni. Da informazioni fornite dal DAP attualmente la cartella digitale non è presente in alcun istituto. Tale carenza indica la necessità di sviluppare un'azione specifica e precisa in tale direzione per evidenziare le difficoltà che il progetto può incontrare, in vista oltretutto della promozione di azioni per lo sviluppo della telemedicina, soprattutto per patologie rispetto alle quali ciò si appalesa particolarmente utile, come nel caso di patologie diabetiche e cardiologiche.

4.5. Il lavoro

Nell'ambito di un forte investimento intellettuale e operativo che occorre fare sull'ampliamento delle forme organizzative e gestionali dell'offerta di lavoro ai detenuti, la Commissione ritiene preliminarmente che sia essenziale estendere le forme di lavoro previste dall'articolo 21 dell'O.P., nella duplice ipotesi di lavoro all'esterno del carcere o all'interno di esso: su questo obiettivo chiede l'impegno di tutti gli "attori"

interessati e cioè le imprese, i direttori degli istituti penitenziari, i responsabili a livello regionale e centrale dell'Amministrazione penitenziaria, gli Enti locali, i Magistrati di sorveglianza.

Per ridare organicità all'intervento sul lavoro dei detenuti, occorre avviare un censimento ampio di tutte le attività presenti negli istituti e della loro incidenza numerica ed economica, nonché degli attori istituzionali e non istituzionali coinvolti, ai fine di una loro ridefinizione e potenziamento. Per questo, in una prima fase di discussione, sono state inoltre definite alcune linee di intervento immediato rinviando al medio periodo la discussione sulla forma di *governance* complessiva del sistema lavoro, che coinvolge anche la ridefinizione del ruolo di Cassa Ammende.

Le fonti normative nazionali e sovranazionali in materia di lavoro penitenziario impongono di incrementare le opportunità lavorative in conformità al dettato della Regola 26, comma 7 delle Regole Penitenziarie Europee, secondo cui occorre sviluppare modalità operative il più possibile conformi a quelle assicurate per lavori analoghi nel contesto esterno, al fine di preparare i detenuti alle condizioni della vita professionale normale, come d'altronde richiamato dalla Corte dei Conti nella sua Relazione concernente il capitolo 1761 del Ministero della Giustizia, in data 18 luglio 2013.

Per attuare tali principi, la Commissione ha individuato alcuni interventi di immediata attuazione, in conformità con l'impegno dichiarato dallo stesso Ministro della Giustizia come prioritario in recenti interventi pubblici. Gli interventi definiti riguardano: l'organizzazione della vita intramuraria; la formazione e i tirocini; l'implementazione del "lavoro domestico" e delle "lavorazioni penitenziarie"; l'organizzazione del lavoro all'esterno e in semilibertà.

In termini generali si favorirà una gestione del lavoro che lasci all'Amministrazione penitenziaria l'aspetto della sicurezza e del trattamento, demandando il più possibile all'esterno gli altri servizi. In tal modo sarà possibile favorire il più ampio ricorso all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti in regime detentivo, avvalendosi del contributo e del richiamo alla collaborazione di cooperative sociali, imprese e di enti del territorio.

È assolutamente opportuno che l'Amministrazione Penitenziaria mantenga un atteggiamento positivo nei confronti dei datori di lavoro esterni che rischiano in carcere lo sviluppo della propria impresa; è necessario perciò che vengano agevolate tutte le condizioni che rendono possibile l'organizzazione e la gestione di attività lavorative, rimuovendo tutti gli ostacoli che si dimostrano inadeguati a favorire lo sviluppo di lavoro vero, gestito secondo criteri imprenditoriali, l'unico che sostiene con reale efficacia l'azione rieducativa nei confronti dei condannati.

Organizzazione della vita intramuraria

I momenti di controllo degli uomini e dei mezzi appartenenti alle aziende esterne che si trovino in entrata o in uscita dagli istituti penitenziari devono essere svolti con modalità agili e rapide. Per realizzare tale obiettivo le Direzioni degli istituti costituiranno un nucleo di Polizia penitenziaria specializzato che eviti ogni tipo di rallentamento, anche di natura burocratica, notoriamente disincentivante l'imprenditoria dall'investire in carcere.

Con analoghe modalità sarà organizzato il lavoro interno agli Istituti penitenziari dipendente da imprese esterne. Conseguentemente il nucleo di Polizia penitenziaria appositamente preposto dovrà organizzare l'ingresso e l'uscita dei detenuti dai luoghi di lavoro, le pause e quanto altro necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa, secondo i criteri prescritti dalle circolari sulla vigilanza dinamica.

Si eviteranno quanto possibile sezioni specifiche composte da detenuti impiegati in attività lavorative, dovendo il lavoro, nelle varie forme normativamente previste, permeare la vita complessiva di ciascun istituto.

I colloqui dei detenuti che lavorano come dipendenti da aziende esterne si svolgeranno nel fine-settimana, nell'ovvio contemperamento con le esigenze specifiche. Analogamente, le visite mediche di controllo e i colloqui con gli operatori del trattamento avranno luogo al di fuori dell'orario di lavoro.

Formazione professionale, borse di lavoro e tirocini

Le Direzioni degli Istituti predisporranno i piani di tirocinio e le borse-lavoro sulla base delle reali opportunità lavorative offerte dal mercato locale in modo da assicurare, nella maggior parte dei casi, l'effettiva assunzione del detenuto al termine del tirocinio medesimo o del percorso intrapreso.

Per ciascun detenuto sarà predisposto un programma lavorativo, parallelo al programma di trattamento, tale da prevedere, in sequenza, un percorso che vada dalla formazione, al lavoro interno e, infine, al lavoro esterno evitando, per quanto possibile, soluzioni di continuità o, addirittura, percorsi che comportino arretramenti, quale il regresso dal lavoro esterno a quello interno. Saranno in tale direzione utilizzate tutte le opportunità offerte dalla nuova normativa di cui alla legge 9 agosto 2013 n. 94.

Implementazione del cosiddetto "lavoro domestico" e delle cosiddette "lavorazioni penitenziarie"

I lavori domestici quali pulizia, confezionamento del vitto e spesa saranno organizzati, a seconda della peculiarità del territorio e del relativo mercato del lavoro, selezionando con criteri trasparenti (per esempio con il criterio normativamente definito "economicamente vantaggioso") cooperative sociali, cooperative a composizione mista (formate cioè da persone libere e da detenuti) e imprese qualificate che impiegano detenuti all'interno o all'esterno degli Istituti penitenziari almeno per il 75%. Analogo criterio sarà seguito per il servizio mensa e bar per gli operatori, per le tenute agricole e le officine interne.

Va consolidata l'esperienza condotta negli anni dalla legge 22 giugno 2000 n. 193 (la cosiddetta legge Smuraglia), stabilizzando le misure da essa previste e ampliandone le potenzialità con misure a sostegno delle imprese che affidano lavorazioni da eseguirsi in particolare con detenuti all'interno degli Istituti penitenziari.

Organizzazione del lavoro all'esterno e in semilibertà

I detenuti in regime di lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 O.P. e in semilibertà saranno ospitati, una volta apportate le necessarie modifiche legislative, in strutture esterne al carcere e con modalità di gestione alleggerita rispetto alle ordinarie regole penitenziarie, che potranno essere affidate a soggetti esterni all'Amministrazione penitenziaria, prevedendo la sistemazione in strutture di questo tipo nel programma che dovrà essere approvato dal Magistrato di sorveglianza.

La Commissione ha inoltre avviato la discussione sugli interventi da realizzare nel medio periodo, prevedendo per tali interventi una complessiva ridefinizione della *governance* del lavoro dei detenuti, che sarà esaminata nel paragrafo 7 di questo documento.

Circa l'incidenza della facilitazione del lavoro dei detenuti nel complessivo quadro di lavori di ristrutturazione degli Istituti penitenziari e di previsione di nuovi Istituti, si terranno presenti le seguenti necessità: a) nel programmare la ristrutturazione degli Istituti penitenziari vanno individuate tutte le aree utilizzabili per la realizzazione di laboratorio e attività lavorative; b) i nuovi Istituti saranno costruiti tenendo conto delle problematiche inerenti il lavoro che vi si potrà svolgere e predisponendo quindi gli spazi a ciò necessari, nel rispetto delle relative norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

5. INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE STRUTTURALE E/O DI MANUTENZIONE REALIZZABILI NEL BREVE PERIODO

Primi interventi per consentire quanto elencato nei punti precedenti

i colloqui dei detenuti che lavorano come dipendenti da aziende esterne si svolgeranno nel fine-settimana, nell'ovvio contemperamento con le esigenze specifiche. Analogamente, le visite mediche di controllo e i colloqui con gli operatori del trattamento avranno luogo al di fuori dell'orario di lavoro.

Formazione professionale, borse di lavoro e tirocini

Le Direzioni degli istituti predisporranno i piani di tirocinio e le borse-lavoro sulla base delle reali opportunità lavorative offerte dal mercato locale in modo da assicurare, nella maggior parte dei casi, l'effettiva assunzione del detenuto al termine del tirocinio medesimo o del percorso intrapreso.

Per ciascun detenuto sarà predisposto un programma lavorativo, parallelo al programma di trattamento, tale da prevedere, in sequenza, un percorso che vada dalla formazione, al lavoro interno e, infine, al lavoro esterno evitando, per quanto possibile, soluzioni di continuità o, addirittura, percorsi che comportino arretramenti, quale il regresso dal lavoro esterno a quello interno. Saranno in tale direzione utilizzate tutte le opportunità offerte dalla nuova normativa di cui alla legge 9 agosto 2013 n. 94.

Implementazione del cosiddetto "lavoro domestico" e delle cosiddette "lavorazioni penitenziarie"

I lavori domestici quali pulizia, confezionamento del vitto e spesa saranno organizzati, a seconda della peculiarità del territorio e del relativo mercato del lavoro, selezionando con criteri trasparenti (per esempio con il criterio normativamente definito "economicamente vantaggioso") cooperative sociali, cooperative a composizione mista (formate cioè da persone libere e da detenuti) e imprese qualificate che impiegano detenuti all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari almeno per il 75%. Analogo criterio sarà seguito per il servizio mensa e bar per gli operatori, per le tenute agricole e le officine interne.

Va consolidata l'esperienza condotta negli anni dalla legge 22 giugno 2000 n. 193 (la cosiddetta legge Smuraglia), stabilizzando le misure da essa previste e ampliandone le potenzialità con misure a sostegno delle imprese che affidano lavorazioni da eseguirsi in particolare con detenuti all'interno degli Istituti penitenziari.

Organizzazione del lavoro all'esterno e in semilibertà

I detenuti in regime di lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 O.P. e in semilibertà saranno ospitati, una volta apportate le necessarie modifiche legislative, in strutture esterne al carcere e con modalità di gestione alleggerita rispetto alle ordinarie regole penitenziarie, che potranno essere affidate a soggetti esterni all'Amministrazione penitenziaria, prevedendo la sistemazione in strutture di questo tipo nel programma che dovrà essere approvato dal Magistrato di sorveglianza.

La Commissione ha inoltre avviato la discussione sugli interventi da realizzare nel medio periodo, prevedendo per tali interventi una complessiva ridefinizione della *governance* del lavoro dei detenuti, che sarà esaminata nel paragrafo 7 di questo documento.

Circa l'incidenza della facilitazione del lavoro dei detenuti nel complessivo quadro di lavori di ristrutturazione degli istituti penitenziari e di previsione di nuovi istituti, si terranno presenti le seguenti necessità: a) nel programmare la ristrutturazione degli istituti penitenziari vanno individuate tutte le aree utilizzabili per la realizzazione di laboratorio e attività lavorative; b) i nuovi Istituti saranno costruiti tenendo conto delle problematiche inerenti il lavoro che vi si potrà svolgere e predisponendo quindi gli spazi a ciò necessari, nel rispetto delle relative norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

5. INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE STRUTTURALE E/O DI MANUTENZIONE REALIZZABILI NEL BREVE PERIODO

Primi interventi per consentire quanto elencato nei punti precedenti

non operativi per varie ragioni (alcune sezioni sono in fase di ristrutturazione, per complessivi circa 1000 posti; alcuni istituti o sezioni sono non operativi per motivi vari, spesso di inadeguatezza strutturale, circa per ulteriori complessivi 3000-3500 posti). In occasione della sua audizione alla Commissione Giustizia del Senato del 17 ottobre, il Ministro ha riportato il dato fornito dal Dipartimento che riporta una capienza regolamentare di 47599 posti a cui applicare una decurtazione di circa 4500 posti regolamentari dipendente in massima parte dalle necessità di interventi di manutenzione o di ristrutturazione edilizia. Circa il recupero possibile di nuovi posti il Capo del DAP ha comunicato che entro dicembre verranno recuperati 631 posti ed entro maggio altri 459 (per un totale di 1090 posti già computati nelle capienze ufficiali, ma non agibili attualmente). Ha inoltre comunicato la disponibilità di altri 3234 posti che verranno consegnati nel dicembre 2013 e di ulteriori 373 posti che verranno consegnati nel maggio 2014 (per un totale, quindi, di 4697 posti).

Per comprendere e confrontare i dati occorre procedere da subito all'adozione di un linguaggio comune con cui riportare i dati stessi e, quindi, confrontarsi su essi. Innanzitutto viene abolita la dizione di "capienza tollerabile", che peraltro non compare in alcuna statistica internazionale e che è stata ed è determinata da incomprensibili criteri, che non potrà essere riportata e presa come riferimento in alcun documento interno o esterno laddove si considerino le condizioni di detenzione e le relative necessità. Le sole due categorie che in tale contesto vanno considerate sono: la "capienza regolamentare" e la "capienza effettivamente operativa" al momento della rilevazione.

Nel suo documento dell'agosto 2013 la Commissione aveva espresso la necessità di una riconsiderazione – da avviare da subito – delle iniziative del Piano carceri attualmente in fase di realizzazione per proporre modifiche laddove è ancora possibile intervenire, volte a introdurre il modello di detenzione che effettivamente riporti (il più possibile) la cella a luogo di permanenza notturna. Per gli altri casi vanno accelerate le procedure di realizzazione e apertura. Ovviamente non vanno nel frattempo avviate quelle procedure che è ancora possibile rivedere, poiché si intende ridefinirle secondo i criteri sopra evidenziati.

Il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture detentive produrrà mensilmente un aggiornamento del piano delle opere con la definizione (inclusiva di relative date di consegna e capienze) di:

1. strutture già pronte o cantierizzate (relative date di consegna e capienze),
2. strutture già appaltate o comunque in fase non modificabile d'intervento,
3. a) strutture già appaltate per le quali è possibile una lieve ridefinizione; b) strutture esistenti da modificare,
4. strutture per le quali è possibile una ridefinizione di tipologia progettuale,
5. strutture che possono essere del tutto ripensate o cassate.

Per le strutture di cui al punto 2 si dovrà provvedere, in tempi strettissimi, alla definizione di alcune rimodulazioni degli interni che le rendano meno distanti dal modello detentivo aperto e plurifunzionale che si vuole affermare. Per quelle di cui al punto 3 si riesamineranno gli interventi strutturali da proporre bilanciandoli con gli eventuali costi inerenti alla modifica dei capitolati d'appalto e alla possibile dilazione dei tempi. Per le altre si rinvia al successivo paragrafo. I principi secondo cui proporre le modifiche devono essere:

a) che non è pensabile aprire strutture che non siano in linea con gli standard richiesti dal Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, a tredici anni dalla sua adozione;

b) che gli spazi comuni di socializzazione e di permanenza fuori dalle camere di pernottamento non possono essere ricavati all'interno della sezione (e con conseguente riduzione del numero di posti disponibili) ma come spazi esterni a essa, debitamente configurati e attrezzati.

Secondo le prime informazioni fornite dalla Direzione generale per risorse materiali, beni e servizi e dal Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, 16 padiglioni (realizzati dal Dipartimento) rientrano nel punto 1 o 2 (per complessivi 3347 posti). Rispetto a questi, ferma restando la forte perplessità per il modello di detenzione che essi implicitamente veicolano, sembrano possibili solo interventi minimali.

Parallelamente va definita una prima ipotesi di migliore utilizzazione degli spazi attualmente disponibili, sempre tenendo presente non solo il parametro numerico dello spazio da assicurare a ciascuno ma anche il modello di detenzione delineato dalle stesse circolari del Dipartimento, sopra ricordate. Una quota consistente di risorse va destinata prioritariamente, infatti, alla manutenzione straordinaria di Istituti esistenti al fine di convertirli a una diversa idea di detenzione. In tal senso va completata entro il dicembre 2013 una larga ricognizione degli Istituti per valutare dove sia possibile:

- costruire spazi interni di socializzazione e di vita collettiva,
- aprire refettori,
- allestire adeguatamente gli spazi per i passeggi,
- stabilire una suddivisione dello spazio complessivo in unità in ognuna delle quali ci sia un insieme di spazi per attività, un presidio sanitario, un refettorio, un'area aperta attrezzata, aree attrezzate in grado di accogliere attività lavorative, mettendo a norma quelle già presenti ma non fruibili, etc.

Entro il 30 novembre si definirà un progetto pilota di intervento relativo al punto 5b precedente in modo da costruire un modello realizzabile in vari Istituti esistenti, volto ad attrezzare adeguatamente le aree esterne secondo i criteri indicati. Parallelamente si produrrà uno schema d'intervento-tipo per le strutture di cui al punto 5a che tendenzialmente non si configuri come variante di progetto grazie alla realizzazione con adeguati accorgimenti tecnici e relativo impiego di materiali. Tale progetto verrà realizzato subito in due Istituti individuati (Roma, Rebibbia Femminile e Bologna Casa circondariale). Gli interventi devono essere fatti con la massima urgenza. Solo dopo la valutazione della realizzazione-tipo verrà esteso progressivamente esteso agli altri istituti. Negli Istituti individuati si attuerà inoltre la prima realizzazione del piano per le attività sportive (vedi sopra) nell'ambito del Protocollo d'intesa tra CONI e Ministero della Giustizia.

Verranno esaminati, in sede di attuazione delle indicazioni della Commissione, gli esiti della realizzazione-tipo e il piano progetto complessivo per la sua estensione, definendo uno schema relativo ai tempi e alle conseguenze che gli interventi potranno produrre nelle condizioni di detenzione.

Quantunque implicito nei punti proposti dalla Commissione, è bene ribadire che parallelamente agli adeguamenti strutturali inseriti in questo documento, va programmato un effettivo adeguamento delle risorse umane e professionali su cui le proposte stesse poggiano: non si tratta soltanto di una questione di sicurezza, bensì soprattutto di un piano di revisione di ruoli, competenze e rapporto numerico tra operatori addetti alla sicurezza e operatori addetti alle funzioni più prettamente trattamentali.

Relativamente al personale addetto alla sicurezza, l'Amministrazione ha presentato il quadro delle carenze attuali di organico: ne emerge una carenza pari al 12,51% dell'organico previsto (pari a complessivi 5296 posti, su una previsione totale di 45121). Tale carenza incide particolarmente sugli "Ispettori" (l'organico risulta coperto solo al 52,15%) e sui "Sovrintendenti" (organico coperto al 46,29%). I dati dovrebbero

essersi modificati lievemente in ottobre con l'immissione di coloro che hanno frequentato il 166° e 167° corso (complessivi 756 posti ricoperti).

Circa i dirigenti penitenziari, a fronte della previsione di 381, ne sono attualmente presenti 342, mentre i dirigenti di Area 1 sono 33, su 35 previsti. Gli educatori sono 1011 (con una previsione organica di 1188), gli assistenti sociali sono 1047 (con una previsione organica di 1212). Infine i funzionari sono 3166 (con una previsione organica di 3656).

Affida alla competente gestione amministrativa del DAP l'adozione di provvedimenti che sanino situazioni non sostenibili, ritenendo convintamente che ogni modifica di modello detentivo e ogni apertura di nuovi spazi debba trovare un'adeguata corrispondenza nella possibilità di contare su risorse umane e professionali in grado di garantire tali processi.

6. INTERVENTI DA PREVEDERE PER IL MEDIO PERIODO

Interventi relativi a situazioni in essere o a situazioni su cui occorre costruire la convergenza di più istituzioni

6.1. Il vitto e il sopravvitto

Trattandosi di un tema di impellente necessità per la quotidianità detentiva, dovrà essere predisposto, quantunque nel medio periodo (essendo alcuni contratti in essere) un piano di radicale revisione del sistema del "vitto" e del cosiddetto "sopravvitto" negli Istituti, attraverso innanzitutto il controllo della qualità e del prezzo dei prodotti e, in secondo luogo attraverso la previsione inizialmente sperimentale di più attori commerciali che offrano prodotti e che siano così parte di un sistema di competitività, utile anche al fine di abituare i detenuti alla gestione della propria quotidianità anche economica. Nell'indicare le linee secondo cui rivedere l'attuale sistema, la Commissione precisa che con il termine "sopravvitto" si intende l'insieme dei generi alimentari e di conforto che i detenuti possono comprare direttamente all'interno dell'Istituto, mentre con "servizio spesa" l'insieme dei generi non compresi nella lista del cosiddetto "sopravvitto" che i detenuti possono richiedere che vengano acquistati all'esterno. La Commissione precisa che il processo di cambiamento dell'attuale situazione, secondo le linee indicate qui di seguito, dovrà essere avviato per molti aspetti da subito.

Il tema del vitto, è affrontato dalla Regola penitenziaria europea relativa al regime alimentare dei detenuti (Regola n. 22) che stabilisce il diritto a un'alimentazione sana, che tenga conto del sesso, dell'età, dello stato di salute, della cultura e del lavoro dei detenuti. I pasti devono essere somministrati a intervalli ragionevoli, confezionati igienicamente. La Regola affida al diritto interno la determinazione dei criteri di qualità del regime alimentare, precisandone il contenuto energetico e proteico. Nel nostro Paese la questione è regolata dall'articolo 9 O.P. e dagli articoli dall'11 al 14 R.E. che complessivamente stabiliscono: la qualità, la varietà e la genuinità del vitto; la corretta distribuzione nell'arco della giornata; la consumazione del vitto in locali dedicati; il rispetto delle diversità di genere, età, religione e situazioni climatiche nell'offerta del vitto; la gestione diretta del servizio o, in subordine, la gestione affidata a terzi.

La prassi operativa prevede l'esternalizzazione del servizio di fornitura dei generi alimentari e la gestione diretta per il confezionamento dei pasti. Per l'esternalizzazione è prevista la redazione dei capitolati in sede centrale e l'espletamento delle gare in sede regionale (con gara a ribasso). Attualmente il servizio di fornitura all'amministrazione di generi alimentari per i pasti (vitto) e di vendita ai detenuti di prodotti alimentari e non (sopravvitto) vengono appaltati congiuntamente. In tutto il Paese sono 4 - 5 le imprese a cui

viene aggiudicato, per quattro anni, l'appalto unificato. Le cosiddette "imprese mantenimento" gestiscono, in tutti gli istituti, tanto la fornitura del vitto che il sopravvitto, nonché il servizio spesa. L'appalto è unico perché, dando la possibilità di comprare i generi del sopravvitto all'ingrosso e venderli al dettaglio l'impresa rientra nei costi per la fornitura del vitto (considerata la base d'asta molto esigua, pari 3.90 euro al giorno, per detenuto, per tre pasti).

Questa prassi, alla scadenza dei contratti in essere, deve essere sostituita da procedure di aggiudicazione diversificate dei due servizi. Nel caso della fornitura del vitto, infatti, si tratta dell'appalto di un vero e proprio servizio. Nel caso del sopravvitto si tratta invece della concessione di pubblico servizio, che consiste nell'affidare a un privato la gestione del servizio di vendita a utilità dei detenuti. Una volta affidati in concessione gli spazi per la vendita al dettaglio ai detenuti, dovranno essere definiti gli spazi vendita all'interno, che saranno gestiti dalle aziende appaltatrici avvalendosi di manodopere dei detenuti.

Nell'appaltare tali servizi in modo diversificato, ciascuna Direzione valuterà la possibilità di affidarli ad aziende esterne o alle cooperative o imprese sociali operanti all'interno, secondo le procedure previste per legge. Nell'uno e nell'altro caso, nel bando si avrà cura di specificare che l'impresa s'impegna ad assumere detenuti almeno per il 75% della forza lavoro. Il DAP relazionerà al Ministro sull'effettiva applicazione del nuovo sistema, una volta scaduti i contratti in essere.

La Commissione ha ricevuto molte lamentele circa l'insufficienza pratica del controllo in istituto, da parte della Commissione composta dai rappresentanti dei detenuti e dal delegato del direttore, relativamente rispetto del Capitolato, dovuta alla scarsa qualificazione tecnica dei singoli componenti. Molte segnalazioni hanno indicato la mancata rotazione della frutta e della verdura di stagione, e il mancato rispetto del Capitolato per quanto attiene alle tipologie di formaggio da tavola, carne e pesce. Nei mesi più recenti inoltre è stato segnalato un peggioramento della qualità e della quantità del vitto in diversi istituti.

Pertanto, al fine di migliorare gli standard relativi alla sana alimentazione negli istituti, la Commissione richiede che per i contratti in corso, secondo i quali si procederà con il servizio unificato fino alla scadenza, si seguano attentamente le linee seguenti:

a) approvazione del capitolato, solo dopo aver sottoposto la documentazione a un tecnologo alimentare per un parere obbligatorio e vincolante sulle caratteristiche alimentari di ogni prodotto previsto nel capitolato stesso;
b) previsione di sistematici controlli da parte del sanitario, dovuti ai sensi dell'articolo 28 del capitolato prestazionale circa la corretta rotazione degli alimenti nella dieta dei detenuti;
c) richiesta all'impresa da parte delle Direzioni della consulenza di un dietologo per il corretto confezionamento dei pasti (di cui all'articolo 21 del capitolato prestazionale);
d) utilizzo da parte delle Direzioni, nell'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 28 del capitolato prestazionale, di un tecnologo alimentare che verifichi la corrispondenza dei generi proposti alle caratteristiche imposte dal capitolato.

Conseguentemente, ogni Provveditorato dovrà stipulare una convenzione con specialisti del settore alimentare per effettuare controlli a sorpresa presso le singole Direzioni sulla corrispondenza dei generi vittuari a quanto previsto dal capitolato. Inoltre, nei piani definiti all'interno dei tavoli regionali sulla formazione e il lavoro, dovrà essere prevista la formazione per cuochi, da impiegare soprattutto nelle Case di reclusione, dove la permanenza in carcere è più lunga e permette la crescita professionale, a vantaggio della collettività dei detenuti. Anche nei casi in cui si abbiano in corso contratti di appalto unificato è possibile affidare, da subito, il solo confezionamento del vitto alle cooperative, come previsto dall'art 47 R.E.. Va, infatti, incrementato il numero delle sperimentazioni già esistenti (per esempio negli istituti di

Torino, Bollate, Padova, Roma-Rebibbia), e al contempo vanno consolidate tali esperienze passando dalla fase di sperimentazione, attualmente finanziata attualmente dalla Cassa delle Ammende, alla messa a sistema del servizio.

Relativamente alla distribuzione dei pasti, la Commissione ricorda che l'attuale sistema di distribuzione nelle stanze di detenzione, oltre a essere contraria ai più elementari principi di igiene, è contraria a quanto normativamente previsto. Ritiene pertanto che debba essere eliminata, secondo un processo graduale da avviare da subito, allestendo i refettori fuori dai reparti detentivi. Questa richiesta si salda con la previsione, avanzata nei precedenti paragrafi di questo documento, di strutture modulari in ogni Istituto da allestire secondo soluzioni da individuare in ciascun caso, sulla base della tipologia strutturale dell'Istituto stesso. Laddove non siano possibili modifiche strutturali nel breve periodo, è possibile attrezzare, da subito, locali per la consumazione del vitto in comune ai piani detentivi, individuando idonei ambienti o parti di ambienti finora altrimenti utilizzati. La Commissione auspica inoltre il superamento dell'attuale previsione regolamentare di un cucina per non più di 200 detenuti, considerando il notevole sviluppo tecnologico del settore, che consente il confezionamento di un numero molto maggiore di pasti, di buona qualità.

Nel proporre alcune modifiche di dettaglio all'attuale fornitura del cosiddetto sopravvitto (articolo 9 O.P. e articolo 113 R.E.) la Commissione ricorda che è consentito ai detenuti l'acquisto di generi alimentari o di conforto, entro i limiti fissati da Regolamento e che il controllo dei prezzi è affidato all'autorità comunale, dovendo i prezzi non essere superiori a quelli praticati comunemente nel luogo in cui è situato l'istituto. Il controllo sui prezzi è effettuato dalla Commissione per il controllo del vitto, integrata con un delegato del direttore, e mensilmente la Direzione chiede all'Autorità comunale informazioni sui prezzi correnti all'esterno. È consentita la gestione attraverso corporative sociali. Tuttavia, l'attuale gestione del servizio risulta problematica e discutibile soprattutto poiché la scarsa qualità del vitto spinge i detenuti a comprare generi alimentari al sopravvitto ed entrambi i servizi hanno lo stesso gestore. Inoltre il controllo dei prezzi risulta difficile poiché spesso vengono messi in vendita generi di marche difficilmente riscontrabili nei supermercati della zona, oppure con grammature differenti, tali da rendere a volte impossibile la rilevazione del prezzo; inoltre non viene offerta una reale alternativa tra più marche relative a uno stesso prodotto e, soprattutto l'unicità di fornitura dei tre settori (vitto, sopravvitto e servizio spesa) impedisce di fatto la vendita interna di prodotti da parte di un'ampia gamma di fornitori.

Molti di questi aspetti saranno superati dalla diversificazione delle imprese che gestiscono i servizi di vitto, sopravvitto e servizio-spesa indicati nei punti precedenti. Tuttavia, nell'attuale fase di contratti unificati tuttora in essere, le Direzioni saranno tenute a eliminare dalle liste i prodotti di marca diversa da quelle vendute negli esercizi commerciali della zona e a richiedere tassativamente al gestore almeno due alternative, con prezzi diversi, per ogni prodotto di uso comune (riso, pasta, piatti di carta e simili). Deve inoltre essere consentito a tutte le aziende che operano in carcere di vendere i propri prodotti direttamente ai detenuti, senza il tramite dell'impresa appaltatrice (seguendo quanto già indicato ed inserito nei Capitolato prestazionale da alcuni Provveditorati).

Infine, relativamente al servizio spesa, la Commissione indica che sia abolita l'opzione della fatturazione mensile totale che impedisce, di fatto, il controllo sui prezzi e venga stabilito l'obbligo di apporre lo scontrino fiscale a ciascuna richiesta del detenuto.

Parallelamente, si sperimenterà (in un numero limitato di istituti) l'affidamento del servizio spesa alle cooperative sociali o alle imprese sociali operanti in istituto, che impiegheranno uno o più detenuti in regime di lavoro all'esterno (invitando alla gara ufficiosa ai sensi degli articoli 27 e 30 del codice dei contratti (d.lgs. N. 163/2006) almeno 5 imprese cooperative). La possibilità di avviare tale sperimentazione

sarà inserita nell'insieme dei temi da affrontare con le Regioni da parte dei Provveditorati. La valutazione successiva di questa sperimentazione darà indicazioni sulla sua possibile estensione.

6.2. Le assegnazioni e i trasferimenti

Una generale riconsiderazione riguarda la ridefinizione dei criteri con cui si attuano i trasferimenti per interrompere ogni sensazione di loro utilizzo per motivi para-disciplinari nonché gli sfollamenti, affinché né gli uni né gli altri interrompano percorsi concreti di reinserimento. In tale direzione va prevista una valutazione (da parte del "gruppo di osservazione e trattamento") relativa alle proposte di trasferimento. In questo quadro va proposta una modifica normativa che preveda una specifica tutela giurisdizionale per i trasferimenti immotivati o illegittimi.

Va innanzitutto preclusa la possibilità di coinvolgere negli sfollamenti soggetti che abbiano bisogno di specifiche cure mediche o che abbiano in corso un trattamento medico (cautela che comunque è attualmente applicata dall'Amministrazione).

Sul piano normativo, le assegnazioni ed i trasferimenti dei detenuti trovano la loro disciplina nell'articolo 14 O.P. che prevede che l'assegnazione dei condannati e degli internati nelle sezioni deve avvenire in modo limitato, al fine di favorire l'individualizzazione del trattamento e deve essere effettuata in maniera tale da garantire la possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune, applicando, di norma, al fine dell'individuazione dell'istituto di assegnazione, i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 42. Tale articolo, nel disciplinare i trasferimenti dei detenuti, prevede che gli stessi possono essere disposti "per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari" e che "deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie". L'articolo 83 R.E. prevede inoltre che "nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione".

Inoltre, la Regola n. 32 delle Regole Penitenziarie Europee (Rec (2006)2), in relazione ai trasferimenti dei detenuti, impone l'adozione di adeguate salvaguardie per limitarne il più possibile l'esposizione alla vista del pubblico e per assicurarne l'anonimato; impone, altresì, il divieto di privazioni o umiliazioni non necessarie. La Regola 17, al punto 3 recita: "Per quanto è possibile, tutti i detenuti devono essere consultati per quanto riguarda la loro distribuzione iniziale e per ogni trasferimento ulteriore da un carcere a un altro". Nel commento a questa Regola (ricordando che i Commenti sono "parte integrante" della Raccomandazione) si legge testualmente: "È opportuno riconoscere che i detenuti sono direttamente interessati al risultato delle decisioni relative alla loro detenzione. Essi devono quindi essere, per quanto possibile, consultati e le richieste ragionevoli da parte loro devono essere prese in considerazione, benché la decisione definitiva spetta alle autorità. La consultazione deve avvenire prima della collocazione o del trasferimento dei detenuti, anche se forse questo non è sempre possibile per una prima destinazione, quando i detenuti sono sistematicamente destinati al locale istituto penitenziario. Se, eccezionalmente, considerazioni di sorveglianza e di sicurezza costringono a effettuare la destinazione o il trasferimento prima della consultazione dei detenuti, questa deve avere luogo successivamente. In tal caso deve essere possibile ritornare sulla decisione, se un detenuto ha buoni motivi per essere sistemato in un altro carcere".

Da questo quadro normativo emergono i principi fondamentali nelle assegnazioni e nei trasferimenti dei detenuti:

a) la territorialità della pena;

b) il rispetto della volontà del detenuto e della sua situazione personale quando si dispone un trasferimento;

c) la tutela del detenuto durante la traduzione.

Il primo tema da considerare riguarda l'assegnazione degli imputati e sfollamenti e per esigenze dell'istituto. L'art. 386, comma 4, c.p.p., prevede che l'arrestato o il fermato debba essere condotto nella Casa circondariale più vicina al luogo dove è avvenuto l'arresto o il fermo, dove poi, ordinariamente permane per tutto lo svolgimento del processo. Ne consegue che le Case circondariali delle maggiori città italiane (Napoli, Roma e Milano), gravate da significativi flussi di ingresso, sono oggetto di periodici interventi di cosiddetto sfollamento, poiché le presenze superano di molto la capienza regolamentare. Spesso, nel disporre gli sfollamenti è materialmente impossibile rispettare i criteri previsti dalla normativa e i detenuti vengono trasferiti anche a molti chilometri di distanza dalla residenza dei familiari. In base ai criteri indicati dalla Direzione Generale dei detenuti e del trattamento (DAP), tuttavia, i detenuti inseriti in attività trattamentali, come studio e lavoro, devono essere esclusi dallo sfollamento.

La Commissione ritiene determinante lo scrupoloso rispetto di tale indicazione. Ribadisce comunque che occorre direzionare le azioni che si individuano sul piano normativo e su quello gestionale a che la necessità di sfollamenti non debba proporsi, se non situazioni del tutto eccezionali e contingenti. Ribadisce altresì che, in linea generale, non devono essere programmati o autorizzati sfollamenti da un Istituto verso un altro dislocato in una regione diversa.

Al fine di evitare, o quanto meno di limitare al massimo, la necessità degli sfollamenti in sedi extradistrettuali, sono individuati tre ordini di interventi:

- l'avvio rapido della differenziazione degli Istituti, che comporterà la destinazione delle Case circondariali, in particolar modo dei grossi centri metropolitani, a ospitare soltanto detenuti in attesa di primo giudizio;
- la progettazione, a cura dei Provveditorati regionali, di un circuito metropolitano per gestire gli sfollamenti dalle grandi Case circondariali in ambito regionale (questa buona prassi si sta già attuando nel Lazio, dove, a seguito all'apertura dei nuovi padiglioni di Rieti e di Velletri, si riesce a gestire esclusivamente in ambito distrettuale lo sfollamento dell'Istituto di *Regina Coeli*; la prevista apertura di nuove strutture in Lombardia e Campania dovrà consentire l'estensione a tali regioni delle medesime modalità operative);
- la ridefinizione delle previsioni per nuove strutture o ampliamenti, nel complessivo programma di adeguamento strutturale avviato e portato avanti dal Commissario straordinario per le infrastrutture detentive, che dovrà essere prioritariamente rivolta ai distretti maggiormente gravati dal fenomeno del sovraffollamento, eliminando, ove possibile, i progetti di costruzione di nuovi Istituti negli ambiti territoriali in cui il rapporto tra capienza detentiva ed utenza risulti già in equilibrio, ovvero laddove i flussi in entrata non determinino condizioni di sovraffollamento particolari.

Quanto ai trasferimenti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, la Commissione ribadisce che la gestione del detenuto va improntata al dialogo e alla soluzione, da parte dell'area pedagogica e di quella della sicurezza, dei suoi problemi quotidiani. Salvo situazioni di eccezionali ragioni di sicurezza, motivate in modo dettagliato con riferimento agli episodi che le hanno determinate, il detenuto sarà preventivamente informato dell'avvio delle procedure di trasferimento. Nei casi in cui ciò non sia possibile, la Direzione dell'Istituto di arrivo avrà un colloquio con il detenuto per informarlo sui motivi del trasferimento e darà al detenuto la possibilità di esporre le eventuali ragioni contrarie al trasferimento stesso: tali ragioni verranno comunicate al Provveditorato o alla Direzione generale (per i trasferimenti fuori Provveditorato). I destinatari di tale comunicazione esamineranno la possibilità di revocare il provvedimento e invieranno la

motivazione scritta della propria decisione al Direttore dell'Istituto. Dovrà essere data pronta ed esauriente risposta alla Magistratura di sorveglianza eventualmente investita di reclamo.

La Commissione chiede che l'Ufficio preposto a tali trasferimenti – che opera nell'ambito della direzione generale per i detenuti e il trattamento – informi entro il mese di novembre 2013 la Commissione stessa sui criteri utilizzati per individuare le destinazioni nei casi di trasferimenti per gravi e comprovate misure di sicurezza. Chiede inoltre che entro tale data siano fornite statistiche relative agli ultimi sei mesi (aprile – ottobre 2013) riguardanti tali trasferimenti con l'indicazione dei criteri applicati. Qualora non fosse disponibile tale informazione entro la data indicata, essa sarà trasmessa al Gabinetto del Ministro nelle settimane immediatamente successive alla chiusura dei lavori della Commissione (30 novembre).

Relativamente ai trasferimenti per motivi di giustizia, disposti in relazione alle esigenze processuali delle Autorità Giudiziarie procedenti, tenuto presente che l'articolo 85, commi 5 e 6 prevede che "*Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza*" la Commissione ritiene che, nel rispetto della volontà del detenuto e della sua situazione personale, intesa anche come necessità di predisporre un'adeguata difesa, la permanenza del detenuto durante il processo e tra un'udienza e l'altra debba avvenire nella sede giudiziaria presso la quale lo stesso è in corso. Certamente rimarrà da contemperare l'esigenza di non interrompere l'osservazione trattamentale con quella di assicurare la pienezza del diritto di difesa. La valutazione della volontà del detenuto, espressa con apposita richiesta all'autorità giudiziaria procedente, unitamente all'applicazione di un termine massimo tra un'udienza e l'altra possono essere validi strumenti per contemperare tutte le contrapposte esigenze facendo prevalere la volontà dell'interessato.

Nel considerare i trasferimenti per motivi di salute, la Commissione ricorda che la tutela della salute è un obbligo che è in capo all'Amministrazione anche dopo l'avvenuto trasferimento delle competenze dirette al Servizio Sanitario Nazionale. Occorre, quindi, garantire che i detenuti con problemi psichiatrici, gli ammalati, coloro che sono affetti da dipendenze vedano tutelati da un lato il diritto alla salute evitando trasferimenti formalmente giustificati per assicurare più adeguate cure e di fatto risultanti in una deresponsabilizzazione verso l'effettiva tutela di tale diritto. I trasferimenti, per esempio, formalmente adottati verso i Centri diagnostico-terapeutici (CDT) devono essere predisposti solo se esiste un'effettiva possibilità di presa in carico del soggetto da parte del Centro stesso. Ciò al contrario di quanto risulta succedere attualmente, nei casi in cui un Istituto che non può prendere in carico la patologia del paziente detenuto, richiede l'invio in Istituti dotati di CDT, senza valutare prima l'effettiva sostenibilità, da parte dell'Istituto ricevente, della presa in carico del nuovo paziente.

I trasferimenti per motivi di salute vanno limitati esclusivamente a gravi patologie, nonché alla possibilità concreta del loro trattamento e della effettiva presa in carico nel breve periodo del paziente presso l'istituto in cui il detenuto viene trasferito o in ospedale operante nel distretto. Va simmetricamente previsto il trasferimento di un detenuto con particolari patologie che non possano essere curate nelle strutture ospedaliere del distretto in cui opera l'istituto a un istituto operante in un distretto dove le strutture ospedaliere esterne possano fornire le adeguate cure. Il magistrato competente per territorio vigilerà sull'effettiva presa in carico e cura del detenuto trasferito.

In attesa di necessarie modifiche normative in materia di reclami dei detenuti alla Magistratura di sorveglianza per la tutela dei relativi diritti, l'Amministrazione penitenziaria dovrà tempestivamente e specificamente rispondere alle domande istruttorie della Magistratura di sorveglianza contenenti le richieste di chiarimento sul trasferimento, esplicitando ogni aspetto problematico, in particolare il rischio della permanenza in carcere in relazione alla patologia o all'ingestibilità dell'eventuale trattamento terapeutico. Specificherà altresì se il trasferimento non risolve o migliora le esigenze di cura, procedendo,

comunque, alla verifica circa l'effettiva e concreta possibilità di presa in carico e cura del paziente detenuto nell'Istituto in cui lo stesso viene trasferito, ovvero presso un Istituto penitenziario del territorio nazionale, in relazione ai procedimenti pendenti per reclamo o per sospensione o differimento dell'esecuzione della pena.

Il trasferimento per motivi di studio e familiari realizza il principio di territorialità della pena e viene richiesto, di regola, dal detenuto o dal suo avvocato. Le direzioni sono tenute ad assecondare tali richieste, nonché a fornire una risposta alle istanze di trasferimento inoltrate dai detenuti in un ragionevole termine definito ben inferiore a quanto avviene attualmente. Nonostante il d.m. 7 novembre 1997 n. 488, emesso in attuazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 241 del 1990, preveda per i trasferimenti a domanda dei detenuti un termine massimo di 180 giorni, la Commissione ritiene che le attuali condizioni di detenzione debbano rendere più spedita tale procedura – spesso fonte di disagio e di turbamento della vita detentiva – e indica il termine prescrittivo massimo di 60 giorni. Ovviamente è ribadita la necessità di rispondere nel merito a ciascuna richiesta e di riscontrare le richieste della Magistratura di sorveglianza, investita dei conseguenti reclami, in tempi rapidi e in modo esaustivo. L'Ufficio preposto a dare riscontro alle richieste dei detenuti e dei loro legali, inoltrerà tale riscontro anche al Garante dei diritti dei detenuti – laddove tale figura sia stata istituita – nei casi in cui il Garante stesso abbia mostrato di essere stato informato del caso.

Circa la traduzione dei detenuti durante i trasferimenti, si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 bis O.P., l'uso delle manette ai polsi o di qualunque altro strumento di coercizione fisica nelle traduzioni individuali è vietato, tranne nei casi di pericolosità del soggetto, di pericolo di fuga o di circostanze ambientali che rendano difficile la traduzione. È evidente che la responsabilità sull'uso delle manette è in capo al Direttore dell'istituto (di concerto con il Commissario) e non, come risulta avvenuto in molti casi, del Capo della scorta. Si ricorda inoltre che la Circolare DAP del 14 marzo 2013 n. 3643/6093 (Nuovo Modello operativo delle traduzioni e dei piantonamenti) indica che l'ordine di esecuzione della traduzione deve contenere anche il Modello 25, sottoscritto dal Direttore dell'Istituto, con le indicazioni di sicurezza attiva e passiva del traducendo, l'annotazione circa la personalità, la pericolosità o il regime di particolare sorveglianza del detenuto o dell'internato e le eventuali disposizioni specifiche al riguardo. L'uso, eventuale ed eccezionale, delle manette deve essere disposto dal Direttore o dalla Autorità Giudiziaria come previsto dall'art. 42 bis comma 5, O.P. e motivato compiutamente in riferimento alle situazioni elencate dalla norma; in assenza di provvedimento scritto la regola, nelle traduzioni individuali, è l'accompagnamento senza manette. I detenuti che fruiscono di permesso premio non vanno tradotti in quanto escono dall'istituto liberi nella persona ed i lavoranti ex art 21 O.P. solo eccezionalmente saranno accompagnati con scorta per motivi di sicurezza. Appare opportuno prevedere, altresì, laddove non ostino ragioni di sicurezza, la possibilità che i detenuti,tanto più se già fruiscono di benefici, possano recarsi in Tribunale o in luoghi esterni di cura senza l'accompagnamento, con relativo risparmio di uomini e mezzi.

Gli uffici matricola e l'area pedagogica correderanno sempre la partenza del detenuto al momento della partenza di tutta la documentazione prevista dalla normativa (non solo la cartella sanitaria, anche quella personale, e il peculio, ex art. 42 comma 3 O.P.). Soprattutto nei trasferimenti dei condannati, l'arrivo a destinazione del detenuto accompagnato da tutta la documentazione riduce i tempi per l'apertura dell'osservazione nell'istituto di destinazione e ne favorisce la concessione di benefici esterni già fruiti o di prossima fruizione. Il carico di denaro sul conto corrente, contestualmente all'arrivo del detenuto, rende più semplice la sua sistemazione nel nuovo istituto.

La direzione dell'istituto di destinazione ha l'obbligo di avvisare i familiari dell'avvenuto trasferimento, salvo quanto previsto dall'art. 62 R.E., circa l'acquisizione del consenso del detenuto.

Le dettagliate indicazioni che la Commissione ha ritenuto di stabilire relativamente al difficile tema dei trasferimenti e degli sfollamenti andranno attuate compiutamente in tutte le situazioni: la loro progressiva attuazione ha portato a inserire il tema tra gli obiettivi di medio periodo, in modo da ottenere la completa aderenza con quanto indicato entro la fine di gennaio 2014.

Nel complessivo panorama di ridefinizione di una detenzione di media sicurezza aperta, va avviata una riflessione sulle declassificazioni e va potenziato il dialogo tra il detenuto (o chi lo rappresenta legalmente) e l'Amministrazione, prevedendo un breve tempo massimo di risposta alle istanze dei detenuti o dei loro difensori da parte dei Provveditorati o dell'Amministrazione centrale. Questo punto va compreso in un quadro d'interlocuzione cooperativa che si dovrà stabilire tra Amministrazione, Procure e Magistratura di sorveglianza (si veda anche il paragrafo 4 di queste Note). La Commissione è stata comunque informata che il DAP ha inviato ai Provveditorati una circolare che invita a rivedere le attuali classificazioni.

6.3. Altre necessità sulle strutture che si realizzano

Relativamente alle strutture considerate nel precedente paragrafo 5, occorrerà riesaminare – nel corso del processo di attuazione dei punti precedenti – gli interventi avviati e proporre eventuali modifiche progettuali da bilanciare con gli eventuali costi conseguenti e alla possibile dilazione dei tempi. Il disegno dei padiglioni in corso di realizzazione deve essere rivisto alla luce dei due criteri (aderenza al Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario e aderenza al modello detentivo che si vuole attuare) citati precedentemente: al Commissario straordinario è richiesto di formulare un piano dettagliato che indichi i costi relativi ai cambiamenti che si intendono proporre e alle eventuali sospensioni, tenendo presente che tali interventi non potranno andare a detrimento delle risorse previste per la manutenzione straordinaria da prevedere per adeguare gli Istituti esistenti secondo i criteri indicati; dovranno invece essere a carico delle risorse previste per il complessivo piano denominato "Piano carceri".

Occorre avviare un'ampia discussione basata sul principio di non doversi poi trovare a gestire strutture, una volta ultimate, che non permettano una concezione della detenzione non meramente reclusiva; al contrario si promuoverà un'ipotesi di sperimentazione di Istituti basati su modelli radicalmente diversi di organizzazione della detenzione. In questo contesto appare essenziale adeguare le cognizioni dell'Amministrazione penitenziaria anche attraverso il confronto e il contributo del mondo della progettazione architettonica, con l'obiettivo di recuperare anni di previsione di strutture non centrate sull'analisi dei bisogni, materiali e psicologici, dei suoi futuri utilizzatori e parimenti non attente agli sviluppi culturali dello stesso pensiero architettonico.

Per gli Istituti circondariali ove non sia strutturalmente possibile il ritorno completo a condizioni ritenute adeguate va previsto un limite massimo di permanenza (si propone il termine massimo di un anno).

7. Ridefinizione conseguente del regime in tutti gli istituti e interventi di medio - lungo periodo

Interventi di stabilizzazione del modello detentivo aperto e delle sue articolazioni

Gli interventi considerati in questo paragrafo rappresentano le linee di lavoro da sviluppare una volta concretamente avviato il processo di attuazione di tutti i punti elencati nei paragrafi precedenti. Nella maggioranza dei casi si tratta di punti sui quali è necessario avviare una seconda fase di discussione, nelle modalità che il Ministro riterrà opportune. In alcuni casi, la discussione di questi mesi di lavoro ha già individuato le linee lungo le quali sviluppare tale ulteriore approfondimento.

Dovrà essere ridefinito il quadro complessivo di *governance* del lavoro dei detenuti, attraverso la previsione di un Organismo in grado di gestire le azioni per il potenziamento del lavoro penitenziario in

tutte le sue possibili forme. La gestione complessiva del sistema lavoro richiede infatti un ripensamento attraverso una cabina di regia che agisca recuperando opportunità e che attui le varie forme lavorative che le attuali norme offrono. Ovviamente è preliminare a tale previsione la chiara ridefinizione del lavoro dei detenuti, da non configurarsi come mera attività senza contenuti professionalizzanti o spendibili nel mercato del lavoro esterno, bensì avente caratteristiche d'impresa e di spendibilità dell'esperienza (con relativo riconoscimento) dopo il periodo detentivo.

Tale nuovo modello gestionale si salda al necessario ripensamento di ruolo, gestione e funzionalità della Cassa delle Ammende. Relativamente a quest'ultima, la Commissione ha avviato uno studio sull'attuale funzionamento, anche attraverso l'esame dei bilanci degli ultimi anni e la determinazione di quanto erogato in rapporto a ciascun detenuto impiegato nei progetti di recente approvazione. La Cassa, istituita con legge 9 maggio 1932 n. 547 e riformata con legge 27 febbraio 2009 n. 14, è un Ente con personalità giuridica che ha come finalità quella di finanziare programmi di reinserimento in favore dei detenuti, degli internati, nonché programmi di assistenza ai medesimi e alle loro famiglie. Modifiche recenti (articolo 44-bis della legge 14/2009) hanno inserito anche i progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. La Commissione auspica innanzitutto che sia possibile incrementare le entrate attraverso una migliore capacità di recuperare sia i proventi delle sanzioni pecuniarie, sia quelle dovute al rigetto dei ricorsi in Cassazione, che costituiscono la fonte delle risorse della Cassa.

Sul piano gestionale, le prime indicazioni della Commissione vanno nella direzione di:

- proporre un modello di gestione della Cassa delle Ammende in cui Comitato di valutazione dei progetti, Consiglio di Amministrazione e Dirigenze del DAP siano chiaramente separati, contrariamente a quanto avviene attualmente, seppure interagenti e dialoganti; ciò potrebbe in particolare avvenire attraverso una ridefinizione della Cassa delle Ammende come agenzia autonoma, controllata dall'Amministrazione, ma da essa esterna;
- riportare le finalità della Cassa delle Ammende a quanto previsto prima delle modifiche apportate all'articolo 4 della legge 547/1932 dall'articolo 44-bis della legge 14/2009, relativamente alle opere di costruzione, ristrutturazione e adeguamento degli istituti (inserite seppure in via straordinaria), approvando anche progetti di manutenzione degli istituti solo nella misura in cui essi impieghino detenuti in modo tale da dare a essi una concreta e certificabile formazione;
- richiedere che i progetti rispondano a un'analisi delle necessità e delle oppportunità territoriali, in vista di una maggiore regionalizzazione degli interventi, con una programmazione più strutturata e una più approfondita analisi di fattibilità rispetto alla finalità formativa o lavorativa dei detenuti coinvolti, in modo da assicurare un possibile inserimento lavorativo al termine della detenzione; andrebbero quindi approvati soltanto interventi di avvio di un'attività lavorativa e non di mera sovvenzione di forme di attività che non troveranno uno sviluppo effettivo nel mercato, evitando così la reiterazione negli anni degli stessi progetti poco efficaci;
- introdurre meccanismi di effettiva valutazione *ex post* dei progetti attuati, come base informativa per l'esame di nuovi progetti;
- dare chiara trasparenza e pubblicità a bilanci, giacenze, impiego delle risorse.

Va riesaminato complessivo quadro degli ICAM, rispetto alle effettive necessità e subordinata la loro progettazione alla stesura di linee guida architettoniche esecutive. Attualmente (25 novembre 2013) due ICAM sono operativi, uno a Milano e l'altro a Venezia: il primo in una struttura del tutto esterna all'Istituto di detenzione (con 8 detenute con bambini), il secondo in edificio autonomo ma attiguo alla Casa di reclusione femminile (con 5 detenute con bambini). Sono presenti complessivamente 44 detenute con al

seguito bambini, per un totale di 45 bambini: i bambini sono presenti complessivamente in 10 regioni. I Provveditorati stanno studiando soluzioni nelle seguenti regioni: Piemonte (in corso di aggiudicazione definitiva della gara), Toscana (in corso di realizzazione e riguarderà anche le detenute della Liguria); Lazio (esiste una proposta di trasformazione a tale scopo dell'asilo-nido dell'istituto femminile di Rebibbia); Campania (in corso uno studio di fattibilità per la destinazione a tale funzione dell'istituto di Lauro; la struttura che si vuole realizzare riguarderà anche le detenute di Abruzzo e Molise); Sardegna (in corso lavori di ristrutturazione di una struttura esistente, potrà funzionare nel gennaio 2014). In Emilia-Romagna il Provveditore ha proposto di utilizzare l'ICAM di Venezia, data la scarsa presenza di donne detenute nella regione. Per le regioni Marche, Calabria (che dovrebbe ospitare anche gli sporadici casi che si presentano, seppur raramente in Puglia e Basilicata) e Sicilia i contatti e i programmi sono ancora in fase molto preliminare. Proprio per le strutture da programmare è necessario individuare accuratamente gli spazi, far esaminare adeguatamente i progetti anche alla Commissione e avviare una consultazione con le Associazioni che da tempo si occupano positivamente del mantenimento dei legami affettivi fra genitori detenuti e figli. Un aggiornamento del complessivo piano va previsto per fine gennaio 2014.

Vanno effettivamente attuate sia <u>sezioni di "prima accoglienza"</u> sia <u>sezioni per "dimittendi"</u> in tutte le Case di reclusione entro la scadenza prevista per gli adempimenti relativi all'esecuzione della sentenza Torreggiani c. Italia (maggio 2014).

Occorre <u>recuperare gli spazi attualmente occupati come case di semilibertà</u> che, nei casi in cui siano all'interno del perimetro detentivo, vanno riutilizzati per la detenzione.

Occorre <u>recuperare gli spazi degli ex OPG</u>, che al 31 marzo 2014 dovranno essere dismessi all'interno del patrimonio dell'Amministrazione, soggetti a un radicale piano di ridefinizione e recupero e utilizzati in tempi brevi come Istituti di detenzione (che non riguarda ovviamente i pazienti che vi erano ospitati).

Va definito un <u>circuito diverso per l'attuale custodia attenuata</u> che si realizzi con un diverso rapporto con il territorio. Tale tema, insieme a quello della sistemazione di semiliberi in strutture esistenti e non utilizzate, della collocazione degli ICAM, della previsione delle cosiddette "case protette", delle strutture da utilizzare per il superamento degli OPG deve portare all'apertura di un coordinamento, nonché a una sorta di cabina di regia che ne segua lo sviluppo, con gli Enti locali, con la piena cooperazione della Conferenza Stato-Regioni.

A tal fine, occorre avviare – così come si è avviato, per esempio, in Toscana – un tavolo di lavoro con le Regioni e, attraverso queste coinvolgere i Comuni, per individuare la disponibilità di <u>immobili dismessi</u> al fine di attrezzarli come case della semilibertà per le quali prevedere un sistema di controllo "largo". In questa linea va sviluppato e ampliato il rapporto già stabilito con l'ANCI al fine di elaborare dei Protocolli, con chiare linee operative, che consentano di attrezzare strutture ove i detenuti in lavoro esterno o semiliberi abbiano un luogo di appoggio diurno nonché la possibilità, qualora concessa, di dormire all'esterno dell'Istituto. Va studiata l'ipotesi di prevedere tali strutture più leggere anche nei casi di sistemazione di coloro che accedono al lavoro esterno dopo un certo periodo di sperimentazione della loro corrispondenza a quanto tale istituto prescrive.

Va presentato un piano concreto e di rapida attuazione per la <u>copertura dei posti</u> di direzione degli Istituti, di direzione degli Uffici di esecuzione penale esterna e dei posti di provveditore attualmente vacanti. In questo quadro va studiato con l'Ufficio legislativo la modalità più rapida per adempiere a tale necessità la cui non attuazione rischia di incidere sul modello stesso di detenzione.

Va aperta la discussione per l'instaurazione di un <u>*Probation Office*</u> che riconfiguri la doppia opzione detenzione-esecuzione esterna come funzioni di pari grado, rivolte in parte a soggetti diversi, in parte a

soggetti che, dopo un percorso all'interno della prima accedano alla seconda, in parte ancora all'accompagnamento delle persone nel primo periodo di reinserimento sociale.

Roma, Ministero della Giustizia, 25 novembre 2013

ALLEGATO N. 10
ARGOMENTO N. 46

alleanza delle cooperative italiane SOCIALI

AGCI solidarietà

CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ

legacoopsociali

LE CONVENZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE CON LE COOPERATIVE SOCIALI EX ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381 DEL 1991 DOPO LE MODIFICHE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015

1. Le convenzioni di inserimento lavorativo: natura e oggetto

L'art. 5 della legge 381/1991, modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) prevede la possibilità per gli enti pubblici compresi quelli economici e le società a partecipazione pubblica, di stipulare convenzioni con le cooperative sociali di inserimento lavorativo, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, per importi inferiori alle soglie comunitarie[1].

La modifica all'istituto prevista dall'art. 1, comma 610, della Legge di Stabilità 2015 prevede che tali convenzioni siano stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.

La disposizione in oggetto si inserisce nell'alveo interpretativo dei precedenti giurisprudenziali e ripreso dalle Linee Guida dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con la determina n. 3/2012 "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5,

---

[1] L'articolo 5 recita:

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio- sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, tra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

comma 1, della legge n. 381/1991", riprendendone fedelmente i contenuti e l'interpretazione che impone il rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio[2].

Di seguito si metteranno sinteticamente in evidenza le modalità applicative sulla base degli orientamenti interpretativi della dottrina e della giurisprudenza.

2. La natura ed oggetto delle convenzioni

La convenzione ex art. 5, comma 1 della legge 381 del 1991 consiste in un accordo tra un ente pubblico ed una cooperativa sociale di tipo B o un consorzio di cooperative sociali il cui oggetto è composto congiuntamente da una prestazione di beni e servizi e dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nell'esecuzione della prestazione stessa. L'Autorità di Vigilanza nella citata Determinazione n. 3 del 2012 ha sottolineato che ***"l'oggetto della convenzione non si esaurisce nella mera fornitura di beni e servizi, ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati: proprio in ragione di tale finalità, è prevista, limitatamente alle procedure di affidamento, la deroga alle regole ordinarie dettate dal Codice dei contratti per gli appalti sotto soglia"***.
In altre parole, la convenzione di inserimento lavorativo ha un oggetto "complesso" che comprende, da un lato, la fornitura all'ente pubblico di un bene o di un servizio e, dall'altro lato, la creazione di nuove opportunità di lavoro per le persone svantaggiate riconducibili alle categorie previste all'art. 4 della legge 381/1991.

Sotto tale profilo, coglie efficacemente nel segno chi, proprio prendendo le mosse dalla *ratio* che sorregge l'istituto in esame, reputa che competa all'ente pubblico interessato "dividere le forniture e i servizi di propria competenza distinguendo quelli da riservare alle sole cooperative sociali e quelli da attribuire con gara pubblica a tutte le imprese", ripartendoli "tenendo conto delle qualità operative delle due componenti"[3].

La creazione di occupazione per i soggetti svantaggiati
Le convenzioni devono creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge 381/1991 (comprendendo anche la salvaguardia degli inserimenti già esistenti). Per quanto concerne la tipologia delle persone svantaggiate queste sono solo quelle tassativamente elencate al citato primo comma dell'articolo in esame[4].

Per quanto attiene ai modi per realizzare l'incremento occupazionale di persone svantaggiate, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella citata Determinazione n.3/2012 rileva come, nella prassi, il percorso di inserimento lavorativo venga attuato dalle cooperative per il tramite di programmi di inserimento personalizzati per ciascuna persona svantaggiata che presti servizio nell'ambito dell'appalto affidato con convenzione ex art. 5 della legge 381 del 1991.
Per quanto riguarda il numero degli svantaggiati inseriti si riscontrano nella prassi le seguenti ipotesi:

- indicazione nella convenzione di un numero determinato di inserimenti;
- indicazione nella convenzione di una correlazione direttamente proporzionale (in percentuale) tra l'inserimento lavorativo ed uno standard di fatturato.

---

[2] In giurisprudenza si veda da ultimo T.A.R. Lazio Sez. III-quater, n.11093 del 2008, e il pregevole commento di F. CAPPONI, *"Cooperative sociali, affidamenti diretti sotto soglia"*, in Diritto e Pratica Amministrativa, n. 2, 2009.
[3] P. MORO, L. GALLO, A. COFFETTI, *Cooperative sociali e appalti pubblici socialmente responsabili*, Maggioli, 2011. E. MELE, *Le convenzioni di cui all'art. 5, L. 8 novembre 1991, n. 381, dopo le recenti modifiche della L. consiliare 1994*, in Foro Amm. 1998, pag. 597 e ss.
[4] Le categorie di svantaggio indicate al comma 1 dell'art. 4 della legge 381/1991 sono gli invalidi fisici, psichici e sensoriali con un grado di invalidità superiore al 45%; i soggetti in trattamento psichiatrico, ex degenti di istituti psichiatrici, ex degenti di istituti psichiatrici giudiziari; i tossicodipendenti e gli alcoolisti; i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare; le persone detenute e internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno.

Le attività oggetto della convenzione

Per quanto riguarda il tipo di attività è esplicitamente escluso il convenzionamento finalizzato all'inserimento lavorativo per la gestione di iniziative nel campo socio-sanitario ed educativo. Innanzitutto, per motivi di coerenza interna alla legge 381 del 1991 e alla distinzione ivi operata tra cooperative che operano nel settore socio sanitario ed educativo (lettera A) e quelle di inserimento lavorativo (lettera B)[5].

Tutte le altre attività sono ammissibili, dovendosi intendere quelle indicate all'art. 1, comma 1, sub lettera b) della legge n. 381/1991 *"agricole, industriali, commerciali o di servizi"* in senso assolutamente onnicomprensivo di tutte le attività economiche. Quindi, **l'ambito di operatività delle convenzioni di inserimento lavorativo si estende a tutte le attività umane con la sola esclusione, come abbiamo visto, di quelle che riguardano i servizi socio-sanitari e educativi.**

A questo proposito si deve segnalare che un servizio pubblico locale non è suscettibile di essere oggetto di una convenzione ex art. 5 della legge n. 381/1991[6]. L'utilizzo dello strumento convenzionale è, quindi, ammesso per la fornitura di beni e servizi strumentali, cioè svolti in favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa. Occorre tuttavia precisare che l'attività delle cooperative di tipo B può riguardare servizi diversi da quelli strumentali, nell'ambito di specifici appalti, nel caso in cui il servizio all'utenza sia espletato direttamente dalla stazione appaltante.

L'importo economico massimo nei limiti delle c.d. soglie comunitarie.

Le convenzioni in deroga all'ordinaria disciplina dei contratti la pubblica amministrazione sono possibili solo per importi inferiori alle soglie comunitarie. Con il Regolamento (CE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 sono state modificate le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti. **Le soglie sono così determinate:**

- **207.000 euro per tutte le pubbliche amministrazioni**
- **134.000 euro solo per i Ministeri e le amministrazioni centrali dello Stato**

Il metodo di calcolo per la soglia nelle convenzioni è ovviamente quello degli appalti ed è basato sul totale generale pagabile al netto dell'IVA, comprensivo di opzioni, rinnovi e premi, e con divieto di frazionamento. I criteri di calcolo stabiliti nell'art. 29 del Codice dei contratti prevedono

---

[5] A questo proposito si rileva che secondo la circolare 153 del 1996 del Ministero del Lavoro e Previdenza si ritiene possibile che, "accanto alle cooperative sociali che esercitano rispettivamente le attività di cui al punto a) o B dell'art.1 della legge 381/91, possano operare cooperative sociali impegnate in entrambe le attività, solo a condizione che:
1) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali (art. 1 legge 381/91). Il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e B deve risultare chiaramente indicato nello statuto sociale;
2) l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.
E pertanto ammessa l'iscrizione delle cooperative in esame nel registro prefettizio nella sezione cui direttamente afferisce l'attività svolta e nella sezione "cooperative sociali", sia sub a) che sub B. Analoga iscrizione è possibile negli albi regionali. La verifica delle condizioni necessarie per queste cooperative sociali è demandata agli organi di vigilanza competenti. Le Regioni potranno altresì esprimere il proprio parere in ordine al permanere della condizione indicata al punto 1) al ricevimento del verbale di ispezione trasmesso ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere a) e B della legge 381/91.
A questo proposito si rileva anche sulla scia di questa posizione del ministero alcune leggi regionali prevedono le cooperative a scopo plurimo.

[5] L. MARTINELLI, S. LEPRI, *Le cooperative sociali*, Il Sole 24 Ore, 2001.

[6] Si veda il T.A.R. Brescia, Sez. I°, n. 719/2009; Consiglio di Stato con sentenza n. 2829 del 11/05/2010. Per le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali alle cooperative sociali si veda P. MOZO, L. GALLO, A. COPPETTI, *op. cit.* pag. 94 e segg.

che per la valutazione dell'importo complessivo in relazione alla durata, il comma 10 stabilisce che "se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi".

La soglia comunitaria va determinata in rapporto al singolo servizio posto in convenzione ed è, quindi, ammissibile una pluralità di convenzioni tra un ente pubblico e una sola cooperativa sociale, e tra un ente pubblico e più cooperative sociali, a patto però che ogni convenzione abbia un diverso oggetto inerente a uno specifico servizio e che l'importo della singola convenzione sia inferiore alle suddette soglie. La singola cooperativa può ovviamente stipulare più convenzioni aventi un oggetto analogo con diverse Pubbliche Amministrazioni, purché ognuna sia inferiore alle soglie comunitarie.

In generale, è da osservare che la Pubblica amministrazione, al fine di perseguire un pubblico interesse può comunque decidere di strutturare il fabbisogno di un determinato servizio in base alle esigenze connesse all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Infatti, dato un servizio di cui l'Amministrazione pubblica necessita (a titolo di esempio, il servizio di pulizia degli uffici di un ente locale), la stessa potrebbe suddividerlo per ciascuna struttura, nel rispetto del regime giuridico degli affidamenti sotto soglia, ed affidarlo così a diverse cooperative sociali, nel rispetto dei requisiti *ex* art. 5 della legge 381/1991.

In questo modo, invero, l'Amministrazione soddisferebbe i requisiti imposti dalla legge per tali affidamenti, e dall'altro assolverebbe i suoi obblighi costituzionali di concorrere nel recupero di individui generalmente posti ai margini della vita collettiva, proprio grazie all'opera di inserimento lavorativo affidato dalla legge alle cooperative sociali. Ciò non toglie che simile volontà necessiti di un'adeguata motivazione consona ai fini cui è preposta, assicurando così la piena conoscenza delle scelte operate in tal senso dall'Amministrazione.

3. La programmazione e le modalità di affidamento

Le modalità di affidamento dei servizi e/o delle forniture alle cooperative sociali devono avvenire, con la specifica aggiunta con l'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 5 dal comma 610 della Legge di Stabilità 2015 "previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza", infatti, come già la giurisprudenza e l'AVCP avevano messo in evidenza, il ricorso allo strumento convenzionale deve sempre ispirarsi al rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

Anzitutto l'Autorità nelle Linee guida suggerisce, preliminarmente, di **inserire il ricorso alle cooperative sociali nel piano di programmazione** dell'attività contrattuale (ex art. 271 del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti, il d.P.R. n. 207 del 2010) così da rendere sistematico e completo - oltre che rispondente ancor più ai principi di trasparenza - l'impiego delle cooperative sociali. La programmazione, inoltre, consente di organizzare, per così dire, "a monte" l'impiego delle cooperative nell'ambito della politica sociale dell'amministrazione, onde renderlo strumentale e sinergico con la programmazione generale sull'approvvigionamento di beni e servizi.

È evidente, dunque, che tale suggerimento mette in luce ancor più la "doppia utilità" della convenzione, poiché la programmazione tende a garantire all'inserimento lavorativo – quale politica attiva di inclusione sociale e contemporaneamente approvvigionamento di risorse per l'ente – una continuità nel tempo certamente più rispondente agli obiettivi socio-lavorativi che questo si prefigge di raggiungere. Non solo si consente di predeterminare nel lungo periodo il progetto di inserimento lavorativo, ma è anche possibile predisporre gli interventi (da intendersi i servizi necessari per l'ente e l'inserimento lavorativo) in base al contesto economico-sociale in cui agisce l'amministrazione.

Il comma introdotto dalla legge di Stabilità 2015, di fatto, rispecchia quanto era previsto già dalle Linee Guida dell'AVCP, **ovvero l'obbligo di rendere nota la volontà di procedere alla stipula di una convenzione con la pubblicazione di un avviso pubblico e, in applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza attraverso l'esperimento di una procedura di tipo negoziato tra le cooperative sociali.**

In caso si presentino più domande di convenzionamento, sarà possibile seguire una procedura negoziata (ai sensi degli artt. 20 e 27 del Codice) da parte dell'ente, a seguito dell'adozione di un atto del responsabile del Servizio o dell'Ufficio, eventualmente previa delibera di Giunta di indirizzi o direttive atte alle regolamentazioni della procedura.

L'Ufficio invierà così una lettera di invito agli interessati con l'indicazione dei termini essenziali dell'affidamento (oggetto, durata, importo, programma di inserimento lavorativo), di un termine certo per la presentazione delle offerte (non inferiore a 20 gg.), l'indicazione della documentazione amministrativa e tecnico/economica da presentare ed in fine i criteri di aggiudicazione e le modalità di valutazione.

Inoltre, nella direzione di una decisa incentivazione all'impiego della cooperazione sociale, si pone la **suddivisione degli appalti in lotti funzionali**, secondo le indicazioni fornite dall'art. 2, comma 1 *bis*, del Codice, il che consentirebbe un maggior coinvolgimento della platea degli operatori economici (che tendenzialmente sono da iscriversi nella categoria delle piccole e medie imprese, cui si riferisce la norma citata), garantendo una crescente accessibilità al mercato delle imprese e un più ampio inserimento di persone svantaggiate.

Alla luce di tali considerazioni, giustamente messe in risalto dal documento in parola, l'Autorità riconosce alle Pubbliche Amministrazioni – come ulteriore elemento inerente alle modalità di affidamento – di **riservare parte degli appalti di determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B, proprio al fine di agevolare e intensificare il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati**. In altre parole, è possibile predeterminare – anche grazie alla programmazione di cui sopra – una quota percentuale di affidamenti da riservare alle cooperative sociali di inserimento lavorativo, in ragione delle finalità di interesse generale che queste (con il concorso della Pubblica Amministrazione) perseguono[7].

Di rilievo è il tema, legato a qualsiasi tipologia di gara in cui siano impiegate le cooperative sociali, del criterio di valutazione dell'offerta (in particolare per la valutazione del progetto di inserimento lavorativo), che preferibilmente si individua in quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** di cui all'art. 83 del Codice dei contratti. Invero, altri criteri di valutazione, non solo

---

7 Tale "riserva", è già oggi riscontrabile in diversi provvedimenti degli Enti territoriali (si veda tra le tante, la delibera di Giunta capitolina di Roma Capitale n. 238/12, la delibera di Giunta della Regione Toscana n. 385/12, la deliberazione del Consiglio comunale di Torino n. 222 del 2009) e consente di regolamentare compiutamente e con piena garanzia dei principi sottesi alla materia, l'affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali.

abbassano il livello competitivo come insegna la costante giurisprudenza, ma soprattutto impediscono di dare il giusto risalto da un lato alla qualità del servizio, e all'inserimento lavorativo dall'altro.

In riferimento al Mercato Elettronico (cosiddetto Me.PA) e alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e da altre Centrali di Committenza, per quanto concerne la casistica degli affidamenti sottosoglia e la cooperazione sociale di tipo B, in specifico, si ricorda che la legge n. 135/2012, di conversione del d.l. n. 95/2012, ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 4 ha stabilito la non applicabilità della disciplina introdotta alle convenzioni con le cooperative sociali di tipo B, di cui all'art. 5 della legge. n. 381/1991, ribadendo che è ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Le convenzioni non vengono dunque assorbite dal nuovo sistema di approvvigionamento. In relazione a quanto sopra riportato vi è quindi la piena salvaguardia del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 381/1991, in coerenza tra l'altro con la determina n. 3 del 2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

Schemi delle procedure di affidamento di servizi mediante convenzione ex art. 5 legge 381/1991

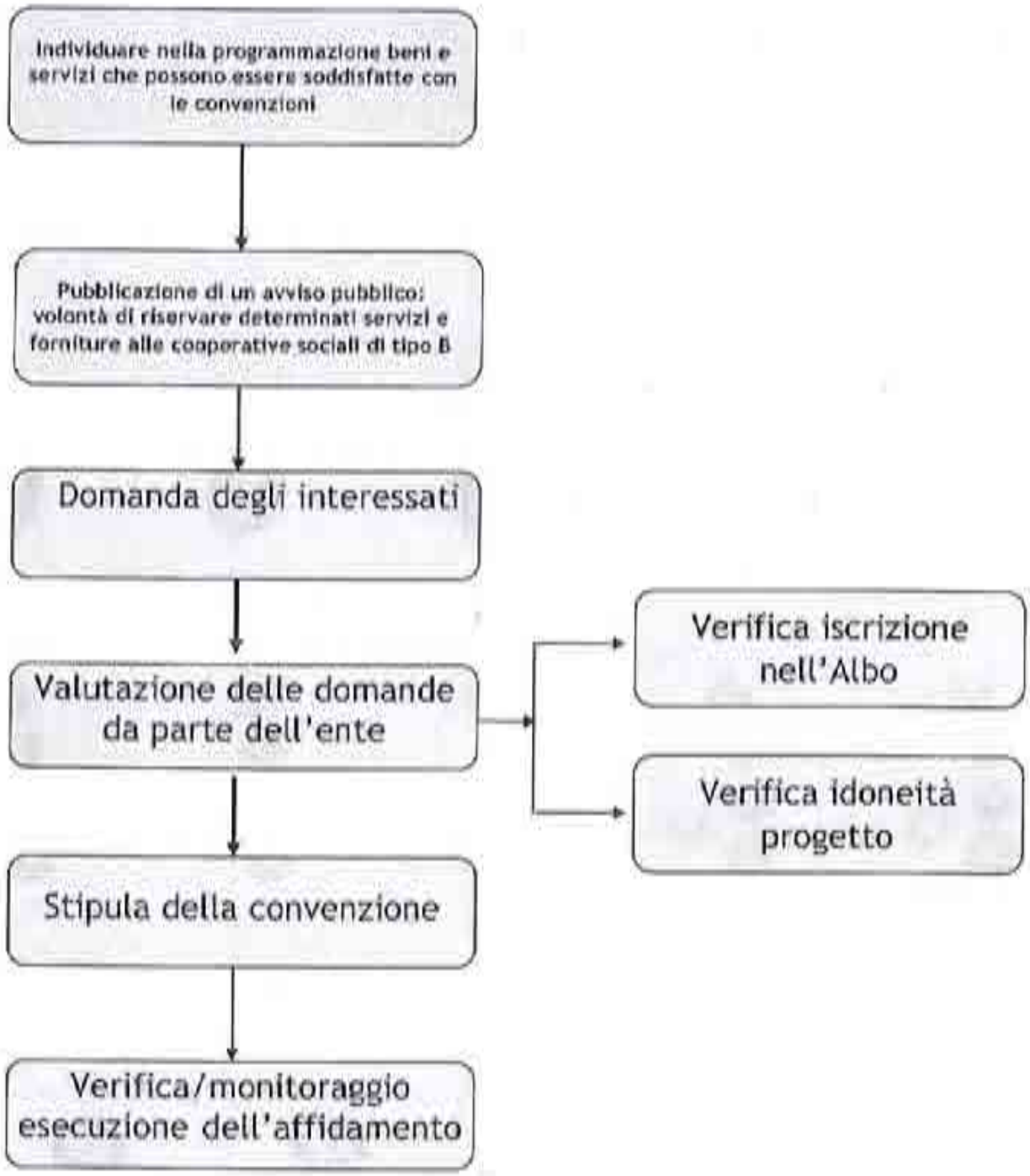

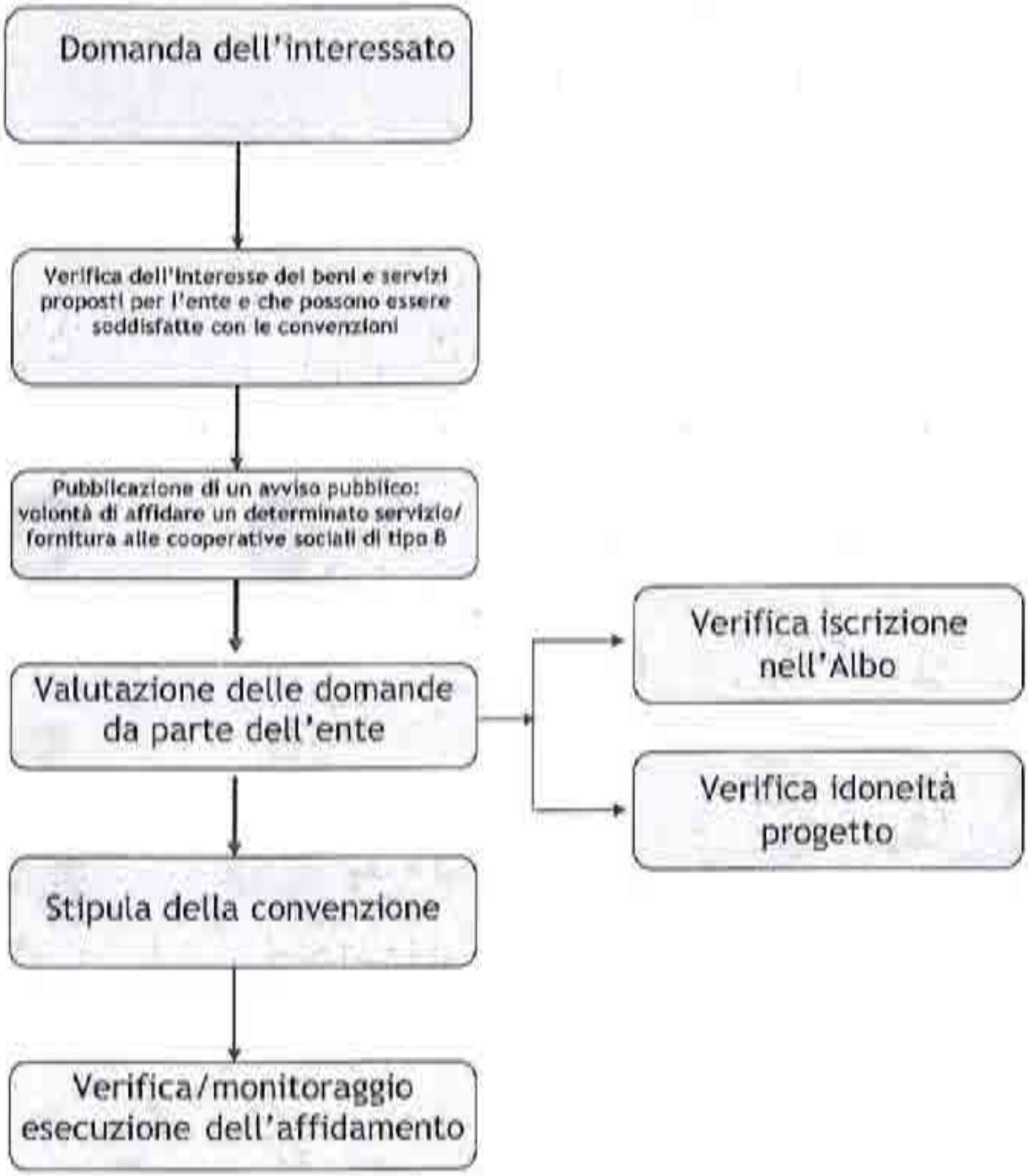
Domanda dell'interessato
Verifica dell'interesse dei beni e servizi proposti per l'ente e che possono essere soddisfatte con le convenzioni
Pubblicazione di un avviso pubblico: volontà di affidare un determinato servizio/ fornitura alle cooperative sociali di tipo B
Valutazione delle domande da parte dell'ente
Verifica iscrizione nell'Albo
Verifica idoneità progetto
Stipula della convenzione
Verifica/monitoraggio esecuzione dell'affidamento

PLURALITA' DI DOMANDE DI CONVENZIONAMENTO

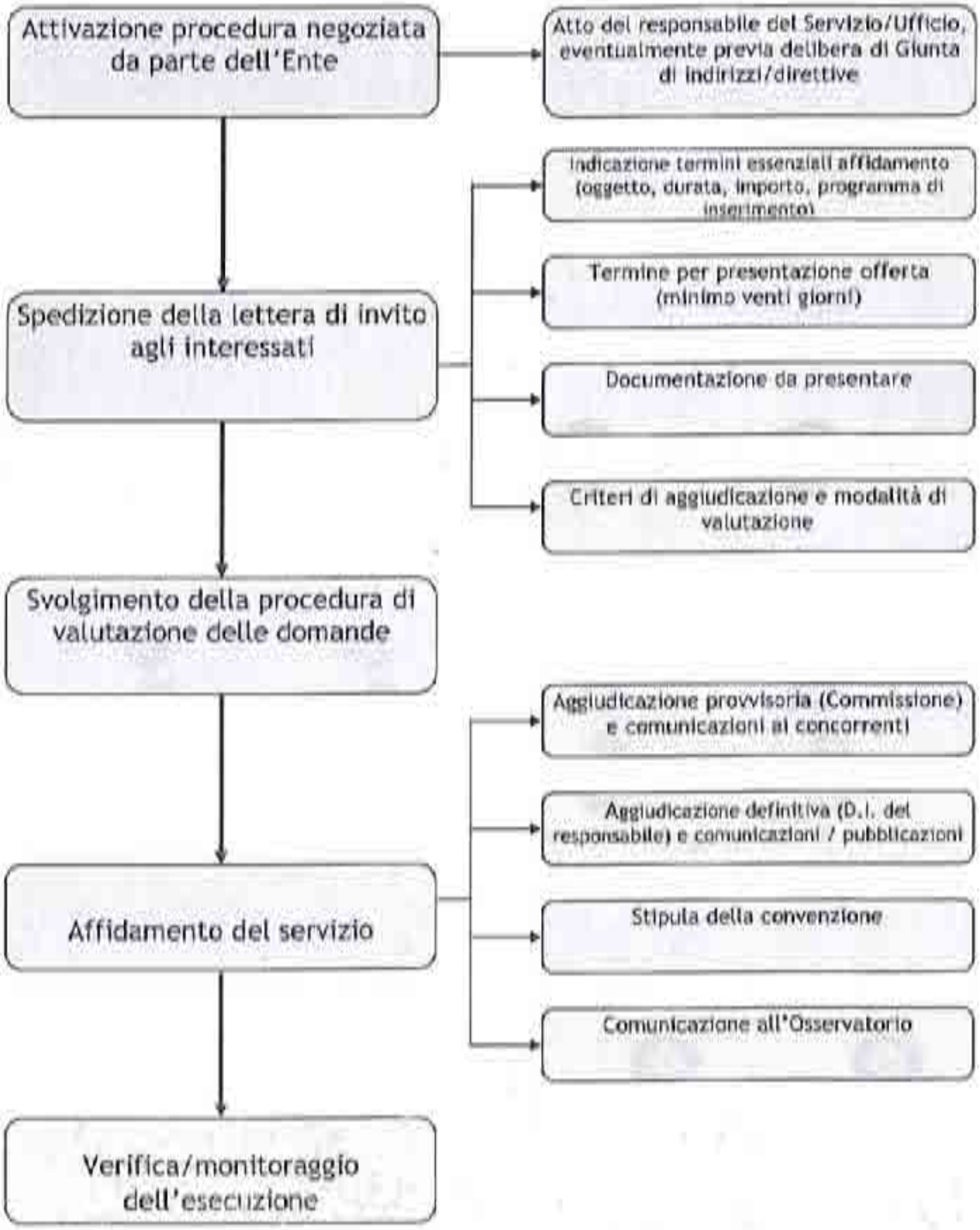

Dalla Deliberazione n. 2016/C/00005 alla Deliberazione n. 2016/C/00007

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
(Patrizia De Rosa)

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Caterina Bini)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Carla De Ponti)